



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 27 giugno 2001

Lire 2.500 - Euro 1,29

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTEPRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 26 giugno 2001, n. 16

Interventi di rilancio economico, potenziamento, miglioramento e completamento funzionale di strutture al servizio dei traffici, nonché disposizioni in materia di gestione del demanio turistico balneare.

pag. 6362

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
4 maggio 2001, n. 0149/Pres.

Regolamento recante la determinazione delle disposizioni sui corsi professionali abilitanti per l'iscrizione al REC di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 287/1991 e modificazioni al Regolamento adottato con decreto n. 0146/Pres. del 7 maggio 1999. Approvazione.

pag. 6372

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 maggio 2001, n. 0187/Pres.

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti della Direzione regionale dell'ambiente. Approvazione.

pag. 6373

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 maggio 2001, n. 0195/Pres.

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio per le esigenze operative correnti della Direzione regionale della formazione professionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 52, della legge regionale 4/2001. Approvazione.

pag. 6376

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 maggio 2001, n. 198/Pres.

Regolamento per l'acquisto di materiali ed at-

trezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line per le esigenze operative correnti della Direzione regionale del commercio e del turismo. Approvazione.

pag. 6378

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
6 giugno 2001, n. 0215/Pres. (Estratto).

Approvazione del nuovo Regolamento edilizio del Comune di Dogna.

pag. 6380

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
13 giugno 2001, n. 0218/Pres.

Legge regionale 6/1970. Sottocommissione provinciale per l'artigianato di Gorizia. Sostituzione di un componente e del Segretario.

pag. 6380

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
13 giugno 2001, n. 0219/Pres.

Legge regionale 30/1999, articolo 24, comma 1, lettera g). Delega alle Amministrazioni provinciali per l'organizzazione dei corsi abilitativi all'esercizio venatorio e all'esercizio della caccia di selezione.

pag. 6381

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
13 giugno 2001, n. 0222/Pres.

Legge regionale 47/1996. Rideterminazione delle riduzioni di prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.

pag. 6382

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
13 giugno 2001, n. 0223/Pres.

Legge regionale 1/1998 articolo 31. Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali dell'Agenzia regionale per l'impiego. Sostituzione componente.

pag. 6384

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
13 giugno 2001, n. 0224/Pres.

Nomina Presidente dell'Ente Tutela Pesca del Friuli-Venezia Giulia.

pag. 6384

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
15 giugno 2001, n. 0226/Pres.

Dichiarazione dello stato di grave pericolosità degli incendi boschivi - periodo 20 luglio-20 agosto 2001.

pag. 6385

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA
11 giugno 2001, n. 373/ISTR.

Bando di concorso per il conferimento degli assegni di studio per l'anno accademico 2001-2002 a studenti residenti nella Regione che frequentano Università all'estero.

pag. 6386

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA
6 giugno 2001, n. 170.

Determinazione del numero massimo dei cacciatori assegnabili alle riserve di caccia del Friuli-Venezia Giulia.

pag. 6389

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 marzo 2001, n. 819.

Legge regionale 18/1996, articolo 6: direttive inerenti le competenze previste dall'articolo 8, comma 52, della legge regionale 4/2001 - spese per l'acquisto di attrezzature, libri, ecc., e per la partecipazione dei dipendenti a corsi di formazione e aggiornamento della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale.

pag. 6391

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
15 aprile 2001, n. 1177.

Legge regionale 8/1999, articolo 26, comma 2. Individuazione del Comune di Meduno (Pordenone)

quale località ad economia turistica di cui all'articolo 1 della D.G.R. 1717/1999.

pag. 6393

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 2001, n. 1621.

Legge regionale 10/1997, articolo 4. Indirizzo programmatico per l'anno 2001 relativo alle attività del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna.

pag. 6394

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Bagnaria Arsa, variante n. 2c al Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Regione di introduzione di modifica e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 11/2001.

pag. 6402

Comune di Codroipo. Avviso di approvazione della variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 6402

Comune di Cormons. Avviso di approvazione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale (articolo 127, legge regionale 52/1991).

pag. 6402

Comune di Porcia. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «Ambito Villa Correr-Dolfin».

pag. 6402

Comune di Precenico. Avviso di approvazione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 6403

Comune di San Dorligo della Valle. Avviso di

adozione della variante n. 17 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 6403

Comune di San Vito al Tagliamento. Avviso di approvazione della variante n. 3 al P.I.P. relativo alla Zona Industriale Ponte Rosso e alla Zona Artigianale di via Zuccherificio.

pag. 6403

Comune di San Vito al Tagliamento. Avviso di approvazione della variante n. 4 al P.I.P. relativo alla Zona Industriale Ponte Rosso e alla Zona Artigianale di via Zuccherificio.

pag. 6403

Comune di Sesto al Reghena. Avviso di adozione della variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 6403

Comune di Tarvisio. Avviso di adozione della variante n. 30 al Piano regolatore generale.

pag. 6403

Comune di Torviscosa. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 6404

Comune di Udine. Avviso di approvazione della variante n. 110 al Piano regolatore generale.

pag. 6404

SERVIZIO AUTONOMO PER LA GESTIONE
FAUNISTICA E VENATORIA

Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, articolo 14: comunicazione di avvio procedimento amministrativo per l'autorizzazione all'istituzione di aziende faunistico-venatorie.

pag. 6404

ERRATA CORRIGE

Bollettino Ufficiale della Regione n. 23 del 6 giugno 2001 (data frontespizio).

pag. 6405

 PARTE TERZA
 CONCORSI E AVVISI

Comune di Forgaria nel Friuli (Udine):

Avviso di asta pubblica per la vendita di un terreno di proprietà comunale.

pag. 6405

Comune di Grado (Gorizia):

Avviso di gara esperita per il servizio di lavaggio, stiratura e noleggio di biancheria piana per strutture Residenziali Protette del Comune di Grado per il periodo 1 giugno 2001-31 dicembre 2004.

pag. 6405

Comune di Manzano (Udine):

Avviso di asta pubblica per l'affidamento della fornitura di composte in due lotti.

pag. 6405

Comune di Sedegliano (Udine):

Estratto dell'avviso di gara per la fornitura di compostiere ad uso domestico.

pag. 6406

Comune di Trieste:

Bando di gara mediante licitazione privata per l'appalto dei lavori di costruzione del II stralcio del III lotto (tratto Cattinara-Padriciano) della Grande Viabilità di Trieste.

pag. 6406

Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale - Udine:

Estratto di bando di gara per l'appalto dei lavori di ampliamento e rinnovamento degli impianti ferroviari a servizio dello scalo ferroviario del Consorzio ZIU.

pag. 6409

Comune di Aiello del Friuli (Udine):

Avviso di pubblicazione e di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Lottizzazione Arco».

pag. 6410

Comune di Brugnera (Pordenone):

Avviso di deposito della delibera di adozione della variante n. 1 (aggiornamento) al P.R.P.C. - di iniziativa privata - zona industriale e artigianale del Camol.

pag. 6410

Comune di Cervignano del Friuli (Udine):

Avviso di sottoscrizione dell'Accordo di programma per il triennio 2001-2003 previsto dalla legge 285/1997 a favore dell'infanzia e dell'adolescenza.

pag. 6411

Comune di Codroipo (Udine):

Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano di recupero, di iniziativa pubblica, del Centro storico del capoluogo - 2^a fase (Codroipo Est).

pag. 6411

Comune di Fiume Veneto (Pordenone):

Avviso di riadozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «della Statale 13».

pag. 6411

Comune di Moggio Udinese (Udine):

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata in località Bersaglio (lottizzazione Tessitori).

pag. 6411

Comune di Muggia (Trieste):

Statuto comunale.

pag. 6412

Comune di Ruda (Udine):

Avviso di deposito e di adozione di un Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata,

per la realizzazione di strutture ricreative di interesse pubblico.

pag. 6433

Comune di San Daniele del Friuli (Udine):

Avviso di sottoscrizione dell'Accordo di programma previsto dalla legge n. 285/1997 per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza nell'ambito socio assistenziale del Sandanielese - triennio 2000-2002.

pag. 6434

Comune di Spilimbergo (Pordenone):

Avviso di deposito delle varianti n. 1 ai P.R.P.C. degli ambiti funzionali 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B e 5B, nonché della variante n. 2 al P.R.P.C. n. 5A, del Centro storico.

pag. 6434

Comune di Trieste:

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa pubblica della zona «BOB» di Opicina.

pag. 6434

Provincia di Pordenone:

Determinazione dirigenziale 5 giugno 2001, n. 1052. Ditta Fornaci Ermacora S.r.l. di Arzene. Sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di incenerimento rifiuti, di cui alla determinazione dirigenziale n. 2000/1283 esecutiva in data 2 agosto 2000.

pag. 6435

Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - «Triestina» - Trieste:

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 7 posti di tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale.

pag. 6437

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti di operaio professionale sanitario - infermiere.

pag. 6437

Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» - Palmanova (Udine):

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente psicologo.

pag. 6438

Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» - Pordenone:

Graduatorie di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di assistente specializzato per il D.S.S.

pag. 6447

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di avvocato dirigente.

pag. 6447

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di operatore professionale sanitario - terapeuta della riabilitazione.

pag. 6447

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 7 posti di operatore professionale sanitario - infermiere.

pag. 6447

Comune di Gorizia:

Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria per l'assunzione di funzionari di VIII q.f. con competenze amministrativo-programmatico-contabili.

pag. 6448

Comune di Muggia (Trieste):

Avviso di selezione, per titoli ed esami, per l'affidamento di n. 8 incarichi professionali di educatore per minori di cui n. 1 riservato a candidati con adeguata conoscenza della lingua slovena.

pag. 6448

Comune di San Dorligo della Valle (Trieste):

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, VII q.f., area economico-finanziaria.

pag. 6448

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 26 giugno 2001, n. 16

Interventi di rilancio economico, potenziamento, miglioramento e completamento funzionale di strutture al servizio dei traffici, nonché disposizioni in materia di gestione del demanio turistico balneare.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

**INTERVENTI DI RILANCIO ECONOMICO,
POTENZIAMENTO, MIGLIORAMENTO E
COMPLETAMENTO FUNZIONALE DI
STRUTTURE AL SERVIZIO DEI TRAFFICI**

Art. 1

(Interventi per il potenziamento dei raccordi ferroviari gestiti dai Consorzi ed Enti di sviluppo industriale)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, anche in concorso con le Ferrovie dello Stato S.p.A., nella misura massima del 100 per cento ai Consorzi ed Enti di sviluppo industriale aventi sede nel territorio regionale per finanziare interventi di manutenzione straordinaria e di ammodernamento, anche al fine dell'adeguamento agli standard comunitari, dei raccordi ferroviari da questi gestiti aventi funzione di collegamento tra i binari che servono le unità produttive insediate nei rispettivi ambiti territoriali e le reti ferroviarie gestite dalle Ferrovie dello Stato S.p.A.

Art. 2

(Interventi a sostegno del completamento infrastrutturale dei centri merci polifunzionali)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti gestori di centri merci polifunzionali, a servizio di tutta l'utenza, siano essi enti pubblici o società a prevalente capitale pubblico, contributi in

conto capitale nella misura massima del 100 per cento della spesa per il finanziamento di interventi di completamento funzionale e di messa in sicurezza delle opere, impianti e attrezzature.

CAPO II

**DISPOSIZIONI INTERPRETATIVE,
ABROGATIVE E TRANSITORIE**

Art. 3

(Autorizzazioni periodiche alla circolazione dei veicoli e trasporti eccezionali)

1. Il quarto comma dell'articolo 66 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni di cui ai commi primo, secondo e terzo si applicano anche per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di trasporti e veicoli eccezionali richieste per un determinato periodo di tempo.».

Art. 4

(Spese correnti nel settore della portualità di competenza regionale e della navigazione interna)

1. Al fine di garantire tempestività e immediatezza nel fronteggiare eventuali urgenze, i programmi adottati dalla Giunta regionale per gli interventi in materia di porti di competenza regionale e di navigazione interna, previsti dall'articolo 22 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, nonché dall'articolo 40 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, e finanziati mediante accreditamento dei fondi al funzionario delegato della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, conservano validità sino all'approvazione dei nuovi programmi, anche ai fini dell'utilizzo delle complessive risorse finanziarie disponibili.

Art. 5

(Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge regionale 57/1991, in materia di contributi a favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste e dei Consorzi per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone e della zona dell'Aussa-Corno)

1. In via di interpretazione autentica, nell'ambito dei programmi di investimento diretti al potenziamento dei porti di Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro, finanziati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 10/1995, sono da considerarsi ammissibili a contributo anche le spese relative allo studio e alla realizzazione di impianti per il deposito, l'inertizzazione e il riutilizzo dei materiali di dragaggio, ivi compreso il costo delle relative aree.

Art. 6

(Eseguibilità degli acquisti mediante apertura di credito di competenza del Direttore del Servizio del trasporto pubblico locale)

1. Al fine di consentire maggior tempestività per gli acquisti inerenti la sicurezza e la regolare funzionalità degli impianti a fune di cui all'articolo 26, secondo e terzo comma, della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 32/1996, e per gli acquisti inerenti l'attività di promozione, incentivazione e pubblicizzazione del mezzo di trasporto di cui all'articolo 21 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20, i programmi adottati dalla Giunta regionale per gli interventi finanziati mediante apertura di credito a favore del Direttore del Servizio del trasporto pubblico locale, o di un funzionario da lui designato, conservano validità sino all'approvazione dei nuovi programmi, anche ai fini dell'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 7

(Disposizioni per accelerare le attività previste dall'articolo 4, comma 6, della legge regionale 2/2000, di competenza del Servizio della viabilità)

1. In relazione allo svolgimento dell'attività autorizzata dall'articolo 4, comma 6, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, qualora l'Amministrazione regionale intenda procedere direttamente attraverso i propri uffici, è altresì autorizzata a procedere, in via diretta, con apertura di credito a favore del funzionario delegato, all'acquisto di strumenti di supporto alla pianificazione e alla progettazione stradale e di strumenti per la gestione del catasto delle strade.

Art. 8

(Finanziamenti per infrastrutture)

1. Per le finalità previste dall'articolo 27 della legge regionale 20/1997, la spesa complessiva di lire 16.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003 a carico dell'unità previsionale di base 11.1.25.2.218 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4018 (2.1.233.3.09.18) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 25 - Servizio del trasporto pubblico locale, con la denominazione «Finanziamenti alle Province per la concessione di contributi in conto capitale a soggetti pubblici e privati per la realizzazione ed il completamento di infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale» e con lo stanziamento di complessive lire 16.500 milioni, suddivise in ragione di lire 5.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003.

2. Al predetto onere complessivo di lire 16.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 5.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti (partita 76 del prospetto D/2).

Art. 9

(Modifica al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 2/2000, concernente il Polo intermodale annesso all'Aeroporto di Ronchi dei Legionari)

1. All'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 2/2000, le parole «relative alle opere di urbanizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «interessate dalla realizzazione».

Art. 10

(Modifica al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 2/2000, in materia di interventi connessi alla realizzazione del Corridoio intermodale n. 5)

1. All'articolo 4, comma 4, della legge regionale 2/2000, le parole «un contributo corrispondente all'onere di progettazione assunto a proprio carico, nel limite massimo di lire 3.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «un contributo quale cofinanziamento, nel limite massimo del 50 per cento delle spese di progettazione assunte dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. medesime».

Art. 11

(Finanziamento di attività promozionali nel settore dei trasporti)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette per la promozione e/o partecipazione a iniziative di rilevanza quantomeno regionale, volte a sviluppare il sistema trasportistico regionale con la finalità di rendere competitiva l'offerta trasportistica nell'ottica del raggiungimento della più completa integrazione tra le varie modalità di trasporto.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono individuate in conformità agli indirizzi programmatori di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 2, commi 4, 5, 6 e 7, della legge regionale 10/2001, che conservano validità sino all'approvazione dei nuovi programmi, anche ai fini dell'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili.

3. I fondi necessari per le iniziative di cui al comma 1 sono messi a disposizione del Direttore del Servizio

del trasporto merci o di un funzionario da lui designato, mediante apertura di credito.

Art. 12

(Abrogazione della legge regionale 4/1985, recante interventi per la promozione e lo sviluppo dei traffici di interesse della Regione Friuli-Venezia Giulia, nonché dell'autotrasporto merci in conto terzi)

1. La legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, è abrogata.

Art. 13

(Contributi per i servizi marittimi internazionali)

1. L'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 1979, n. 72, è sostituito dal seguente:

«Art. 1

1. Al fine di assicurare lo svolgimento degli autoservizi e dei servizi marittimi internazionali, per il trasporto di passeggeri con le Repubbliche di Slovenia e di Croazia, esercitati da imprese con sede nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la particolarità dei servizi prestati.»

2. All'articolo 2, primo comma, della legge regionale 72/1979, le parole «degli autoservizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi».

Art. 14

(Contributo straordinario al Comune di Barcis per le opere di ammodernamento della strada comunale Piancavallo-Barcis)

1. Al fine di completare in maniera organica gli interventi previsti dal comma 61 dell'articolo 5 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 1 miliardo al Comune di Barcis per le opere di ammodernamento della strada comunale Piancavallo-Barcis.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di massima della spesa. Il contributo predetto può essere concesso ed erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

CAPO III

NORME PER ACCELERARE LE PROCEDURE DEGLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO DEI PORTI E DELLA NAVIGAZIONE INTERNA

Art. 15

(Interventi in economia a cura del Servizio dei porti e della navigazione interna)

1. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, l'importo di lire 100 milioni previsto per gli interventi da eseguirsi in economia a cura del Servizio dei porti e della navigazione interna, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge regionale 22/1987, è elevato a euro 200.000.

Art. 16

(Accordi con soggetti privati)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare accordi con i soggetti privati titolari o gestori di marine o di porti e approdi turistici direttamente interessati all'utilizzo di canali marittimi e di vie di navigazione interna, per l'esecuzione, da parte degli stessi, di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, o per la partecipazione, da parte degli stessi, al finanziamento degli interventi quando questi siano eseguiti dall'Amministrazione regionale.

Art. 17

(Redazione di Piani regolatori dei porti)

1. Al fine di favorire il completamento dell'elaborazione dei Piani regolatori dei porti di competenza regionale e loro varianti, anche se non iniziata alla data di entrata in vigore della presente legge, il Direttore del Servizio dei porti e della navigazione interna è autorizzato a confermare, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, i contributi già concessi per la medesima finalità, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 22/1987, fissando termini perentori per la rendicontazione della spesa.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEL DEMANIO TURISTICO BALNEARE

Art. 18

(Gestione del demanio turistico balneare)

1. Al fine di fronteggiare le urgenti esigenze operative della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti anche in esito all'intervenuta disdetta della con-

venzione stipulata il 9 marzo 1998 tra la Regione e il Ministero dei trasporti e della navigazione, con conseguente cessazione dell'avvalimento delle Capitanerie di porto per la gestione del demanio turistico balneare, è autorizzato, previo assenso dell'Amministrazione di appartenenza, il trasferimento alla Regione, nel limite di due unità, del personale civile degli Uffici marittimi già esercitante le suddette funzioni di gestione.

2. Il personale trasferito ai sensi del comma 1 è inquadrato nel ruolo unico regionale nella qualifica funzionale corrispondente all'area rivestita, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Amministrazione di provenienza, secondo la seguente equiparazione:

Area funzionale Posizione economica	Qualifica funzionale di equiparazione	Numero di unità
C 1	Consigliere	2

3. L'inquadramento ha effetto dalla data dei relativi provvedimenti amministrativi. Il personale inquadrato conserva l'anzianità giuridica maturata presso l'Amministrazione di provenienza; al personale medesimo spetta, alla data di inquadramento:

a) il trattamento economico complessivo annuo della qualifica di inquadramento, individuato in base ai valori indicati dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti regionali;

b) la differenza tra il trattamento economico complessivo annuo in godimento presso l'Ente di provenienza alla data di inquadramento e il trattamento di cui alla lettera a); tale differenza viene conservata a titolo di maturato economico, secondo quanto disposto dal comma 4.

4. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 non può cumulare i benefici contrattuali spettanti presso l'Ente di provenienza con i benefici contrattuali spettanti presso la Regione. In ogni caso è garantito il trattamento economico contrattuale di miglior favore.

5. In relazione agli inquadramenti di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede al conseguente adeguamento dell'organico del ruolo unico regionale.

6. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a effettuare assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, per un numero massimo di nove unità nella qualifica funzionale di consigliere, di cui sei con profilo professionale consigliere giuridico-amministrativo-legale, uno con profilo professionale consigliere geologo e due con profilo professionale consigliere urbanista.

7. Alle assunzioni di cui al comma 6 si provvede mediante recupero dalle graduatorie di merito predisposte nei relativi profili professionali a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali previste dall'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, come da ultimo modificato dall'articolo 17, comma 2, della legge regionale 4/2000.

8. Per quanto concerne la durata del rapporto di lavoro, nonché lo stato giuridico e il trattamento economico, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1 e 7 dell'articolo 8 della legge regionale 20/1996.

9. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui ai commi 1 e 6 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuno indicati, che presentano sufficiente disponibilità:

- U.P.B. 52.2.4.1.1	- capitolo	550;
- U.P.B. 52.2.8.1.659	- capitolo	9630;
- U.P.B. 52.2.8.1.659	- capitolo	9631;
- U.P.B. 52.5.8.1.687	- capitolo	9650.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 19

(Autorizzazioni di spesa)

1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 23.3.25.2.1027, con la denominazione «Contributi ai Consorzi ed Enti di sviluppo industriale regionali», che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 alla funzione obiettivo 23 - programma 23.3 - rubrica n. 25 - spese di investimento, con riferimento al capitolo 4102 (2.1.243.5.09.19) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 25 - Servizio del trasporto merci, con la denominazione «Contributi ai Consorzi ed Enti di sviluppo industriale con sede in territorio regionale per l'attuazione di interventi di manutenzione straordinaria e di ammodernamento dei raccordi ferroviari a servizio delle rispettive unità produttive - finanziato con contrazione di mutuo» e con lo stanziamento complessivo di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

2. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni,

suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 2001, di lire 2.000 milioni per l'anno 2002 e di lire 1.000 milioni per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 10.3.25.2.1028, con la denominazione «Contributi ai soggetti gestori di centri merci polifunzionali», che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 alla funzione obiettivo 10 - programma 10.3 - rubrica n. 25 - spese di investimento, con riferimento al capitolo 3881 (2.1.243.5.10.32) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 25 - Servizio del trasporto merci, con la denominazione «Contributi ai soggetti gestori di centri merci polifunzionali per il finanziamento di interventi di completamento funzionale e di messa in sicurezza delle opere, impianti ed attrezzature - finanziato con contrazione di mutuo» e con lo stanziamento complessivo di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 2001, di lire 2.000 milioni per l'anno 2002 e di lire 1.000 milioni per l'anno 2003.

3. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 10.1.25.1.564, con la denominazione «Attività promozionali nel settore dei trasporti», che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, alla funzione obiettivo 10 - programma 10.1 - rubrica n. 25 - spese correnti, con riferimento al capitolo 3628 (2.1.141.2.09.22) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 25 - Servizio del trasporto merci, con la denominazione «Spese per la promozione e/o partecipazione ad iniziative volte a sviluppare il sistema trasportistico regionale integrato» e con lo stanziamento di lire 600 milioni per l'anno 2001.

4. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 72/1979, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 13, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 700 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 10.4.25.1.203 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3911 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

5. In relazione al disposto di cui al comma 1 dell'articolo 13, la denominazione del capitolo 3911 è così modificata: «Contributi alle imprese concessionarie degli autoservizi e dei servizi marittimi internazionali, per il trasporto di passeggeri con le Repubbliche di Slovenia e di Croazia, per la particolarità dei servizi prestati».

6. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base

10.1.25.2.183 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 3737 (2.1.232.3.09.17) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a decorrere dall'anno 2002, alla rubrica n. 25 - Servizio della viabilità, con la denominazione «Contributo straordinario al Comune di Barcis per le opere di ammodernamento della strada comunale Piancavallo-Barcis - finanziato con contrazione di mutuo» e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 2002.

Art. 20

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 1, si fa fronte, nel limite di lire 200 milioni, con la spesa di lire 1.000 milioni autorizzata con l'articolo 5, comma 158, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, per l'anno 2001, a carico dell'unità previsionale di base 4.1.25.2.168 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 283 del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo.

2. All'onere complessivo di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti (partita 80 del prospetto D/2).

3. All'onere complessivo di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 2001, di lire 2.000 milioni per l'anno 2002 e di lire 1.000 milioni per l'anno 2003, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 2, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti (partita n. 73 del prospetto D/2).

4. All'onere complessivo di lire 1.300 milioni per l'anno 2001 derivante dalle autorizzazioni di spesa previste, rispettivamente, per lire 600 milioni dall'articolo 19, comma 3, e per lire 700 milioni dall'articolo 19, comma 4, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 10.4.25.2.214 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3954 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

5. All'onere di lire 1.000 milioni per l'anno 2002 derivante dall'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 19, comma 6, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 10.1.25.2.182 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 3700 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Data a Trieste, addì 26 giugno 2001

TONDO

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate od alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 66 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 («Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d'interesse regionale»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 66

(Circolazione dei veicoli e trasporti eccezionali)

Le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni di competenza regionale previste dall'articolo 10 del TU approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito con l'articolo 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, dirette a consentire la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali, sono delegate, per le strade di rispettiva proprietà, alle Amministrazioni provinciali e comunali.

Qualora la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali, di cui al primo comma, interessi la rete viaria di più enti della medesima provincia, le autorizzazioni sono rilasciate dall'Amministrazione provinciale competente per territorio.

Qualora la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali, di cui al primo comma, interessi la rete viaria di più province o di comuni di province diverse, le autorizzazioni sono rilasciate dall'Amministrazione provinciale nel cui territorio ha inizio il trasporto eccezionale o la circolazione del veicolo eccezionale, sentite le altre Amministrazioni provinciali circa lo stato di percorribilità delle strade interessate.

Le disposizioni di cui ai commi primo, secondo e terzo si applicano anche per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di trasporti e veicoli eccezionali richieste per un determinato periodo di tempo.

Gli indennizzi dovuti agli enti proprietari per la maggiore usura della strada sono versati, nella misura prevista dalla legge, all'Amministrazione regionale, che provvederà a ripartire le somme percepite a favore degli Enti locali con le forme, i criteri e le modalità, di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22.

Gli enti delegati sono tenuti alla compilazione e all'aggiornamento del registro delle autorizzazioni rilasciate ed inviano entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione copia dello stesso e delle relative autorizzazioni, ai fini della tenuta aggiornata dell'archivio, di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 23 gennaio 1984.

I documenti di cui al precedente comma sono corredati da una relazione sull'attività concernente le funzioni amministrative delegate con la presente legge.

Alla formazione del catasto delle strade provinciali e comunali, di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 23 gennaio 1984, provvedono le Amministrazioni provinciali e comunali con le modalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 1981, n. 91.

È abrogata la legge regionale 2 agosto 1982, n. 50.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 («Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella Regione Friuli-Venezia Giulia»), è il seguente:

Art. 22

(Lavori in economia)

1. Gli interventi di minore portata nonché gli acquisti ed i noleggi delle attrezzature e dei mezzi necessari all'attività istituzionale ed operativa del Servizio dei porti ed attività emporiali della Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, fino al limite di lire 100 milioni, avvengono in economia nella forma dell'amministrazione diretta o in quella per cottimi fiduciari, ovvero anche, qualora l'Amministrazione regionale decida di eseguire in proprio i lavori, con la stipulazione di particolari accordi con le imprese per l'esecuzione dei lavori stessi o per la sola fornitura e posa in opera di materiali e la fornitura di mezzi tecnici e mano d'opera.

2. L'esecuzione degli interventi suindicati, compresa l'eventuale stipulazione degli accordi con le imprese ha luogo a cura del Direttore del Servizio dei porti e delle attività emporiali.

3. I progetti ovvero le perizie sommarie di spesa, relativi agli interventi di cui ai commi precedenti, sono approvati dal Direttore regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, che esprime altresì parere di congruità relativamente agli acquisti e ai noleggi.

4. I fondi necessari per i lavori, gli acquisti ed i noleggi, nel presumibile importo occorrente per ciascun esercizio finanziario, possono essere messi a disposizione del Dirigente il Servizio dei porti e delle attività emporiali o di un funzionario da lui designato, mediante apertura di credito.

- Il testo dell'articolo 40 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 («Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate»), è il seguente:

Art. 40

(Oneri relativi agli interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture di cui all'articolo 21, comma 1, della legge regionale 22/1987)

1. Gli oneri relativi agli interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture di cui all'articolo 21, comma 1, della legge regionale 22/1987, sono posti a carico del capitolo 3753 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, la cui denominazione è conseguentemente così modificata: «Spese per la manutenzione ordinaria delle infrastrutture portuali e di navigazione interna di competenza regionale, per l'illuminazione, i segnalamenti, le forniture d'acqua, gli acquisti, i noleggi e la manutenzione delle attrezzature e dei mezzi necessari all'attività istituzionale ed operativa del Servizio dei porti e della navigazione interna.»

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57 («Interventi regionali concernenti la promozione del sistema dei trasporti del Friuli - Venezia Giulia. Interpretazione autentica degli articoli 22, comma 2, e 29 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22»), come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 10/1995, è il seguente:

Art. 5

(Contributi a favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste e dei Consorzi per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone e della zona dell'Aussa-Corno)

1. Nel quadro degli interventi diretti al potenziamento dei porti di Trie-

ste, Monfalcone e di Porto Nogaro, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente autonomo del porto di Trieste ed ai Consorzi per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone e della zona dell'Aussa - Corno, contributi annuali per la durata di quindici anni.

2. I contributi di cui all'articolo 18 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, come integrato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10, possono essere destinati a coprire le spese, in linea capitale e per interessi sostenute dagli enti beneficiari a fronte di mutui da stipulare con istituti di credito operanti nel Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione dei programmi di investimento di cui all'articolo 18 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, come integrato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 2.

4. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a prestare la propria garanzia fidejussoria a fronte delle operazioni di mutuo di cui al comma 2.

5. La domanda di concessione dei contributi deve essere presentata alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, corredata dai seguenti documenti:

a) deliberazione dell'organo competente, divenuta esecutiva, con cui si autorizza l'avvio del procedimento amministrativo diretto alla realizzazione delle iniziative ed al conseguimento del contributo;

b) relazione illustrativa delle iniziative, con il preventivo sommario della spesa corrente e l'indicazione dei mezzi di finanziamento.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15 («Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci»), come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 32/1996, è il seguente:

Art. 26

(Interventi finanziari)

Ai concessionari di impianti sostitutivi di strade ed aventi rilevanti finalità sociali e di collegamento, possono essere accordati, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 4, speciali contributi, commisurati all'entità di questo tipo di trasporto rispetto al servizio complessivo annuo.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare apparecchiature di controllo inerenti alla sicurezza degli impianti e delle loro parti componenti nonché ad acquistare attrezzature e materiali atti ad agevolare la regolare funzionalità degli impianti stessi, anche da affidare in uso agli esercenti mediante apposita convenzione.

I fondi necessari per gli acquisti di cui al secondo comma vengono messi a disposizione del Direttore del Servizio del trasporto pubblico locale o di un funzionario da lui designato, mediante apertura di credito.

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 («Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia»), è il seguente:

Art. 21

(Attività di promozione, incentivazione e pubblicizzazione del mezzo di trasporto pubblico)

1. L'Amministrazione regionale, al fine di promuovere, incentivare e pubblicizzare il mezzo di trasporto pubblico e per una migliore fruizione del servizio da parte dell'utenza provvede a:

a) attivare programmi di promozione attraverso convegni, incontri informativi con le comunità locali, attività di educazione nelle scuole da effettuarsi di concerto con i Provveditorati agli Studi, pubblicazione di periodici o altro materiale informativo utile allo scopo;

b) attuare programmi di incentivazione dei seguenti servizi sperimentali di impatto ambientale contenuto:

- 1) servizi a chiamata nelle zone a bassa intensità abitativa;
- 2) servizi a trazione elettrica e ripristino o rimodulazione di quelli su rotaia per le città capoluogo;

c) adottare un programma di pubblicità integrata che consenta, tra l'altro, di attivare la redazione di un orario regionale dei trasporti.

2. Le Province e le aziende concessionarie sono tenute a fornire tutti gli elementi utili alla redazione dell'orario regionale.

3. I fondi necessari per gli acquisti di cui al comma 1 sono messi a disposizione del Direttore del Servizio del trasporto pubblico locale o di un funzionario da lui designato, mediante apertura di credito.

4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 80 milioni, suddivisa in ragione di lire 40 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

5. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 - alla Rubrica n. 20 - programma 1.5.5. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione IX - è istituito, a decorrere dal 1998, il capitolo 3968 (1.1.142.2.09.18) con la denominazione «Spese per la promozione, incentivazione e pubblicizzazione del mezzo di trasporto pubblico» e con lo stanziamento complessivo di lire 80 milioni, suddiviso in ragione di lire 40 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

6. Al predetto onere complessivo di lire 80 milioni, suddiviso in ragione di lire 40 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8841 «Fondo di riserva per le spese impreviste» dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 4, commi da 1 a 6, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2000)»), come modificato dagli articoli 9 e 10, è il seguente:

Art. 4

(Progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori dell'edilizia e dei trasporti)

1. In conformità agli obiettivi del Piano regionale integrato dei trasporti, l'Amministrazione regionale è autorizzata:

a) a concedere un contributo straordinario di lire 2.000 milioni al Comune di Ronchi dei Legionari per il primo avvio, inclusa la redazione dei necessari elaborati urbanistici e progettuali e la spesa occorrente per l'acquisizione delle aree interessate dalla realizzazione, dell'iniziativa denominata «Polo intermodale annesso all'Aeroporto di Ronchi dei Legionari»;

b) a concedere un contributo di lire 500 milioni per l'elaborazione di uno studio di fattibilità e di un progetto preliminare per la realizzazione del Polo intermodale, da avviarsi contestualmente ad un analogo studio complementare da parte delle Ferrovie dello Stato S.p.A. relativo alla parte ferroviaria, successivamente alla sottoscrizione di un accordo di programma tra Regione, Comune di Ronchi dei Legionari, Comune di Monfalcone, Comune di San Canzian d'Isonzo, Ferrovie dello Stato S.p.A. e Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia S.p.A.. L'accordo di programma individua il soggetto deputato a curare l'affidamento degli incarichi predetti, prevedendo altresì la supervisione tecnica delle Ferrovie dello Stato S.p.A., della Regione e dell'Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia S.p.A.

2. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Servizio del trasporto merci, corredate di una relazione illustrativa e di un preventivo di massima della spesa. I contributi predetti possono essere concessi ed erogati in via anticipata ed in un'unica soluzione. I decreti di concessione dei contributi ne stabiliscono i termini e le modalità di rendicontazione in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2, 4 e 5 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.500 milioni suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 2000 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a carico dell'unità previsionale di base 10.3.25.2.397 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3610 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

4. Nell'ambito degli interventi connessi alla realizzazione del Corridoio intermodale n. 5, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla spesa per la progettazione della nuova linea ferroviaria ad alta capacità Venezia - Kiev, limitatamente alla tratta Ronchi dei Legionari sud - Trieste e con particolare riferimento all'individuazione dei tracciati. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Ferrovie dello Stato S.p.A. un contributo quale cofinanziamento, nel limite massimo del 50 per cento delle spese di progettazione assunte dalle Ferrovie dello Stato S.p.A.

medesimo, sulla base di un'apposita convenzione da stipularsi, anche con il concorso e la partecipazione finanziaria di altri Enti locali interessati, per la regolamentazione dei reciproci rapporti e con la previsione di un preciso impegno a carico delle Ferrovie dello Stato S.p.A. in ordine alla predisposizione della progettazione esecutiva. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Servizio del trasporto merci.

5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.25.2.165 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 282 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la progettazione di opere di viabilità di interesse regionale. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 1.300 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.25.2.168 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 283 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono demandati alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Servizio della viabilità.

(omissis)

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 27 della legge regionale 20/1997 è il seguente:

Art. 27

(Finanziamenti per infrastrutture)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Province finanziamenti per la concessione di contributi in conto capitale ai soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 26, per la realizzazione ed il completamento di infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono erogati a domanda all'inizio di ogni esercizio secondo le priorità stabilite dalla Giunta regionale. Le Province sono tenute a tenere informata la Regione sulla gestione delle somme erogate.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1998.

4. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 - alla Rubrica n. 20 - programma 1.5.5. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione IX - è istituito, il capitolo 4018 (2.1.233.3.09.18) - con la denominazione «Finanziamenti alle Province per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione ed il completamento di infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale» e con lo stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1998.

5. Al predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1998, si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 4019 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa.

Nota all'articolo 9

- Per il testo dell'articolo 4, commi da 1 a 6, della legge regionale 2/2000, vedi nota all'articolo 7.

Nota all'articolo 10

- Per il testo dell'articolo 4, commi da 1 a 6, della legge regionale 2/2000, vedi nota all'articolo 7.

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 («Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421»), come da ultimo modificato dall'articolo 2, commi 4, 5, 6 e 7, della legge regionale 10/2001, è il seguente:

Art. 6

(Indirizzo politico-amministrativo)

1. La Giunta regionale esercita le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo periodicamente e comunque ogni anno, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio da parte del Consiglio regionale, sulla base delle indicazioni fornite dagli Assessori per quanto attiene alle necessità di programmazione dei settori di rispettiva competenza, gli obiettivi e i programmi da attuare e adotta gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, nonché gli atti di alta amministrazione ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto. Ad essa spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo e applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) l'individuazione e la ripartizione fra le strutture delle risorse umane, materiali ed economico - finanziarie da destinare alle diverse finalità, nonché le scelte di gestione delle risorse finanziarie;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni e atti analoghi ad essa attribuiti da specifiche disposizioni.

1 bis. L'adozione dei programmi di cui al comma 1 non è obbligatoria in relazione alle fattispecie per le quali l'allocazione delle risorse è compiutamente definita dalla normativa regionale. Sono in ogni caso escluse dai programmi le fattispecie contributive per le quali la legge identifica direttamente il beneficiario e la quantificazione dell'intervento, nonché l'effettuazione di spese obbligatorie e d'ordine e, limitatamente alle spese per gli amministratori e il personale, quelle variabili.

1 ter. I programmi adottati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1 conservano validità sino all'approvazione dei nuovi programmi, anche nel caso di variazione delle risorse finanziarie disponibili determinata da variazioni di bilancio.

1 quater. Nell'adozione dei programmi di cui al comma 1, la Giunta regionale può individuare le unità previsionali di base e i capitoli di spesa per i quali le scelte di gestione delle risorse finanziarie sono delegate ai direttori regionali e ai direttori di servizio autonomo.

2. La Giunta regionale verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite. A tali fini esercita funzioni di alta vigilanza avvalendosi degli strumenti di controllo interno ovvero della consulenza di società specializzate, per verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico.

3. Gli Assessori garantiscono il necessario coordinamento fra le strutture cui sono preposti e l'organo di direzione politica al fine della valutazione e della corretta attuazione dei programmi e delle direttive generali stabilite dalla Giunta regionale. Gli Assessori a tali fini verificano costantemente la corrispondenza dell'attività di gestione degli uffici con gli indirizzi politici definiti dalla Giunta regionale.

4. Quando leggi e regolamenti individuano in capo al Presidente della Giunta regionale, alla Giunta regionale o agli Assessori regionali competenze che la presente legge riserva ad organi diversi, le relative disposizioni si intendono riferite a questi ultimi.

5. In deroga al disposto di cui al comma 4 e fino all'adeguamento delle leggi regionali di settore, i provvedimenti che non comportano impegno di spesa continuano ad essere adottati dagli organi e secondo le modalità previsti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I criteri di applicazione del principio di separazione tra la funzione di direzione politica e quella di direzione amministrativa nell'ambito del Consiglio regionale sono definiti con il regolamento previsto dall'articolo 118 del Regolamento interno.

Nota all'articolo 12

- La legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, reca: «Interventi per la promozione e lo sviluppo dei traffici di interesse della Regione Friuli-Venezia Giulia nonché dell'autotrasporto merci in conto terzi».

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 14 dicembre 1979, n. 72

(«Provvidenze regionali a favore delle imprese concessionarie degli autoservizi internazionali»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

La misura dei contributi da erogarsi a ciascuna impresa è ragguagliata al numero degli agenti impiegati per l'esercizio *dei servizi* internazionali indicati nell'articolo 1.

Per ciascuna autolinea, avuto riguardo al disavanzo di gestione ritenuto ammissibile, potrà essere inoltre corrisposto un contributo per autobus/Km limitatamente ai percorsi svolgentisi in territorio nazionale, salvo che si tratti di autolinee che non esplicano servizio locale sul percorso in territorio estero nel qual caso il contributo va esteso all'intero percorso.

Note all'articolo 14

- Il testo dell'articolo 5, comma 61, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1999)»), è il seguente:

Art. 5

(Interventi nel settore dell'edilizia abitativa, del territorio e dei trasporti)

(omissis)

61. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Barcis per le opere di sistemazione e messa in sicurezza delle strade comunali di interesse turistico.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 («Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»), è il seguente:

Art. 42

(Rendicontazione di incentivi a soggetti pubblici)

1. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa ad incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, i Comuni, Province, Comunità montane, Consorzi fra Enti locali, Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, Università ed Enti di ricerca di diritto pubblico devono presentare, nei termini previsti dal decreto di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario comunale o provinciale, o dal funzionario che svolge la funzione equipollente, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

2. Nel caso di incentivi per la realizzazione di opere pubbliche, oltre alla dichiarazione di cui al comma 1, sono richiesti esclusivamente i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.

3. L'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Questi ultimi sono sottoscritti dai soggetti indicati al comma 1.

Note all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 («Legge quadro in materia di lavori pubblici»), come da ultimo modificato dall'articolo 9, commi 36, 37, 38 e 40, della legge 415/1998, è il seguente:

Art. 24

(Trattativa privata)

1. L'affidamento a trattativa privata è ammesso per i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi:

a) lavori di importo complessivo non superiore a 300.000 ECU, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dell'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

b) lavori di importo complessivo superiore a 300.000 ECU, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti;

c) appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 ECU, per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche

decorate di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e comunicati all'Osservatorio dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.

3. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono possedere i requisiti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata.

4. Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine dell'applicazione del presente articolo.

5. L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma 1, lettera b), avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto.

6. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 200 mila ECU, fatti salvi i lavori del Ministero della difesa che vengono eseguiti in economia a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare, disciplinati dal regolamento per l'attività del Genio militare di cui all'articolo 3, comma 7 bis.

7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato a trattativa privata, non può essere assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera.

8. (abrogato)

- Per il testo dell'articolo 22 della legge regionale 22/1987, vedi nota all'articolo 4.

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 22/1987 è il seguente:

Art. 16

(Interventi finanziari per la predisposizione dei Piani regolatori dei porti di competenza regionale)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a contribuire, fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile, alle spese necessarie all'elaborazione dei Piani regolatori dei porti di competenza regionale e loro varianti.

2. I contributi di cui al comma 1 vengono concessi, erogati e rendicontati con le speciali procedure di cui agli articoli 19 e 20.

Nota all'articolo 18

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20 («Norme urgenti in materia di personale»), come da ultimo modificato dall'articolo 17, comma 2, della legge regionale 4/2000, è il seguente:

Art. 8

(Assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato mediante prova selettiva)

1. Per l'attuazione della riforma dell'assetto organizzativo delle strutture e del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali nonché per fare fronte agli adempimenti derivanti da accresciute e nuove competenze, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale, con rapporto di lavoro a tempo determinato, per un numero massimo di 88 unità nella qualifica funzionale di consigliere, di cui 14 nel profilo professionale di consigliere giuridico amministrativo legale, 18 nel profilo professionale di consigliere finanziario contabile economico, 8 nel profilo professionale di consigliere programmatico statistico, 10 nel profilo professionale di conservatore del Libro fondiario, 10 nel profilo professionale di consigliere ispettore forestale, 2 nel profilo professionale di consigliere geologo, 20 nel profilo professionale di consigliere ingegnere, 6 nel profilo professionale di consigliere urbanista. Il rapporto di lavoro ha durata biennale, prorogabile per particolari esigenze per un ulteriore biennio.

2. L'assunzione del personale avviene mediante valutazione di titoli nonché superamento di una prova scritta, anche a risposta sintetica, vertente sui seguenti argomenti:

a) ante) per il profilo professionale di consigliere giuridico amministrativo legale: risoluzione di quesiti in materia di diritto costituzionale, diritto amministrativo e ordinamento della Regione Friuli-Venezia Giulia;

a) per il profilo professionale di consigliere finanziario contabile econo-

mico: risoluzione di quesiti in materia di contabilità pubblica, amministrazione del patrimonio, scienza delle finanze;

b) per il profilo professionale di consigliere programmatico statistico: risoluzione di quesiti in materia di economia politica, politica economica, statistica metodologica ed economica;

c) per il profilo professionale di conservatore del Libro fondiario: risoluzione di quesiti in materia di pubblicità immobiliare e diritto privato con particolare riguardo ai Libri II, III, IV e VI del Codice civile, diritto tavolare;

d) per il profilo professionale di consigliere ispettore forestale: risoluzione di quesiti in materia di selvicoltura, botanica forestale, ecologia;

e) per il profilo professionale di consigliere geologo: risoluzione di quesiti in materia di geologia generale ed applicata, geografia fisica con particolare riguardo al Friuli-Venezia Giulia, legislazione fondamentale in materia geologica;

f) per il profilo professionale di consigliere ingegnere: risoluzione di quesiti in materia di edilizia pubblica e privata, viabilità, idraulica;

g) per il profilo professionale di consigliere urbanista: risoluzione di quesiti in materia di pianificazione urbana e territoriale, edilizia pubblica e privata.

2 bis. I titoli di studio e di abilitazione richiesti per le assunzioni a contratto in ciascun profilo professionale sono i seguenti:

PROFILO PROFESSIONALE TITOLO DI STUDIO

Consigliere giuridico amministrativo legale	Diploma di laurea in giurisprudenza scienze politiche economia e commercio
Consigliere finanziario contabile economico	Diploma di laurea in giurisprudenza scienze politiche economia e commercio scienze economiche scienze economiche e bancarie scienze statistiche
Consigliere programmatico statistico	Diploma di laurea in giurisprudenza scienze politiche economia e commercio scienze economiche scienze economiche e bancarie scienze statistiche
Conservatore del Libro fondiario	Diploma di laurea in giurisprudenza scienze politiche economia e commercio
Consigliere ispettore forestale	Diploma di laurea in scienze agrarie scienze forestali scienze naturali ingegneria scienze geologiche scienze biologiche
Consigliere geologo	Diploma di laurea in scienze geologiche ingegneria mineraria scienze forestali
Consigliere ingegnere	Diploma di laurea in ingegneria architettura e relativo diploma di abilitazione all'esercizio della professione o, nei casi consentiti dalla legge, certificato di abilitazione provvisoria
Consigliere urbanista	Diploma di laurea in ingegneria architettura urbanistica e relativo diploma di abilitazione all'esercizio della professione, qualora previsto, o, nei casi consentiti dalla legge, certificato di abilitazione provvisoria

3. Fermo restando il disposto di cui al comma 2 bis, ai fini dell'assunzione i candidati devono possedere i requisiti generali richiesti per l'accesso agli

impieghi dalla normativa regionale o, in carenza, dalla normativa statale vigente in materia.

3 bis. Ai fini dell'assunzione, i titoli valutabili di cui al comma 2 sono i seguenti:

a) punteggio conseguito nel diploma di laurea pari o superiore a punti 100:

100:	punti	0,20
101:	punti	0,40
102:	punti	0,60
103:	punti	0,80
104:	punti	1
105:	punti	1,20
106:	punti	1,40
107:	punti	1,60
108:	punti	1,80
109:	punti	2
110:	punti	2,20
110 e lode:	punti	2,40

b) superamento di esami professionali di Stato, qualora non richiesto come requisito per l'accesso, e corsi universitari post-laurea con esame finale in materie attinenti il profilo professionale di accesso (punti 0,50 per ciascun titolo fino a un massimo di punti 1,50); i corsi universitari post-laurea sono considerati validi solo se effettuati presso Università che rilascino titoli di studio riconosciuti. Gli stessi corsi inoltre devono avere durata almeno pari ad un anno accademico;

c) servizio prestato presso pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in qualifiche o livelli equiparati alla qualifica funzionale di consigliere (punti 0,05 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 1,20). Il servizio prestato in attività di insegnamento sarà valutato solo se effettuato almeno in scuole secondarie di secondo grado e in materie attinenti lo specifico profilo professionale di accesso con orario pieno.

3 ter. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti, e gli adempimenti delle commissioni giudicatrici sono disciplinati dalla normativa regionale vigente in materia o, in carenza, dal Capo I del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le Commissioni giudicatrici sono nominate con deliberazione della Giunta regionale e sono composte da un dipendente regionale con qualifica di dirigente e anzianità di almeno cinque anni nella qualifica medesima, con funzioni di presidente, e da due esperti estranei all'Amministrazione regionale. Le funzioni di segreteria sono assolve da dipendenti regionali di qualifica non inferiore a quella di segretario.

5. Non possono far parte delle Commissioni giudicatrici coloro che siano componenti degli organi di direzione politica dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali e strumentali della Regione, che ricoprano cariche politiche elettive e che siano membri di organismi direttivi sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

6. Per la valutazione della prova la commissione ha a disposizione 10 punti; il punteggio minimo per il superamento dell'esame è di punti 7. Le graduatorie di merito, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, sono predisposte sulla base della somma del punteggio ottenuto dai candidati nella prova scritta e di quello attribuito ai titoli. A parità di punteggio totale la preferenza è determinata, nell'ordine, dal maggior punteggio ottenuto nella prova scritta e dal maggior punteggio ottenuto nella valutazione delle singole categorie di titoli di cui al comma 3 bis. In quest'ultimo caso la priorità è data, rispettivamente, ai titoli di cui alla lettera a), alla lettera c) ed alla lettera b) del comma 3 bis.

7. Al personale assunto ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla legge regionale 31/1988 e successivi provvedimenti esecutivi per il personale assunto con contratto di lavoro a termine.

8. Qualora tra i vincitori vi siano dipendenti regionali, i medesimi sono collocati nella qualifica funzionale di consigliere del ruolo unico regionale anche in soprannumero; i posti eventualmente in soprannumero sono riassorbiti in relazione al progressivo verificarsi della relativa disponibilità nell'organico del ruolo unico regionale.

8 bis. In relazione al disposto di cui al comma 8 non sono ricompresi nel numero massimo di unità assumibili con rapporto di lavoro a tempo determi-

nato i dipendenti regionali risultati vincitori, con conseguente scorrimento della relativa graduatoria sino alla copertura dei posti in tal modo ancora disponibili.

Nota all'articolo 20

- Il testo dell'articolo 5, comma 158, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2001)»), è il seguente:

Art. 5

(Progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori dell'edilizia e dei trasporti)

(omissis)

158. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella D allegata alla presente legge, con esclusione di quelli indicati al comma 157, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 106

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale in data 4 novembre 1999;
- assegnato alla IV Commissione permanente in data 10 novembre 1999;
- esaminato dalla IV Commissione permanente nelle sedute del 30 novembre 1999, 27 gennaio 2000, 17 febbraio 2000, 6 luglio 2000, nonché nella seduta del 13 marzo 2001 e approvato, in tale ultima seduta, dalla Commissione medesima, a maggioranza, con modifiche, con relazioni, di maggioranza, della consigliera Seganti e, di minoranza, del consigliere Puiatti;
- esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute anti-meridiana e pomeridiana del 15 maggio 2001, e approvato, in tale ultima seduta, dal Consiglio medesimo, a maggioranza, con modifiche;
- comunicata la non opposizione del Governo all'ulteriore corso con nota del Commissario del Governo di data 19 giugno 2001, n. 19/2-525/2001 Gab.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
4 maggio 2001, n. 0149/Pres.

Regolamento recante la determinazione delle disposizioni sui corsi professionali abilitanti per l'iscrizione al REC di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 287/1991 e modificazioni al Regolamento adottato con decreto n. 0146/Pres. del 7 maggio 1999. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge 25 agosto 1991, n. 287, recante «aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi», la quale, all'articolo 2, comma 2, lettera c), prescrive, ai fini dell'iscrizione nel Registro esercenti il commercio (REC), l'aver frequentato fra l'altro con esito positivo appositi corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle Regioni;

VISTA la legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, la quale, all'articolo 13, comma 48, prevede che i corsi professionali abilitanti per l'iscrizione al REC siano organizzati in via prioritaria dai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all'articolo 11 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, ovvero dalle Camere di Commercio in caso di loro non costituzione, secondo le modalità di esecuzione stabilite con decreto del Presidente della Regione;

RITENUTO pertanto di determinare le disposizioni attuative di quanto prescritto all'articolo 13, comma 48, della citata legge regionale 13/2000;

RITENUTO inoltre di apportare le necessarie modifiche, ai fini del coordinamento normativo, anche al decreto del Presidente della Regione del 7 maggio 1999, n. 0146 (Regolamento recante la disciplina dei corsi professionali per l'idoneità all'esercizio della vendita del settore merceologico alimentare, requisiti del preposto e verifica requisiti dell'attività all'ingrosso di cui alla legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, articolo 5, commi 5, 6 e 9), registrato alla Corte dei conti in data 18 giugno 1999 (registro 1, foglio 212);

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

VISTA la deliberazione giuntale n. 1265 del 20 aprile 2001;

DECRETA

1. E' approvato il «Regolamento recante la determinazione delle disposizioni sui corsi professionali abilitanti per l'iscrizione al REC di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 287/1991 e modificazioni al decreto del Presidente della Regione del 7 maggio 1999, n. 0146» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 4 maggio 2001

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 12 giugno 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 226.*

Regolamento recante la determinazione delle disposizioni sui corsi professionali abilitanti per l'iscrizione al REC di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 287/1991 e modificazioni al decreto del Presidente della Regione del 7 maggio 1999, n. 146.

Art. 1

(Organizzazione dei corsi professionali)

1. Ai sensi di quanto prescritto dalla legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, articolo 13, comma 48, i corsi professionali abilitanti per l'iscrizione al Registro esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, sono organizzati dai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all'articolo 11 della legge regionale 8/1999 secondo le modalità del presente Regolamento.

Art. 2

(Materie dei corsi professionali)

1. I corsi hanno per oggetto le seguenti materie:

- a) disciplina igienico-sanitaria degli alimenti, delle attrezzature e degli ambienti di lavorazione e commercializzazione delle tecniche di conservazione, manipolazione e trasformazione e dell'autocontrollo (HACCP);
- b) merceologia alimentare e cenni di dietetica applicata;
- c) amministrazione e contabilità aziendale;
- d) legislazione del lavoro e previdenziale;
- e) disciplina legislativa in materia di pubblici esercizi, cenni di legislazione penale e norme a tutela dei consumatori;
- f) legislazione tributaria e fiscale.

Art. 3

(Durata dei corsi e Commissione d'esame)

1. La durata dei corsi non potrà essere inferiore ad un totale di 70 ore.

2. E' obbligatoria la frequenza per un minimo di 55 ore di lezione.

3. L'idoneità per l'iscrizione ai sensi dell'articolo 1 viene conseguita sostenendo una prova finale davanti alla Commissione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione n. 146/1999.

Art. 4

(Competenze delle C.C.I.A.A.)

1. Qualora i corsi di cui all'articolo 1 non vengano tempestivamente organizzati dai soggetti di cui all'articolo 1 medesimo, i corsi stessi verranno organizzati con le medesime modalità e con i medesimi contenuti dalle C.C.I.A.A.

Art. 5

(Modificazioni all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 146/1999)

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Regione n. 146/1999, la lettera d) è sostituita come segue: «d) da un rappresentante del Centro di assistenza tecnica alle imprese commerciali che organizza il corso».

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nel caso di Commissioni già costituite ai sensi della previgente normativa.

3. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione n. 146/1999 è aggiunto il seguente comma 4:

«4. Nel Decreto di cui al comma 3 sono nominati i componenti effettivi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2, nonché i loro supplenti».

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 maggio 2001, n. 0187/Pres.

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti della Direzione regionale dell'ambiente. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale, ed annuale della Regione (legge finanziaria 2001)», ed in particolare l'articolo 8, comma 52, il quale dispone tra l'altro che le Direzioni regionali provvedano per le proprie esigenze operative correnti sono autorizzate a sostenere spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line;

VISTO il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato», ed in particolare l'articolo 8, comma 1;

VISTA altresì la circolare n. 5/2001, con la quale la

Ragioneria generale ha fornito indicazioni in ordine all'ambito di applicazione ed alla corretta interpretazione della normativa regionale più sopra indicata, individuando, tra l'altro, la necessità di adottare un apposito Regolamento per la disciplina di tali tipi di spese, ed in particolare per la determinazione dei limiti delle facoltà conferite al Funzionario delegato, delle modalità di erogazione delle spese, delle autorizzazioni necessarie, dei metodi di giustificazione delle spese effettuate e dei modi di pagamento;

VISTO il testo di «Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti» predisposto dalla Direzione regionale dell'ambiente;

RITENUTO di provvedere al riguardo per le spese concernenti la Direzione regionale dell'ambiente;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1594 dell'11 maggio 2001;

DECRETA

1. E' approvato il «Regolamento per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti della Direzione regionale dell'ambiente», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 22 maggio 2001

per Il Presidente:
IL VICE PRESIDENTE: CIANI

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 11 giugno 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro I, foglio 225*

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line per le esigenze operative correnti della Direzione regionale dell'ambiente, ai sensi

dell'articolo, 8 - comma 52 - della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4.

Art. 1

(Spese della Direzione regionale dell'ambiente)

1. Le spese dirette che la Direzione regionale dell'ambiente sostiene ai sensi dell'articolo 8, commi, 52 e 53, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, sono regolate dalle seguenti disposizioni.

2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1 quelle per l'acquisto di:

- a) attrezzature d'ufficio quali attrezzature informatiche varie, personal computer, anche portatili, stampanti e materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo; forniture di pannelli e lavagne luminose;
- b) materiali e attrezzature d'ufficio quali video-registratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione, nonché strumenti audiovisivi e televisivi e relativi accessori, macchine da calcolo; materiali di ricambio, di consumo, ausiliario e accessorio nonché prestazioni di installazione, manutenzione e riparazione per tutto quanto precede;
- c) libri, riviste e pubblicazioni cosiddetti di facili consumo o acquistati per essere distribuiti ai dipendenti quale strumento di lavoro, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e quotidiani;
- d) materiali e attrezzature d'ufficio il cui acquisto risulti urgente ed indifferibile;
- e) altri beni che formino oggetto di periodica fornitura da parte della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, nei casi in cui l'acquisto risulti indifferibile o urgente.

3. Le spese di cui al comma 2 sono eseguite entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 2

(Limiti di importo)

1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi del presente Regolamento non può superare lire 20.000.000 (euro 10.329,14) al netto di ogni onere fiscale.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 1.

Art. 3

(Competenze per l'esecuzione delle spese)

1. Il Direttore regionale dell'ambiente dispone le

spese di cui, all'articolo 1, incaricando il dipendente di cui all'articolo 8, commi 52 e 53, della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4, nella veste di Funzionario delegato, di provvedere alla relativa esecuzione.

Art. 4

Modalità di esecuzione delle spese

1. Salvo quanto è disposto all'articolo 5, per l'esecuzione delle spese di cui all'articolo 1 sono richiesti preventivi o offerte ad almeno tre soggetti.

2. I preventivi di cui al comma precedente contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di ritardi o inadempienze nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'Amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico-qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto più conveniente secondo i criteri indicati dal comma 3.

5. La procedura si intende validamente esperita anche qualora pervenga una sola offerta.

6. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 5

(Ricorso ad un determinato contraente)

1. E' consentito il ricorso ad un determinato contraente:

- a) nei casi di unicità, specificità o di urgenza della fornitura;
- b) quando successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;
- c) qualora la spesa non superi l'importo di lire 5.000.000 (euro 2.582,28) al netto di ogni onere fiscale;
- d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;
- e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;

f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'Amministrazione regionale, di forniture omogenee nei limiti di quanto necessario.

2. Ai fini del presente articolo è richiesto il parere di congruità espresso, a seconda della fornitura richiesta, dal Direttore del servizio competente per materia ai sensi della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6

(Ordinazione dei beni)

1. L'ordinazione dei beni è effettuata dal Funzionario delegato su disposizione del Direttore regionale dell'ambiente, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni, contenente gli elementi di cui all'articolo 4, comma 2, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'Amministrazione.

Art. 7

(Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese)

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal Funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che dovranno essere munite dell'attestazione della regolarità della fornitura da parte del Funzionario delegato stesso.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale intestate al Funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Il Funzionario delegato provvederà alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 8

(Gestione dei beni mobili)

1. Al Vice consegnatario della Direzione regionale dell'ambiente è affidata la gestione dei beni di cui all'articolo 1, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 9

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal pre-

sente Regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del Regolamento di contabilità dello Stato.

VISTO: IL VICE PRESIDENTE: CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 maggio 2001, n. 0195/Pres.

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio per le esigenze operative correnti della Direzione regionale della formazione professionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 52, della legge regionale 4/2001. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2001)», ed in particolare l'articolo 8, comma 52, il quale dispone che «Per le proprie esigenze operative correnti le Direzioni regionali e i Servizi autonomi sono autorizzati a sostenere spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale con qualifica non inferiore a segretario a specifici corsi di aggiornamento professionale»;

VISTO il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato», ed in particolare l'articolo 8, comma 1;

VISTA la circolare n. 5/2001, con la quale la Ragioneria generale ha fornito indicazioni in ordine all'ambito di applicazione ed alla corretta interpretazione della normativa regionale sopra richiamata, individuando, tra l'altro, la necessità di adottare un apposito Regolamento per disciplinare le spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ed in particolare per determinare i limiti delle facoltà conferite al Funzionario delegato, le modalità di erogazione delle spese, le autorizzazioni necessarie, i metodi di giustificazione delle spese effettuate ed i modi di pagamento;

RITENUTO di provvedere al riguardo per le spese concernenti la Direzione regionale della formazione professionale;

SENTITI i competenti Comitanti dipartimentali nella seduta del 13 aprile 2001;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale;

SU CONFORMI deliberazioni della Giunta regionale n. 1196 del 13 aprile 2001 e n. 1677 dell'11 maggio 2001;

DECRETA

E' approvato, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, il «Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio per le esigenze operative correnti della Direzione regionale della formazione professionale ai sensi dell'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 24 maggio 2001

per Il Presidente:

IL VICE PRESIDENTE: CIANI

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 11 giugno 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 224*

Regolamento per l'acquisto ed attrezzature d'ufficio per le esigenze operative correnti della Direzione regionale della formazione professionale ai sensi dell'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4.

Art. 1

*(Spese della Direzione regionale della
formazione professionale)*

1. Le spese dirette che la Direzione regionale della formazione professionale sostiene ai sensi dell'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, sono regolate dalle seguenti disposizioni.

2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1 quelle per l'acquisto di:

- a) personal computer, anche portatili, stampanti e materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo nonché strumenti informatici di ogni altro tipo e relativi accessori;
- b) materiali ed attrezzature d'ufficio, quali video-registratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione, nonché strumenti audiovisivi e televisivi di ogni altro tipo e relativi accessori;
- c) macchine da calcolo ed altre macchine d'ufficio, nonché ogni altro dispositivo o bene che si renda necessario, e che non rientri nelle ordinarie tipologie dei beni forniti dalla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio; materiali di ricambio, di consumo, ausiliario e accessorio, nonché

prestazioni di installazione, manutenzione e riparazione, per tutto quanto precede;

- d) libri, riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti ai dipendenti quale strumento di lavoro, e quotidiani, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, anche mediante abbonamento;
- e) altri beni che formino oggetto di periodica fornitura da parte della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, nei casi in cui l'acquisto risulti indifferibile e/o urgente.

3. Le spese di cui al comma 2 sono eseguite entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

4. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi del presente Regolamento non può essere superiore a 10.400 euro (lire 20.137.208), al netto di ogni onere fiscale.

5. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal precedente comma.

Art. 2

(Competenze per l'esecuzione delle spese)

1. Il Direttore regionale della formazione professionale dispone le spese di cui all'articolo 1, incaricando il dipendente di cui all'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, nella veste di Funzionario delegato, di provvedere alla relativa esecuzione.

Art. 3

(Modalità di esecuzione delle spese)

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, per l'esecuzione delle spese di cui all'articolo 1 sono richiesti preventivi od offerte ad almeno tre soggetti.

2. I preventivi di cui al comma precedente contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di ritardi o inadempienze, nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'Amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico-qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto più conveniente, secondo i criteri indicati dal comma 3.

5. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 4

(Ricorso ad un determinato contraente)

1. E' consentito il ricorso ad un determinato contraente:

- nei casi di unicità o specificità o urgenza della fornitura;
- quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;
- qualora la spesa non superi l'importo di 2.600 euro (lire 5.034.302) al netto di ogni onere fiscale;
- quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;
- per l'affidamento dei forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;
- per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'Amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Salvi i casi di cui alle lettere c) e d), ai fini del presente articolo è richiesto il parere di congruità espresso, in relazione alla fornitura richiesta, dal Direttore del servizio competente per materia ai sensi della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5

(Ordinazione dei beni)

1. L'ordinazione dei beni è effettuata dal Funzionario delegato su disposizione del Direttore regionale della formazione professionale, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni, contenente gli elementi di cui all'articolo 3, comma 2, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'Amministrazione.

Art. 6

(Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese)

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal Funzionario delegato, in base a fatture o note di addebito

munito dell'attestazione della regolarità della fornitura da parte del Funzionario delegato medesimo.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale, intestate al Funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il Funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito di cui al comma 2.

4. Il Funzionario delegato provvede alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 7

(Gestione dei beni mobili)

1. Al Vice consegnatario della Direzione regionale della formazione professionale è affidata la gestione dei beni di cui all'articolo 1, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 8

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del Regolamento di contabilità dello Stato.

VISTO: IL VICE PRESIDENTE: CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 maggio 2001, n. 198/Pres.

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line per le esigenze operative correnti della Direzione regionale del commercio e del turismo. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 8, commi 52 e 53, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, con il quale sono state introdotte nuove disposizioni relative a spese da poter sostenere tramite aperture di credito a favore di Funzionari delegati;

TENUTO CONTO che per rendere più celere la procedura da seguire per sostenere spese di modesto importo per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, la Giunta regionale - nell'ambito dei Programmi della Direzione regionale del commercio e del turismo per l'anno 2001 - ha individuato, con delibera-

zione n. 688 del 9 marzo 2001, quale procedura da adottare quella dell'apertura di credito a favore di Funzionari delegati;

ATTESO che devesi pertanto adottare un Regolamento che precisi fra l'altro, i limiti delle facoltà conferite ai singoli funzionari delegati, le modalità di erogazione delle spese, le autorizzazioni necessarie, i metodi di giustificazione delle spese effettuate, i modi con cui provvedere ai pagamenti;

SENTITO il Comitato dipartimentale per le attività economico-produttive che nella seduta del 9 marzo 2001 ha espresso parere favorevole sul testo regolamentare in merito predisposto;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione giunta n. 689 del 9 marzo 2001 come integrata con successiva delibera n. 1679 dell'11 maggio 2001;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico ivi compreso l'accesso a pagamento a dati on-line, per le esigenze operative correnti della Direzione regionale del commercio e del turismo», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 24 maggio 2001

per Il Presidente:
IL VICE PRESIDENTE: CIANI

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 11 giugno 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro I, foglio 223*

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line per le esigenze operative correnti della Direzione regionale del commercio e del turismo.

Art. 1

(Spese della Direzione regionale del commercio e del turismo)

1. Le spese dirette che la Direzione regionale del

commercio e del turismo sostiene ai sensi dell'articolo 8, commi 52 e 53, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 sono regolate dalle seguenti disposizioni.

2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1 quelle per l'acquisto di:

- a) attrezzature d'ufficio quali attrezzature informatiche varie, personal computer portatili, stampanti anche a colori e materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo; forniture di pannelli, lavagne luminose;
- b) materiali e attrezzature d'ufficio quali video-registratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione; macchine da calcolo; materiali di ricambio, di consumo, ausiliario e accessorio nonché prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto precede;
- c) libri, riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti agli impiegati quale strumento di lavoro, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e quotidiani;
- d) materiali e attrezzature d'ufficio il cui acquisto risulti urgente ed indifferibile.

3. Le spese di cui al comma 2 sono eseguite entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 2

(Limiti di importo)

1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi del presente Regolamento non può superare lire 10.000.000 (5.164,56 euro) al netto di ogni onere fiscale.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 1.

Art. 3

(Competenze per l'esecuzione delle spese)

1. Il Direttore regionale dispone le spese di cui all'articolo 1, incaricando il dipendente di cui all'articolo 8, commi 52 e 53, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 nella veste di Funzionario delegato, di provvedere alla relativa esecuzione.

Art. 4

(Modalità di esecuzione delle spese)

1. Salvo quanto è disposto dall'articolo 5, per l'esecuzione delle spese di cui all'articolo 1 sono richiesti preventivi o offerte ad almeno tre soggetti.

2. I preventivi di cui al comma precedente contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di ritardi o inadempienze nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'Amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione. Nel caso di attrezzature informatiche deve essere richiesta una verifica tecnica preventiva al Servizio per il Sistema Informativo Regionale.

4. Fra i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto più conveniente secondo i criteri indicati dal comma 3. Nel caso di attrezzature informatiche deve comunque essere acquisito l'apposito parere di congruità espresso dal Servizio per il sistema informativo regionale.

5. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 5

(Ricorso ad un determinato contraente)

1. E' consentito il ricorso a un determinato contraente:

- a) nei casi di unicità, specificità o di urgenza delle forniture;
- b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;
- c) qualora la spesa non superi l'importo di lire 5.000.000 (2.582,28 euro) al netto di ogni onere fiscale;
- d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato (ad es. giornali);
- e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;
- f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'Amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Ai fini del presente articolo è richiesto il parere di congruità espresso, a seconda della fornitura richiesta, dal Direttore del servizio competente per materia ai sensi della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 6

(Ordinazione dei beni)

1. L'ordinazione dei beni è effettuata dal Direttore regionale, su proposta del Funzionario delegato, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni, contenente gli elementi di cui all'articolo 4, comma 2, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'Amministrazione.

Art. 7

(Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese)

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal Funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che dovranno essere munite dell'attestazione della regolarità della fornitura da parte del Direttore regionale.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale intestate al Funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il Funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Il Funzionario delegato provvederà alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 8

(Gestione dei beni mobili)

1. Al vice consegnatario della Direzione regionale è affidata la gestione dei beni di cui all'articolo 1, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 9

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del Regolamento di contabilità dello Stato.

VISTO: IL VICE PRESIDENTE: CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
6 giugno 2001, n. 0215/Pres. (Estratto).

Approvazione del nuovo Regolamento edilizio del Comune di Dogna.

Con decreto del Presidente della Regione n.

0215/Pres. di data 6 giugno 2001 è stato approvato il nuovo Regolamento edilizio del Comune di Dogna.

Copia autenticata del decreto, assieme agli atti relativi, sarà depositata negli Uffici comunali a libera visione del pubblico.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
13 giugno 2001, n. 0218/Pres.

Legge regionale 6/1970. Sottocommissione provinciale per l'artigianato di Gorizia. Sostituzione di un componente e del Segretario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 043/Pres. del 19 febbraio 2001 con il quale è stata costituita, all'interno della Commissione provinciale per l'artigianato di Gorizia, la I Sottocommissione, ai sensi del comma 3, articolo 9 della legge regionale 6/1970 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il verbale della seduta della Commissione provinciale per l'artigianato di Gorizia del 14 maggio 2001, in cui è stato nominato componente della I Sottocommissione il dott. Marcello Bandelli, funzionario dell'I.N.P.S. di Gorizia, già nominato componente della Commissione provinciale per l'artigianato di Gorizia con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0136/Pres. del 4 maggio 2001, in sostituzione del dott. Biagio Giaccone, trasferito alla sede provinciale dell'I.N.P.S. di Udine;

VERIFICATO il possesso dei requisiti da parte del funzionario della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Gorizia nonché l'assenza di cause ostative alla nomina;

VISTA la nota prot. n. 444 del 4 aprile 2001 con la quale la C.C.I.A.A. di Gorizia comunicava che la Giunta camerale, nella riunione del 20 marzo 2001, ha nominato Segretario della Commissione provinciale per l'artigianato di Gorizia e della I Sottocommissione la dott.ssa Raffaella Visintin, in sostituzione della dott.ssa Annalisa Castagnaviz;

RITENUTO di provvedere in seno alla I Sottocommissione della Commissione provinciale per l'artigianato di Gorizia alle sostituzioni del Componente dell'I.N.P.S. e del Segretario;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1873 del 3 maggio 2001;

DECRETA

- Il dott. Marcello Bandelli è nominato Componente della I Sottocommissione della Commissione provin-

ziale per l'artigianato di Gorizia, in sostituzione del dott. Biagio Giaccone.

- La dott.ssa Raffaella Visintin, in servizio presso la C.C.I.A.A. di Gorizia, è nominata segretario della I Sottocommissione della Commissione provinciale per l'artigianato di Gorizia, ai sensi dell'articolo 10 ter, comma 8, della legge regionale 6/1970 e successive modificazioni ed integrazioni, in sostituzione della dott.ssa Annalisa Castagnaviz.

- Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, li 13 giugno 2001

per il Presidente:
IL VICE PRESIDENTE: CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
13 giugno 2001, n. 0219/Pres.

Legge regionale 30/1999, articolo 24, comma 1, lettera g). Delega alle Amministrazioni provinciali per l'organizzazione dei corsi abilitativi all'esercizio venatorio e all'esercizio della caccia di selezione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia»;

VISTO in particolare l'articolo 24, comma 1, lettera g), della legge medesima, che prevede, fra le attribuzioni delle Province in materia di gestione della fauna, l'organizzazione, su delega della Regione, dei corsi abilitativi all'esercizio venatorio e all'esercizio della caccia di selezione;

VISTO che l'abilitazione all'esercizio della caccia di selezione è disciplinata dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14, così come modificato dall'articolo 43, comma 13, della legge regionale n. 30/1999, che prevede che possono esercitare la caccia di selezione coloro i quali abbiano frequentato un apposito corso da effettuarsi ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera g) della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30;

VISTO che l'articolo 12 del decreto del Presidente della Giunta regionale 27 giugno 1988, n. 0270/Pres., nel prevedere che il Comitato provinciale della caccia deve organizzare almeno ogni due anni il corso di cui al suddetto articolo 5, per specie oggetto di caccia selettiva nel territorio di competenza, precisa che tale corso dovrà constare come minimo di 10 lezioni e che per il rilascio dell'attestato di frequenza è necessaria la comprovata presenza da parte dell'interessato ad almeno 8 lezioni del corso stesso;

VISTO che il suddetto comma 1 dell'articolo 5 è stato interpretato dall'articolo 11 comma 1 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, nel senso che possono esercitare la caccia di selezione coloro i quali siano in possesso dell'attestato di frequenza con profitto al corso effettuato a cura di una Amministrazione provinciale del Friuli-Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 24 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, così come modificato dall'articolo 43 comma 35 della legge regionale n. 30/1999, che dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima per l'ottenimento dell'attestato di frequenza con profitto al corso di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 14/1987, è necessario il superamento di una prova scritta a risposta sintetica a quesiti plurimi sul programma oggetto del corso medesimo;

VISTO che, per quanto concerne l'abilitazione all'esercizio venatorio, la disciplina è dettata dall'articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56, così come modificato dall'articolo 43, commi 2 e 3 della legge regionale 30/1999, e dall'articolo 11, comma 7 della legge regionale 13/2000, che stabilisce che per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è necessario il superamento di un esame, da sostenere presso una Commissione della Provincia nel territorio della cui competenza il candidato ha la residenza, per accedere al quale è necessaria la frequenza di un apposito corso organizzato dall'Amministrazione provinciale competente;

VISTO l'articolo 3 della citata legge regionale 56/1986, così come modificato dall'articolo 43, comma 4, della legge regionale n. 30/1999, che disciplina il suddetto esame di abilitazione all'esercizio venatorio, demandando a successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato faunistico venatorio regionale, le modalità per lo svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio venatorio ed il programma di esame per le singole materie;

VISTO l'articolo 17 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21, che stabilisce che a decorrere dal 1° luglio 1993 la prova orale per l'esame di abilitazione all'esercizio venatorio di cui al suddetto articolo 3 della legge regionale n. 56/1986 comprende anche la materia riguardante il pronto soccorso e demanda ad un successivo decreto del Presidente della Giunta regionale o assessorile da lui delegato, sentito il Comitato regionale della caccia, la definizione del programma di esame relativamente alle norme di pronto soccorso;

VISTI i decreti del Presidente della Giunta regionale n. 9/CP del 25 marzo 1987 e n. 22/CP del 2 giugno 1987, nonché i decreti assessorili n. 60/CP del 17 agosto 1987, n. 74/CP del 26 novembre 1987, n. 7/CP del 15 marzo 1990 e n. 32/CP dell'1 settembre 1993, con i

quali sono state disciplinate le modalità per lo svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio venatorio ed è stato stabilito il relativo programma di esame;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0130/Pres. del 20 aprile 2000 con il quale le Province sono state delegate, ai sensi dell'articolo 24 comma 1 lettera g) della legge regionale n. 30/1999, ad organizzare, fino al 31 dicembre 2001 i corsi abilitativi all'esercizio venatorio e all'esercizio della caccia di selezione;

RITENUTO di delegare, anche per l'anno 2002, le Amministrazioni provinciali all'organizzazione dei corsi di cui trattasi;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1785 del 24 maggio 2001;

DECRETA

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 24 comma 1 lettera g) della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, le Province sono delegate ad organizzare, fino al 31 dicembre 2002, i corsi abilitativi all'esercizio venatorio e all'esercizio della caccia di selezione.

2. Per l'organizzazione dei corsi e per lo svolgimento degli esami suddetti le Province si devono attenere alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 13 giugno 2001

per il Presidente:

IL VICE PRESIDENTE: CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
13 giugno 2001, n. 0222/Pres.

Legge regionale 47/1996. Rideterminazione delle riduzioni di prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 che, nel consentire la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale, ha stabilito che detto prezzo non sia inferiore a quello praticato negli Stati confinanti, e che inoltre la riduzione del prezzo sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine;

VISTA la legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regio-

nale di data 7 marzo 1997, n. 076/Pres., registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1997, Registro 1, foglio 74, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 del 26 marzo 1997 con il quale è stato suddiviso il territorio regionale in n. cinque fasce e determinata, per ogni fascia, la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine, da lire 800 al litro per la prima fascia, fino a lire 200 al litro per la quinta;

ATTESO che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 049/Pres. di data 19 febbraio 1998, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1998, Registro 1, foglio 74 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 dell'1 aprile 1998 è stata rettificata la fascia attribuita al Comune di Latisana, dalla quinta alla quarta e che detta variazione decorre dall'1 aprile 1998;

VISTO il decreto del Presidente della Regione in data 10 aprile 2001, n. 0107/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 17 del 26 aprile 2001, con il quale, in attuazione del disposto dell'articolo 2 della legge regionale 3/1998, e dell'articolo 2 della legge regionale 4/1999, sulla base delle segnalazioni dell'Ambasciata d'Italia a Lubiana indicative dei prezzi delle benzine nella Repubblica di Slovenia, nonché in relazione ai prezzi praticati nella Regione sono state da ultimo determinate le riduzioni del prezzo delle benzine con decorrenza 14 aprile 2001 e per la durata di mesi due, come di seguito riportato:

<i>Fascia</i>	<i>Riduzione benzina super</i>	<i>Riduzione benzina Senza Piombo</i>
I	495	555
II	460	500
III	365	455
IV	270	375
V	150	260

ATTESO che il prezzo della benzina praticato nella Repubblica di Slovenia a partire dal 12 giugno 2001, come risulta dal telegramma pervenuto dall'Ambasciata italiana a Lubiana in data 12 giugno 2001, è di talleri 184,70 per litro per la benzina super e di talleri 178,30 per litro per la benzina super senza piombo con 95 ottani;

RILEVATO che detti prezzi corrispondono a lire 1.642 per la benzina super ed a lire 1.586 per la benzina super senza piombo in relazione al cambio del tallero con l'euro fissato dalla ECB in data 12 giugno 2001;

ACCERTATO che il prezzo minimo delle benzine praticato in Regione, quale risulta dalle rilevazioni effettuate sui POS alla data dell'11 giugno 2001 è di lire 2.230 per la benzina super e di lire 2.125 per la benzina super senza piombo;

PRESO ATTO che, a far tempo dal 1° luglio 2001, nella Repubblica di Slovenia non sarà più commercializzata la benzina super, come risulta dalla comunicazione dell'Ambasciata d'Italia a Lubiana effettuata in

data 2 febbraio 2001, nonché dal decreto n. 3620 del 21 agosto 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 78 dell'1 settembre 2000;

VISTA la generalità n. 1977 in data 13 giugno 2001, con la quale, dopo aver valutato il documento pervenuto dall'Unione Petrolifera in data 11 giugno 2001, dal quale risulta che le vetture attualmente rifornite con benzina super con piombo possono utilizzare la benzina super senza piombo con almeno 97 ottani debitamente integrate con specifici additivi, la Giunta regionale ha stabilito di mantenere le riduzioni del prezzo per la benzina super anche dopo la cessazione della commercializzazione di tale prodotto nella Repubblica di Slovenia, essendo comparabile la benzina super commercializzata in Italia con la benzina super senza piombo con 98 ottani commercializzata nella repubblica di Slovenia;

ATTESO che il presupposto per la concessione delle riduzioni di prezzo sulle benzine di cui alla legge 549/1995 ed alla legge regionale di attuazione n. 47/1996 è quello di contrastare la rivendita di benzina oltre confine e che pertanto, qualora le riduzioni di prezzo per la benzina super venissero a cessare non sarebbe raggiunta la finalità di legge in quanto, essendo parimenti utilizzabile la benzina super o la benzina super senza piombo a 98 ottani con additivi, il minor costo della benzina super senza piombo a 98 ottani in Slovenia rispetto alla benzina super venduta in regione renderebbe più conveniente il rifornimento oltre confine;

ATTESO che i presunti effetti della gestione delle benzine a prezzo ridotto sul bilancio regionale per l'anno 2001 comporteranno un consistente avanzo il quale, in attuazione del comma 5bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 47/1996, come inserito con il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 11/2000, deve essere prioritariamente utilizzato per ridurre il differenziale di prezzo al consumo tra le diverse fasce per la sola benzina verde;

RITENUTO pertanto di dover:

- stabilire che ai fini della determinazione delle riduzioni di prezzo alla pompa per la benzina super vengano confrontati i prezzi di tale prodotto in regione con i prezzi praticati nella Repubblica di Slovenia per la benzina super senza piombo a 98 ottani;
- rideterminare come sotto riportato le riduzioni di prezzo;

Benzina super

<i>Fascia</i>	<i>Riduzione di prezzo attualmente applicata</i>	<i>Nuova riduzione di prezzo</i>	<i>Variazione</i>
I	495	580	+ 85
II	460	540	+ 80
III	365	430	+ 65
IV	270	315	+ 45
V	150	175	+ 25

Benzina senza piombo

<i>Fascia</i>	<i>Riduzione di prezzo attualmente applicata</i>	<i>Nuova riduzione di prezzo</i>	<i>Variazione</i>
I	555	535	- 20
II	500	500	invariata
III	455	455	invariata
IV	375	375	invariata
V	260	260	invariata

- disporre, in attuazione dell'articolo 4bis della legge regionale n. 47/1996, come inserito con l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 11/2000, che le nuove riduzioni di prezzo rimangano vigenti per un periodo di mesi 2, salvo che entro detto periodo non si verificano variazioni delle condizioni di mercato comportanti la necessità di rideterminarle;

VISTA la legge regionale 18/1996;

ATTESO che, ancorché la Giunta regionale operi in regime di ordinaria amministrazione, sussistono le motivazioni di urgenza ed indifferibilità per l'adozione della deliberazione sottoindicata, dovendo necessariamente definire l'entità delle riduzioni del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale allo scadere del periodo di vigenza di quelle precedentemente definite;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale in data 13 giugno 2001, n. 1978;

DECRETA

Art. 1

In attuazione del disposto dell'articolo 1, comma 3 della legge regionale 47/1996, il quale stabilisce che il prezzo alla pompa delle benzine in regione non sia mai inferiore a quello praticato nello Stato confinante, e si riduca al diminuire della distanza chilometrica dalla sede del Comune di residenza dei beneficiari al valico confinario, e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione di data 10 aprile 2001, n. 0107/Pres., nonché del comma 5bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 47/1996, come inserito con l'articolo 1 della legge regionale n. 11/2000, la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale, è rideterminata come segue:

<i>Fascia</i>	<i>Riduzione benzina super</i>	<i>Riduzione benzina senza piombo</i>
I	580	535
II	540	500 (invariata)
III	430	455 (invariata)
IV	315	375 (invariata)
V	175	260 (invariata)

Art. 2

In attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 47/1996, come inserito con l'articolo 2 comma 2 della legge regionale 11/2000, le riduzioni di prezzo determinate con il precedente articolo 1, resteranno vigenti per un periodo di mesi due, salvo che entro detto periodo non si verificano variazioni delle condizioni di mercato comportanti la necessità di rideterminarle in ragione dell'otto per cento in più o in meno.

Art. 3

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e troverà applicazione con decorrenza 15 giugno 2001.

Trieste, lì 13 giugno 2001

per il Presidente:
IL VICE PRESIDENTE: CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
13 giugno 2001, n. 0223/Pres.

Legge regionale 1/1998 articolo 31. Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali dell'Agenzia regionale per l'impiego. Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il proprio decreto n. 0281/Pres. del 10 settembre 1999 con il quale è stato ricostituito per la durata di quattro anni, il Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali dell'Agenzia regionale per l'impiego di cui all'articolo 31 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, chiamandovi a far parte, tra gli altri, il sig. Virgilio Maiorano in rappresentanza della Confcooperative-Unione regionale della cooperazione Friuli-Venezia Giulia;

VISTA la nota prot. n. 254/D-LCA dell'11 dicembre 2000 con la quale il sig. Virgilio Maiorano ha rassegnato le proprie dimissioni dal suddetto incarico;

VISTA la nota prot. n. 163 dell'11 maggio 2001, pervenuta alla Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato il 17 maggio 2001, con la quale la Confcooperative-Unione regionale della cooperazione Friuli-Venezia Giulia segnala il nominativo del rag. Ivano Benvenuti in sostituzione del dimissionario sig. Virgilio Maiorano;

ACCERTATA la compatibilità di detta designazione con le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dell'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1;

RITENUTO di provvedere in conformità;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1875 del 31 maggio 2001;

DECRETA

Il rag. Ivano Benvenuti, è nominato componente del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali dell'Agenzia regionale per l'impiego, quale rappresentante della Confcooperative-Unione regionale della cooperazione Friuli-Venezia Giulia, in sostituzione del sig. Virgilio Maiorano, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 13 giugno 2001

per il Presidente:
IL VICE PRESIDENTE: CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
13 giugno 2001, n. 0224/Pres.

Nomina Presidente dell'Ente Tutela Pesca del Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 novembre 2000, n. 0399/Pres. con il quale, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), legge regionale 75/1978 - come sostituito dall'articolo 5, legge regionale 9/1993 - ed all'articolo 7/quinquies, comma 3, legge regionale 75/1978 - come introdotto dall'articolo 6, legge regionale 9/1993 - è stata accertata e dichiarata la decadenza del Presidente in carica dell'Ente Tutela Pesca del Friuli-Venezia Giulia;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla nomina ai sensi dell'articolo 12, comma 1, legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, come sostituito dall'articolo 22, comma 1, legge regionale 11 maggio 1993, n. 18;

ATTESO il carattere vincolante della proposta formulata in ordine alla nomina in parola dalle organizzazioni regionali dei pescatori dilettanti maggiormente rappresentative, ai sensi del sopra richiamato articolo 22, legge regionale 18/1993;

PRESO ATTO delle due distinte designazioni pervenute, di cui una dall'Unione Nazionale ENAL Pesca-Delegazione regionale del Friuli-Venezia Giulia, mentre l'altra dal Centro Pescatori Dilettanti Carnia-Braulins di Tolmezzo, dal Comitato Livenza di Sacile, dalla FE.RE.PE.S. di Udine, dalla F.I.P.S.A.S. Comitato regionale del Friuli-Venezia Giulia di Trieste e dall'OR.PE.S. Organizzazione Pescatori Sportivi Friuli Orientale di Manzano;

RICHIAMATO il verbale di Giunta regionale 13

aprile 2001, n. 1231 in cui viene evidenziata la maggiore rappresentatività delle organizzazioni da ultimo ricordate, che - così apparentate - costituiscono, approssimativamente, il 95% dei pescatori regionali dilettanti regolarmente associati;

PRESO ATTO che le ricordate organizzazioni, apparentate tra loro, hanno designato il signor Ezio Fain alla carica di Presidente dell'Ente Tutela Pesca del Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il parere favorevole in ordine alla candidatura espresso ai sensi dell'articolo 3, legge regionale 75/1978 dalla Giunta per le nomine del Consiglio regionale nella seduta del 7 giugno 2001 e comunicato con nota prot. 8/3853-01 del 7 giugno 2001;

ACQUISITA la documentazione attestante l'assenza di cause ostative all'assunzione dell'incarico da parte del soggetto interessato;

VISTO l'articolo 71, comma 1, legge regionale 11 maggio 1993, n. 18 che dispone sulla durata in carica del Presidente dell'ente e sulla possibilità di una sola riconferma;

DECRETA

il signor Ezio Fain è nominato Presidente dell'Ente Tutela Pesca del Friuli-Venezia Giulia per la durata di quattro anni a decorrere dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 13 giugno 2001

per il Presidente:

IL VICE PRESIDENTE: CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
15 giugno 2001, n. 0226/Pres.

Dichiarazione dello stato di grave pericolosità degli incendi boschivi - periodo 20 luglio-20 agosto 2001.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTE la legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, articolo 7, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3, e la legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, articolo 13, concernenti norme per la difesa dei boschi dagli incendi;

VISTO il proprio decreto n. 0136/Pres. di data 17 aprile 1998 di approvazione del Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi per il periodo 1997-1999, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1998, Registro 1, foglio 213;

CONSIDERATO che a norma della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, articolo 3 il predetto Piano

mantiene ad ogni effetto la propria operatività anche dopo la scadenza del triennio di durata fino a che il provvedimento di revisione consegue la propria efficacia;

VISTA la carta della pericolosità degli incendi boschivi allegata in scala 1:250.000 al Piano regionale di difesa dei boschi dagli incendi;

CONSIDERATO che le temperature eccezionalmente elevate della fine del mese di maggio e degli inizi del mese di giugno dell'anno corrente stanno predisponendo la vegetazione ad una secchezza accentuata;

CONSTATATO che in base al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3, in conseguenza di eccezionali andamenti meteorologici può essere dichiarato lo stato di grave pericolosità per periodi ulteriori, oltre a quelli già previsti al comma 1 dello stesso articolo 7;

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario dichiarare, anche con riferimento alla stagione estiva dell'anno in corso, lo stato di grave pericolosità d'incendio secondo le previsioni contenute nel vigente Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi;

VISTA la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7;

VISTA la proposta della Direzione regionale delle foreste e dei parchi, formulata con nota di data 12 giugno 2001, prot. n. F/10.2/6556;

DECRETA

- Per il periodo dal 20 luglio 2001 al 20 agosto 2001 è dichiarato lo stato di grave pericolosità degli incendi boschivi per tutto il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, ad eccezione delle zone escluse dal Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi.

- Per tale periodo e in tali zone, in applicazione del suddetto Piano, in aggiunta ai divieti già vigenti ai sensi del Piano stesso ed elencati al Cap. III, articolo 1, la cui infrazione, compiuta nel periodo di grave pericolosità, è punita in base alle sanzioni previste dal I e II comma dell'articolo 13 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3, è vietato altresì:

- gettare fiammiferi accesi e sigarette non spente;
- far brillare mine, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dal competente Ispettorato ripartimentale delle foreste;
- eseguire qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendi.

- Le infrazioni ai divieti suddetti sono punite in base alle sanzioni previste dal III comma dell'articolo 13

della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3.

- Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 15 giugno 2001

per il Presidente:
IL VICE PRESIDENTE: CIANI

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA 11 giugno 2001, n. 373/ISTR.

Bando di concorso per il conferimento degli assegni di studio per l'anno accademico 2001-2002 a studenti residenti nella Regione che frequentano Università all'estero.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA

(ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 151 dell'1 settembre 1997);

VISTA la legge regionale 26 maggio 1980, n. 10, concernente «Norme regionali in materia di diritto allo studio» e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Capo II della predetta legge regionale n. 10/1980, che prevede interventi a favore degli studenti universitari;

ATTESO che l'ultimo comma dell'articolo 9 della legge regionale n. 10/1980 sopra citata autorizza l'Amministrazione regionale ad erogare direttamente assegni di studio a favore di studenti universitari, residenti in regione, che frequentano Università all'estero;

VISTA la D.G.R. n. 794 del 15 marzo 2000, registrata alla Corte dei conti in data 27 aprile 2001, Registro 1, foglio 142, avente per oggetto le direttive generali per l'azione amministrativa di competenza della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura;

VISTO il decreto n. 245/Istr. del 14 maggio 2001, con il quale:

- è stato adottato il progetto definitivo con la predetta D.G.R.;
- è stato prenotato l'importo di lire 250.000.000 sul capitolo 5081 del bilancio di previsione per l'esercizio 2001;
- è stata attribuita al Direttore del servizio dell'istruzione e della ricerca la realizzazione del progetto succitato;

RITENUTO di emanare il bando di concorso per

l'erogazione degli assegni di studio a favore degli studenti interessati;

DECRETA

Art. 1

E' emanato l'allegato bando di concorso, che fa parte integrante del presente decreto, per il conferimento degli assegni di studio per l'anno accademico 2001-2002 a studenti residenti nella Regione che frequentano Università all'estero.

Trieste, 11 giugno 2001

SEPIN

Bando di concorso per il conferimento di sovvenzioni, ai sensi della legge regionale n. 10/1980, per l'anno accademico 2001-2002 a studenti che frequentano l'Università all'estero.

Art. 1

Oggetto e destinatari

1. Il presente bando di concorso ha per oggetto la concessione di sovvenzioni per l'anno accademico 2001-2002 a favore degli studenti residenti in Friuli-Venezia Giulia che:

- siano iscritti ad Università o Istituti d'istruzione universitaria all'estero;
- partecipino a corsi universitari all'estero promossi dalle Università di Udine e di Trieste.

2. La misura delle sovvenzioni (cumulabili anche con altre provvidenze) è fissata, per gli studenti iscritti ad Università all'estero, in lire 5.000.000 annue.

3. Lo stanziamento disponibile viene destinato a soddisfare, prioritariamente, le domande di cui alla lettera a) del precedente comma 1). La somma residua verrà ripartita tra l'E.R.Di.S.U. di Udine e l'E.R.Di.S.U. di Trieste, per la finalità di cui al precedente comma 1), lettera b), in proporzione al numero degli idonei verificato nell'anno accademico 2000-2001.

Art. 2

Disposizioni per la concessione delle sovvenzioni agli studenti iscritti a Università estere

1. Per la concessione delle sovvenzioni di cui al comma 1), lettera a) dell'articolo 1, sono fissati i seguenti requisiti di reddito e merito:

- a) *requisiti di reddito*: sono ammessi gli studenti il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo annuo lordo che non ecceda i limiti contenuti nella seguente tabella:

Numero componenti	Reddito familiare complessivo
1	24.282.342
2	40.470.570
3	53.960.418
4	65.832.264
5	77.122.368
6	87.417.252
7	96.977.520

Specificazioni

Il limite di lire 96.977.520 previsto per un nucleo familiare di 7 persone, sarà aumentato di lire 8.094.114 per ogni componente in più.

Il reddito familiare sarà ottenuto sommando i redditi percepiti, nell'anno 2000, da ciascuno dei componenti il nucleo familiare, anche se non parenti.

Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei in assenza di separazione legale o di divorzio, il nucleo familiare dello studente richiedente è integrato con entrambi i genitori.

La condizione di studente indipendente dalla famiglia di origine per la quale non si tiene conto della situazione di origine ma del nuovo nucleo familiare, sarà riconosciuta solo a condizione che lo studente abbia la propria residenza ufficiale esterna dell'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro ed abbia percepito un reddito da lavoro dipendente e/o autonomo per l'anno 2000 non inferiore a lire 12.659.205. In caso contrario si farà riferimento alla condizione reddituale della famiglia di origine.

Il reddito dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare concorrono alla condizione economica nella misura del 50 per cento.

I limiti di reddito vengono innalzati calcolando un componente in più per ognuna delle seguenti situazioni presenti nell'ambito del nucleo familiare:

- persone non autosufficienti, vale a dire portatore di handicap o invalido con percentuale pari o superiore al 66%;
 - altro studente oltre il 18° anno di età e con meno di 26 anni di età;
 - studente orfano di un genitore.
- b) *Requisiti di merito*: sono ammessi gli studenti iscritti in corso ad Università estere per l'anno accademico 2001-2002:
- che abbiano superato l'esame di maturità riportando una valutazione non inferiore a 70/100 o equipollente (per i nuovi immatricolati);

- che frequentino regolarmente i corsi di studio (per gli iscritti agli anni successivi al primo), per un massimo di numero di anni pari alla durata legale-più uno-di analogo corso di studio in Italia; a partire comunque dalla prima immatricolazione. Farà fede il certificato rilasciato dall'Università attestante l'avvenuta frequenza, il piano di studi e gli esami sostenuti.

c) *Esclusione*: sono esclusi dal presente bando gli studenti già in possesso del diploma di laurea.

2. Le domande dovranno essere presentate, sui moduli allegati al presente bando, alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - via S. Francesco, 37 - 34133 Trieste, entro e non oltre il 22 ottobre 2001, pena la non ammissione al concorso.

Art. 3

Disposizioni per le concessioni degli assegni agli studenti delle Università regionali che frequentano corsi universitari all'estero

1. Sono ammessi agli assegni di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 1 gli studenti residenti in Regione.

2. Le modalità di presentazione delle domande e i requisiti di reddito e di merito saranno specificati negli appositi bandi emanati dagli E.R.Di.S.U. di Trieste e Udine.

3. Gli E.R.Di.S.U. provvederanno alla raccolta delle domande predisponendo gli elenchi degli idonei ordinati secondo i criteri di cui al comma 2 e indicando l'ammontare delle borse di studio spettanti. Effettuati i relativi pagamenti, gli elenchi verranno trasmessi alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, quale rendicontazione dei contributi regionali ricevuti.

Art. 4

Disposizioni comuni

1. Le domande prive dei documenti richiesti, incomplete o irregolari, non verranno prese in considerazione. Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.

2. Se redatti in lingua diversa dall'italiano, i certificati universitari ed ogni altro documento allegato alla domanda, dovranno essere corredati dalla traduzione certificata con la sottoscrizione degli studenti.

3. Tutti i dati contenuti nella documentazione richiesta a corredo delle domande sono destinati esclusivamente alla elaborazione delle graduatorie per l'ammissione ai benefici del presente bando. In relazione al trattamento dei dati in oggetto, agli interessati sono garantiti i diritti di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

4. Potranno essere svolti accertamenti per verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati.

Alla Direzione regionale
dell'istruzione e della cultura
via S. Francesco, n. 37
34133 Trieste

Oggetto: legge regionale 26 maggio 1980, n. 10, articolo 9 - Assegni di studio studenti iscritti all'estero.

Il sottoscritto nato a a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando di concorso

CHIEDE

la concessione dell'assegno di studio in oggetto.

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di essere residente a in via n.
- di essere iscritto al anno di corso presso l'Università straniera di alla facoltà di anno della prima immatricolazione
- che la propria famiglia, come risulta dagli atti ufficiali del Comune di residenza, è composta da:

	<i>Cognome e nome</i>	<i>grado di parentela</i>	<i>nato il</i>	<i>professione</i>	<i>reddito complessivo 2000</i>
1)	IL SOTTOSCRITTO		STUDENTE
2)
3)
4)
5)
6)

(Se uno dei due genitori non è presente in famiglia)

Che il proprio genitore (nome e cognome)

vive separato di fatto (in questo caso si deve presentare la certificazione del genitore separato relativa al reddito 2000);

è deceduto;

vive legalmente separato o divorziato.

ALLEGA

- 1) Fotocopia del documento d'identità;
- 2) fotocopia del codice fiscale;
- 3) certificato di iscrizione all'Università all'estero:
 - a) certificato di maturità (per gli iscritti al I anno);
 - b) certificato universitario attestante l'anno di corso, il piano di studi, gli esami sostenuti.

Data

Firma

La domanda incompleta non potrà essere presa in considerazione

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 6 giugno 2001, n. 170.

Determinazione del numero massimo dei cacciatori assegnabili alle riserve di caccia del Friuli-Venezia Giulia.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia» e in particolare l'articolo 19 sulle funzioni amministrative della Regione;

VISTO il proprio decreto n. 22 del 27 febbraio 2001 con il quale, ai sensi del sopraccitato articolo 19, si riporta l'elenco delle riserve di caccia della Regione con l'indicazione, per ognuna di esse, del numero di cacciatori assegnabili;

VISTO l'articolo 40, comma 7, della legge regionale 30/1999, così come modificato dall'articolo 8 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, che fissa al 30 aprile 2001 il termine ultimo per la presentazione della richiesta di conversione in aziende faunistiche da parte delle riserve di caccia private e consorziali;

PRESO ATTO che alla data del 30 aprile 2001 non sono state presentate le domande di conversione delle riserve di caccia private «Weissenfels UD 91» e «Fraforeano UD 8», comprese, rispettivamente, nei territori delle riserve di caccia di Tarvisio-Malborghetto e di Ronchis;

VISTO l'articolo 3, della legge regionale 30/1999 riguardante la destinazione del territorio agro-silvo-pastorale a protezione e gestione della fauna;

CONSIDERATO, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 30/1999, di rideterminare il numero massimo dei cacciatori da assegnare alle riserve di Tarvisio-Malborghetto e di Ronchis;

PRESO ATTO che il comprensorio della riserva di caccia «Weissenfels UD 91» ha una superficie di ettari 631,7849 e quello della riserva di caccia «Fraforeano UD 8» ha una superficie di ettari 577,396;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2513 dell'8 agosto 2000, con la quale sono stati determinati gli indici di densità venatoria per ogni riserva di caccia;

RITENUTO di modificare l'elenco di cui al proprio decreto n. 22 del 27 febbraio 2001;

PRESO ATTO della preposizione al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria deliberata dalla Giunta regionale in data 14 aprile 2000;

DECRETA

1) Il numero dei cacciatori assegnabili alle riserve di caccia del Friuli-Venezia Giulia, alla data del presente decreto, è quello di seguito indicato.

2) Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 6 giugno 2001

FABBRO

Riserve di caccia	N. Cacciatori assegnabili
Ajello	26
Amaro	39
Ampezzo	72
Andreis	11
Aquileia	74
Arba	69
Arta Terme	43
Artegna	32
Arzene	40
Attimis	72
Aurisina	25
Aviano	171
Azzano Decimo	80
Bagnaria Arsa	30
Barcis	60
Basiliano	134
Basovizza	31
Bertiolo	98
Bicinicco	35
Bordano	23
Boschini-Peteano	16
Brazzano	13
Brugnera	44
Budoia	65
Buja	53
Buttrio	40
Camino al Tgl.to	60
Campoformido	55
Campolongo al Torre.	13
Caneva	79
Capriva	17
Carlino	39
Casarsa	58
Cassacco	35
Castelnovo del Friuli	38
Castions di Strada	129
Cavasso Nuovo	30
Cavazzo Carnico	62
Cercivento	19
Cervignano dei Friuli	28
Chions	74

Riserve di caccia	N. Cacciatori assegnabili	Riserve di caccia	N. Cacciatori assegnabili
Chiopris-Viscone	28	Maniago	98
Chiusaforte	81	Manzano	96
Cimolais	12	Marano Lagunare	61
Cividale dei Friuli	113	Mariano dei Friuli	20
Claut	41	Martignacco	78
Clauzetto	21	Medea	32
Codroipo	170	Meduno	54
Colloredo di Monte Albano	69	Mereto di Tomba	65
Comeglians	18	Mernico	15
Cordenons	160	Moggio Udinese	130
Cordovado	15	Moimacco	19
Cormons	55	Monfalcone	15
Corno di Rosazzo	37	Monrupino	16
Corona	14	Montenars	40
Coseano	73	Montereale Valcellina	146
Dignano	101	Moraro	17
Doberdo' del Lago	16	Morsano al Tagliamento	41
Dogna	63	Mortegliano/Lestizza	223
Dolegna	19	Moruzzo	69
Drenchia	25	Mossa	17
Duino	13	Muggia	24
Enemonzo	26	Muzzana	52
Erto- Casso	15	Nimis	82
Faedis	125	Opicina	23
Fagagna	103	Osoppo	55
Fanna	30	Ovaro	58
Farra d' Isonzo	22	Pagnacco	40
Fiume Veneto	68	Palazzolo dello Stella	71
Fiumicello	61	Palmanova	15
Flaibano	48	Paluzza	57
Fogliano	13	Pasian di Prato	39
Fontanafredda	89	Pasiano di Pordenone	69
Forgaria nel Friuli	28	Paularo	88
Forni Avoltri	57	Pavia di Udine	101
Forni di Sopra	38	Piedimonte	8
Forni di Sotto	47	Pieris/Begliano/ls.Morosini	25
Frisanco	47	Pinzano al Tagliamento	63
Gabria	8	Piuma	11
Gabrovizza	16	Plessiva	13
Gemona dei Friuli	71	Pocenia	84
Giasbana	9	Polcenigo	82
Gonars	71	Pontebba	64
Gradisca d'isonzo	15	Porcia	31
Grado	117	Pordenone	24
Grimacco	26	Porpetto	74
Jamiano	14	Povoletto	114
Latisana	66	Pozzuolo dei Friuli	72
Lauco	27	Pradamano	56
Lignano Sabbiadoro	13	Prata di Pordenone	44
Ligosullo	17	Prato Carnico	76
Lucinico	34	Pravidomini	40
Lusevera	40	Precenicco	79
Magnano in Riviera	23	Premariacco	121
Majano	61	Preone	27
Malchina	33	Prepotto	70

Riserve di caccia	N. Cacciatori assegnabili	Riserve di caccia	N. Cacciatori assegnabili
Prosecco	24	Talmassons	161
Pulfero	92	Tapogliano	19
Ragogna	59	Tarcento	89
Ravaschetto	25	Tarvisio-Malborghetto	89
Raveo	11	Teor	51
Reana dei Rojale	61	Terzo d' Aquileia	65
Remanzacco	83	Tolmezzo	48
Resia	59	Torreano	82
Resiutta	8	Torviscosa	16
Rigolato	29	Tramonti	133
Rive d' Arcano	82	Trasaghis	94
Rivignano	83	Travesio	46
Romans I	21	Treppo Carnico	21
Romans II	8	Treppo Grande	31
Ronchi dei Legionari	22	Tricesimo	23
Ronchis	41	Trivignano Udinese	26
Roveredo in Piano	26	Turriaco	10
Ruda	36	Udine	44
Ruttars-Vencò	12	Vallone	18
San Michele del Carso	12	Valvasone	60
San Canzian d' Isonzo	25	Varmo	88
San Daniele del Friuli	105	Venzone	35
San Floriano di Collio	14	Versa	20
San Giorgio della Richinvelda	149	Verzegnis	37
San Giorgio di Nogaro	57	Villa Vicentina	9
San Giovanni al Natisone	73	Villa Santina	20
San Leonardo	61	Villesse	36
San Lorenzo Isontino	14	Visco	10
Santa Maria la Longa	35	Vito d' Asio	55
San Martino al Tagliamento	56	Vivaro	124
San Mauro Salcano	11	Zaule	26
S. Pier d' Isonzo	16	Zoppola	81
S. Pietro al Natisone	56	Zuglio	13
S. Quirino	155		
S. Vito al Tagliamento	133		
S. Vito di al Torre	33		
S. Vito di Fagagna	33		
Sacile	48		
Sagrado-S. Martino	17		
Sales	19		
Sauris	36		
Savogna	42		
Savogna-Rubbia	33		
Sedegliano	133		
Sequals	54		
Sesto al Reghena	50		
Sgonico	19		
Socchieve	59		
Spessa	10		
Spilimbergo	147		
Staranzano	26		
Stregna	35		
Sutrio	24		
Taipana	90		

VISTO: IL DIRETTORE DEL SERVIZIO: FABBRO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 marzo 2001, n. 819.

Legge regionale 18/1996, articolo 6: direttive inerenti le competenze previste dall'articolo 8, comma 52, della legge regionale 4/2001 - spese per l'acquisto di attrezzature, libri, ecc., e per la partecipazione dei dipendenti a corsi di formazione e aggiornamento della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, ed in particolare l'articolo 8, comma 52, il quale dispone che «Per le proprie esigenze operative correnti le Direzioni regionali e i Servizi autonomi sono autorizzati a sostenere spese per l'acquisto di materiali ed attrezzatu-

re d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale con qualifica non inferiore a segretario a specifici corsi di aggiornamento professionale»;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 6, il quale prevede che la Giunta regionale fissi gli obiettivi e i programmi da attuare, individuando le necessarie risorse, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa;

ATTESO che la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5, ha stanziato, in termini di competenza, sul capitolo di spesa n. 595, nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.3.4.1.1640, l'importo di lire 100.000.000, per la realizzazione delle precitate attività;

VISTO l'articolo 8, commi 91 e 92 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2;

RITENUTO di delegare il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale alla gestione delle risorse finanziarie del capitolo 595 dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.3.4.1.1640;

VISTI il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato» ed il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato», ed in particolare gli articoli 41 e 92 del Regolamento;

VISTA altresì la circolare n. 5/2001, con la quale la Ragioneria generale forniva indicazioni in ordine all'ambito di applicazione ed alla corretta interpretazione della normativa regionale più sopra indicata;

RITENUTO pertanto di emanare le opportune direttive generali per l'azione amministrativa con riferimento alla gestione delle spese di cui sopra;

SENTITO il Comitato Dipartimentale per gli affari istituzionali nella seduta del 15 marzo 2001;

all'unanimità,

DELIBERA

Sono approvate, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996 n. 18, le allegate direttive generali per l'azione amministrativa della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale con riferimento alla gestione delle spese previste dall'articolo 8, comma 52, della legge regionale 4/2001, per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri riviste e pubblicazioni anche su

supporto informatico - ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line - e, inoltre, per le spese per la partecipazione del personale con qualifica non inferiore a segretario a specifici corsi di aggiornamento professionale.

Il Direttore regionale all'organizzazione e del personale è delegato, ai sensi dell'articolo 8, comma 92, della legge regionale n. 2/2000, ad operare, per l'anno 2001, le scelte di gestione delle risorse finanziarie del capitolo di spesa n. 595, nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.3.4.1.1640, relativo alle spese sopracitate.

La presente deliberazione sarà trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Avviso della presente deliberazione sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICE PRESIDENTE: CIANI
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 26 aprile 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 139*

Direttive generali per l'azione amministrativa della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale con riferimento alla gestione delle risorse finanziarie del capitolo n. 595 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2001.

Obiettivi

Tra gli obiettivi prioritari dell'Amministrazione regionale figurano:

- la formazione costante del personale dipendente, particolarmente diretta all'approfondimento delle materie interessate da interventi normativi di carattere innovativo;
- la progressiva riorganizzazione delle strutture amministrative, in relazione alla necessità di assicurare il più efficace funzionamento, anche mediante l'attribuzione alle stesse dei poteri di spesa necessari alle provvigioni di materiali ed attrezzature d'ufficio.

In tale quadro, gli obiettivi specifici della gestione amministrativo-contabile di competenza della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale, sono:

- la formazione costante del personale dipendente, mediante la partecipazione del personale con qualifica non inferiore a segretario a specifici corsi di aggiornamento professionale;
- l'utilizzazione ottimale delle risorse finanziarie di-

sponibili, contenendo le richieste in termini di reali necessità, funzionalità ed efficienza della struttura;

- approvvigionamento di materiali ed attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, nonché accessi a pagamento a banche dati on-line, qualora la relativa provvista non sia di competenza della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, ovvero nei casi di urgenza e indifferibilità degli acquisti medesimi, esclusi comunque, tutti gli arredamenti d'ufficio;
- adozione di procedimenti di spesa semplificati, mediante la nomina di un funzionario delegato.

Programmi

a) Corsi di formazione e di aggiornamento professionale.

Per quanto attiene alla formazione e all'aggiornamento professionale, la gestione della relativa spesa sarà soggetta ai seguenti criteri:

- a) il personale verrà inviato a corsi sulle tematiche attinenti ai settori di intervento della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale e con particolare riferimento alle materie interessate da nuovi interventi normativi;
- b) l'iniziativa formativa di volta in volta prescelta, dovrà corrispondere, salvo motivate eccezioni, alla qualifica funzionale, al profilo professionale e al titolo di studio del dipendente interessato.
- c) la partecipazione dei singoli dipendenti ai corsi e altre iniziative di formazione presenti sul mercato sarà, di volta in volta, autorizzata con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale.

b) Acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico nonché accessi a pagamento a banche dati on-line.

Le somme disponibili sul capitolo di spesa n. 595, potranno esser utilizzate anche per gli acquisti di materiali e attrezzature d'ufficio, nonché di libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico nonché accessi a pagamento a banche dati on-line.

Regolamento

Con il regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 8 della legge di contabilità dello stato, sono precisati, con riferimento agli adempimenti contabili connessi e conseguenti alla attuazione dei programmi di cui alla lettera b), i limiti delle facoltà conferite al Funzionario delegato, le modalità di erogazione delle spese, le autorizzazioni necessarie, i metodi di giustificazione delle spese effettuate nonché i modi con cui provvedere ai

pagamenti; sono altresì indicate le tipologie di beni connessi ad esigenze specifiche della direzione regionale dell'organizzazione e del personale.

VISTO: IL VICE PRESIDENTE: CIANI
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
15 aprile 2001, n. 1177.

Legge regionale 8/1999, articolo 26, comma 2. Individuazione del Comune di Meduno (Pordenone) quale località ad economia turistica di cui all'articolo 1 della D.G.R. 1717/1999.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, recante: «normativa organica del commercio in sede fissa», ed in particolare il suo articolo 26, comma 2, il quale rinvia ad apposita deliberazione della Giunta regionale l'individuazione delle località ad economia turistica ai fini della determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1717 del 28 maggio 1999, registrata alla Corte dei conti in data 25 giugno 1999 (Registro 1, foglio 268), la quale, in esecuzione all'articolo 26, comma 2, della citata legge regionale 8/1999, ha individuato le località ad economia turistica e ha determinato i criteri per l'individuazione;

ESAMINATA la richiesta del Sindaco del Comune di Meduno (Pordenone), pervenuta in data 12 marzo 2001 (prot. 2575/COMM.), di inserire detto Comune tra quelli di cui all'articolo 1 della D.G.R. 1717/1999, a fronte di un rilevante afflusso turistico residenziale, comprovato dai seguenti dati delle presenze annuali, e quindi relativi alle stagioni sia estiva che invernale, nelle strutture ricettive, in possesso della Direzione regionale del commercio e del turismo: anno 1998, presenze 2.948; anno 1999, presenze 2.344; anno 2000, presenze 2.671;

RITENUTO che le presenze sopra indicate siano significative in relazione alla popolazione residente nel Comune di Meduno, che conta circa 1.700 abitanti;

PRESO ATTO che, in esecuzione al più volte citato articolo 26, comma 2, della legge regionale 8/1999, sono stati richiesti i pareri:

- 1) alle organizzazioni di categoria degli operatori commerciali (ASCOM - Pordenone, Confesercenti - Pordenone, Unione regionale del commercio e turismo - Trieste, Unione regionale economica slovena - Trieste, Lega delle cooperative - Udine, As-

sociazione generale cooperative italiane - Udine, ConfCooperative - Udine, FAID - Milano,);

- 2) alle associazioni di tutela dei consumatori (Organizzazione di tutela consumatori - Trieste, Lega consumatori ACLI - Trieste, FederConsumatori - Cervignano del Friuli, ADICONSUM - Udine);
- 3) alle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti (ACLI, CGIL, CISL, UIL, UGL, per tutte sedi di Trieste);

CONSIDERATO che i pareri favorevoli sono stati espressi da: ASCOM - Pordenone, Unione regionale del commercio e del turismo - Trieste, Unione regionale economica slovena - Trieste, mentre gli altri organismi interpellati non hanno dato riscontro alla richiesta di parere e pertanto si ritiene di prescindere dallo stesso;

SENTITO il parere espresso dal Comitato dipartimentale per le attività economico-produttive nella seduta del 13 aprile 2001;

VISTO lo Statuto di autonomia;

SU PROPOSTA dell'Assessore al commercio e al turismo, all'unanimità

DELIBERA

Art. 1

1. L'elenco dei Comuni, di cui all'articolo 1 della delibera della Giunta Regionale n. 1717 del 28 maggio 1999, è integrato come segue:

N.	Località	Comune	Prov.	Stagione
31	Meduno	Meduno	Pordenone	Estiva/Invernale

Art. 2

1. La presente deliberazione sarà sottoposta al controllo preventivo della Corte dei conti e verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 1 giugno 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 197*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
11 maggio 2001, n. 1621.

Legge regionale 10/1997, articolo 4. Indirizzo programmatico per l'anno 2001 relativo alle attività del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, così come modificato ed integrato dall'arti-

colo 13 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, dall'articolo 6 della legge regionale 12 febbraio 2000, n. 2 e dall'articolo 3 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13;

CONSIDERATO che l'articolo 4, comma 3 della legge regionale 10 del 1997 prevede che la Giunta regionale approvi il programma annuale d'impiego delle risorse del Fondo, definendo in relazione agli interventi che si intende attuare, gli obiettivi, i soggetti attuatori e, in caso di misure contributive, i beneficiari, sentite le parti sociali e la Commissione regionale per lo sviluppo dei territori montani istituita dall'articolo 3 della legge regionale 35 del 1987;

ACCERTATO inoltre che ai sensi dell'articolo 4, comma 4, la Giunta regionale adotta le direttive generali e gli atti di indirizzo amministrativo necessari a definire le modalità attuative del programma annuale, sia per gli interventi la cui realizzazione è affidata direttamente all'Amministrazione regionale, sia per gli interventi di iniziativa di altri soggetti, pubblici o privati, finanziati dal Fondo;

VISTO il verbale della seduta della Commissione regionale per lo sviluppo dei territori montani del 24 aprile 2001;

VISTO anche il verbale della seduta relativa al Gruppo regia della concertazione con le parti sociali sul documento di programmazione per il corrente anno, del 24 aprile 2001;

VISTO il documento di indirizzo programmatico per l'anno 2001, allegato alla presente deliberazione e ritenuto di doverlo approvare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, commi 3 e 4 della più volte citata legge regionale 10 del 1997, con riferimento all'utilizzo delle risorse nel medesimo evidenziate;

CONSIDERATO che la Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 22 febbraio 2001 ha espresso parere favorevole al riparto delle risorse del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2000;

VISTA la legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 concernente le nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale per lo sviluppo della montagna;

all'unanimità:

DELIBERA

- di approvare il documento di indirizzo programmatico per l'anno 2001, per il Fondo regionale per lo

sviluppo della montagna, allegato al presente provvedimento del quale fa parte integrante e sostanziale;

- di sottoporre il presente atto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successivamente alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

*Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 31 maggio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 26.*

Fondo regionale per lo sviluppo della montagna

PARTE I

PROGRAMMA ANNUALE D'IMPIEGO DELLE RISORSE PER L'ANNO 2001

1. Considerazioni preliminari e risorse.

L'attuale formulazione dell'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, dispone che la Giunta regionale approvi il programma annuale d'impiego delle risorse del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna, definendo, in relazione agli interventi che si intendono attuare, gli obiettivi, i soggetti attuatori e, in caso di misure contributive, i beneficiari.

Ai sensi e per gli effetti di tale disposizione legislativa, il presente documento costituisce il programma per l'anno 2001, con riferimento alle risorse finanziarie sottoesposte:

- a) stanziamento iscritto al capitolo 1050 del Documento tecnico di accompagnamento e specificazione dello stato di previsione della spesa, nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.1.14.2.49 - fondi regionali: lire 15.072.005.395;
- b) stanziamento iscritto al capitolo 1052 del Documento tecnico di accompagnamento e specificazione dello stato di previsione della spesa, nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.1.14.2.49 - fondi statali (terremoto): lire 4.127.994.605;
- c) rispetto allo stanziamento iscritto al capitolo 1053 del Documento tecnico di accompagnamento e specificazione dello stato di previsione della spesa, nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.1.14.2.49 - fondi statali (Fondo nazionale per la montagna), il riparto approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni (per l'anno 2000) assegna alla Regione l'importo di lire 1.749.688.296;
- d) giacenze di cassa per minori spese nell'esercizio precedente: lire 174.293.409;
- e) interessi sulle giacenze di cassa al 31 dicembre

2000 sullo speciale conto di tesoreria intestato al Fondo: lire 1.235.210.402;

per un totale di lire 22.359.192.107.

2. Considerazione generale sulla programmazione dell'anno 2001.

Le precedenti programmazioni delle risorse del Fondo hanno individuato delle specifiche linee di intervento finanziario da parte dell'Amministrazione regionale, che in parte vengono riprese anche con il presente documento, riviste alla luce delle attuali esigenze del territorio montano interessato e delle disposizioni legislative intervenute. Tra l'altro, c'è l'esigenza che gli interventi siano complementari rispetto al programma dell'obiettivo 2 degli anni 2000-2006 dei fondi strutturali. In particolare, il DOCUP dell'obiettivo 2 prevede per le misure dell'asse 2, dedicato al sostegno delle imprese che svolgono attività produttive (industria, artigianato) e alle imprese turistiche, una notevole dotazione finanziaria. Con il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna, pertanto, si ritiene di dover intervenire a favore di richieste che non trovano nel DOCUP dell'obiettivo 2 possibilità di risposta.

E' appena stato definito nella conferenza Stato-Regioni il trasferimento delle risorse del Fondo nazionale per la montagna, che assegna alla Regione Friuli-Venezia Giulia un finanziamento per l'annualità 2000 di lire 1.749.688.296. Gli articoli 15, 16 e 17 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 («Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97»), impongono all'Amministrazione regionale che tali risorse siano impiegate per le finalità da essi dettate. Poiché, come si vedrà, gli interventi definiti con le suddette disposizioni legislative non esauriscono tutte le risorse, appare opportuno destinare le risorse disponibili, pari a lire 849.688.296., a un ulteriore finanziamento dei progetti integrati di cui alla programmazione del Fondo relativa agli anni 1997-1999 (deliberazione della Giunta regionale n. 738 del 13 marzo 1998).

Con le altre risorse finanziarie del Fondo si intende operare secondo le seguenti direttrici:

- rifinanziamento e continuazione di interventi contributivi ricompresi nelle precedenti programmazioni;
- completamento di progetti avviati;
- interventi a regia regionale.

Per quanto riguarda la prima direttrice d'intervento, si tratta innanzitutto di dare continuità all'azione di sostegno degli esercizi commerciali, prevista dall'articolo 4, comma 2, lettera b bis), della legge regionale 10/1997, con riferimento ai costi sostenuti dalle aziende nell'anno 2000. In secondo luogo, si ritiene di dover finanziare le domande di contributo che facevano riferimento ai costi aziendali dell'anno 1999, inserite nella

graduatoria approvata con il decreto del direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna n. 34/SASM del 19 aprile 2001 e non finanziabili con le risorse a suo tempo a ciò destinate (esaurimento della graduatoria). Inoltre, appare opportuno destinare un ulteriore importo al finanziamento dei progetti integrati di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 10/1997, per i quali con la programmazione dell'anno 2000 si era prevista una spesa di lire 6.500.000.000.

Per il complesso delle operazioni afferenti alla prima direttrice, si prevede una spesa di lire 6.467.000.000.

Per quanto riguarda la seconda direttrice d'intervento, si ritiene di dover completare il progetto «Malga pilota della montagna friulana», programmato con la deliberazione della Giunta regionale n. 2958 del 24 settembre 1999, per un costo aggiuntivo di lire 300.000.000.

Da ultimo, per quanto riguarda la terza direttrice, si intende dare una risposta ad esigenze di tipo puntuale, già manifestate dai soggetti interessati, che non appare possibile soddisfare diversamente sia a causa di specifici tempi operativi (ad esempio, per ragioni di urgenza), sia a causa della particolarità degli interventi stessi. Si conferma, pertanto, un indirizzo programmatico già adottato precedentemente, con la deliberazione n. 1968 del 4 luglio 2000, e che, come allora affermato, permette di utilizzare al meglio il Fondo, come strumento di integrazione delle politiche settoriali dotato della flessibilità d'impiego derivante dall'affidamento alla Giunta regionale di una programmazione che comprende, come ricordato al paragrafo 1, anche la scelta degli obiettivi, dei soggetti attuatori e, in caso di misure contributive, dei beneficiari. La spesa per il complesso degli interventi previsti ammonta a lire 4.742.503.811.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 4 bis, della legge regionale 10/1997, inserito dall'articolo 3, comma 8, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, si deve determinare l'entità delle risorse da destinare alla copertura dell'intervento contributivo sulle spese di riscaldamento per la prima casa, a favore dei nuclei familiari residenti in montagna. Per la suddetta finalità, in considerazione del numero di domande pervenute in passato, si ritiene di dover autorizzare la spesa di lire 9.000.000.000, sia per l'esaurimento della graduatoria riferita alle spese sostenute dalle famiglie nell'anno 1999, sia per la nuova graduatoria, riferita alle domande di contributo che verranno presentate a fronte delle spese sostenute nell'anno 2000.

Infine, il complesso delle azioni intraprese con il Fondo, in un'ottica di intersettorialità, anche con le programmazioni precedenti, impone che si faccia il punto sull'impatto del Fondo medesimo, in particolare dei progetti integrati, attraverso una valutazione che

permetta di verificare gli indirizzi programmatici seguiti e di apportare, eventualmente, ad essi gli opportuni correttivi. A tal fine, si ritiene di dover riservare una somma di lire 100.000.000. per una consulenza specializzata.

3. Gli interventi.

A) Interventi finanziati con le risorse del Fondo nazionale per la montagna.

A.1. «Contributi ai Comuni per servizi di trasporto locale (articolo 15 legge regionale 13/2001)», lire 500.000.000.

L'intervento è definito dall'articolo 15 della legge regionale 13/2001, cui si fa pertanto rinvio.

I commi 4 e 5 dell'articolo 15 della legge regionale 13/2001 impongono che la spesa sia sostenuta con le risorse del Fondo nazionale per la montagna che affluiscono nel Fondo regionale, e che sia oggetto della programmazione del Fondo regionale medesimo.

Per l'intervento si autorizza la spesa di lire 500.000.000.

A.2. «Centro internazionale di ricerca sulla montagna (articolo 16 legge regionale 13/2001)» lire 200.000.000.

L'intervento è definito dall'articolo 16 della legge regionale 13/2001, cui si fa pertanto rinvio.

I commi 6 e 7 dell'articolo 16 della legge regionale 13/2001 impongono che la spesa sia sostenuta con le risorse del Fondo nazionale per la montagna che affluiscono nel Fondo regionale, e che sia oggetto della programmazione del Fondo regionale medesimo.

Per quanto riguarda i costi, il comma 5 del suddetto articolo di legge autorizza per l'anno 2001 la spesa di lire 200.000.000.

A.3. «Contributi agli insegnanti per il trasferimento della residenza in Comune montano (articolo 17 legge regionale 13/2001)», lire 200.000.000.

L'intervento è definito dall'articolo 17 della legge regionale 13/2001, cui si fa pertanto rinvio.

I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 17 della legge regionale 13/2001 impongono che la spesa sia sostenuta con le risorse del Fondo nazionale per la montagna che affluiscono nel Fondo regionale, e che sia oggetto della programmazione del Fondo regionale medesimo.

Per l'intervento si autorizza la spesa di lire 200.000.000.

A.4. «Progetti integrati di cui alla programmazione 1997-1999 - deliberazione della Giunta regionale n. 738 del 13 marzo 1998. Ulteriore finanziamento», lire 849.688.296.

Con il decreto del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna n. 308/SASM del 20

dicembre 1999 si è approvata la graduatoria dei progetti integrati presentati all'Amministrazione regionale in risposta al bando adottato con il decreto del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna n. 7/SASM del 27 gennaio 1999. Si tratta dei progetti integrati previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 738 del 13 marzo 1998, la quale ha come oggetto la programmazione per gli anni 1997-1999 del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna. Tutti i progetti sono stati finanziati tra il dicembre del 1999 e il gennaio 2000 e sono in fase di attuazione. E' previsto che siano chiusi entro il 31 dicembre 2002.

Si ritiene che i suddetti progetti integrati corrispondano alla definizione di «progetti speciali» dell'articolo 1, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, cui si richiama l'articolo 4, comma 2, lettera b quater), della legge regionale 10/1997. Pertanto, in considerazione dell'entità delle risorse disponibili, appare opportuno non avviare una nuova fase di programmazione specifica, a livello locale, la quale darebbe luogo a progetti di scarso impatto socio-economico, bensì finanziare ulteriormente i suddetti progetti integrati, assegnando le risorse in proporzione agli importi concessi per la loro realizzazione.

La spesa autorizzata per tale scopo ammonta a lire 849.688.296.

B) Rifinanziamento e continuazione di interventi contributivi.

B.1. «Contributo compensativo alle imprese per il differenziale di costo montagna-pianura (articolo 4, comma 2, lettera b ter), legge regionale 10/1997) - esaurimento della graduatoria riferita ai costi dell'anno 1999», lire 467.000.000.

Con il decreto del Direttore sostituto del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna n. 34/SASM del 19 aprile 2001 si è approvata la graduatoria delle domande di contributo presentate in risposta al bando adottato con il decreto del Direttore sostituto del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna n. 154/SASM del 3 novembre 2000, avente come oggetto l'intervento contributivo previsto dagli indirizzi programmatici approvati dalla Giunta regionale con deliberazioni n. 2958 del 24 settembre 1999 (progetto 3.1, «Sostegno degli esercizi commerciali») e n. 1968 del 4 luglio 2000 (intervento A.2, «Contributo compensativo alle imprese per il differenziale di costo montagna-pianura»).

L'importo disponibile per tale graduatoria, pari a lire 6.174.649.717, non permette di soddisfare tutte le domande. Perciò, si ritiene opportuno autorizzare la spesa di lire 467.000.000, quale incremento delle precedenti autorizzazioni, al fine dell'esaurimento della graduatoria medesima.

B.2. «Contributo compensativo alle imprese per il differenziale di costo montagna-pianura (articolo 4,

comma 2, lettera b ter), legge regionale 10/1997) - graduatoria riferita ai costi dell'anno 2000», lire 4.500.000.000.

E' necessario dare continuità all'intervento, espressamente previsto dalla legge istitutiva del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna.

Alla luce della prima esperienza applicativa, emerge l'esigenza di modificare il regolamento approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 11 agosto 2000, n. 0281/Pres., per mirare in maniera più precisa alle finalità cui l'intervento risponde.

Perciò, si ritiene di dover autorizzare una spesa minore di quella precedente, ed esattamente lire 4.500.000.000.

B.3. «Progetti integrati di sviluppo territoriale o tematico di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 10/1997», lire 1.502.503.811.

Con il Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 15 marzo 2001, n. 73/Pres., si sono definite le modalità per il finanziamento dei progetti integrati indicati dall'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 10/1997. Presupposto amministrativo immediato del regolamento è la programmazione del Fondo per l'anno 2000, definita dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1968 del 4 luglio 2000 (intervento C.1., «Progetti integrati di sviluppo territoriale o tematico di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 10/1997», lire 6.500.000.000).

In breve si procederà alla pubblicazione del bando.

In questo periodo, nel quale nel territorio montano della Regione, interessato dall'obiettivo 2 della programmazione 2000-2006 dei fondi strutturali comunitari, il DOCUP dell'obiettivo non è ancora operativo (il DOCUP comprende un asse interamente destinato al territorio montano), i progetti integrati possono rappresentare un'importante occasione di finanziamento per gli investimenti aziendali e costituire un trait d'union capace di dare continuità al sostegno pubblico nella situazione presente di passaggio dalla programmazione comunitaria precedente all'attuale. Perciò, si ritiene di dover incrementare le risorse già riservate per l'intervento C.1. della deliberazione giuntale n. 1968 del 2000, portando l'entità delle risorse disponibili a 8.002.503.811 di lire.

A tale scopo si autorizza la spesa di lire 1.502.503.811.

B.4. «Malga pilota per la montagna friulana - completamento del progetto», lire 300.000.000.

E' quanto mai opportuno effettuare degli interventi di miglioramento e adeguamento, anche con riferimento alla dotazione di attrezzature, dei complessi malghivi interessati dal progetto 3.3, «Malga pilota per la monta-

gna friulana» (malghe Valli e Caolana, in provincia di Pordenone, e malga Pramiosio, in provincia di Udine) dell'indirizzo programmatico dettato con la deliberazione della Giunta regionale n. 2958 del 24 settembre 1999 - interventi volti a sviluppare la sperimentazione avviata. In particolare, gli interventi da realizzare comportano un costo di lire 200.000.000 per la malga Pramiosio, di proprietà della Regione, e di lire 100.000.000 per le malghe Valli e Caolana, di proprietà del Comune di Barcis. Si ritiene, pertanto, di dover incrementare l'entità delle risorse a suo tempo prevista per il progetto, autorizzando l'ulteriore spesa di lire 300.000.000.

C) Contributo per l'abbattimento dei costi di riscaldamento domestico.

C.1. «Contributi per l'abbattimento dei costi di riscaldamento domestico (esaurimento graduatoria per anno 1999 e contributo per anno 2000)», lire 9.000.000.000.

Si determinano in lire 9.000.000.000 le risorse da riservare alla finalità di cui all'articolo 4, comma 4 bis, della legge regionale 10/1997, n. 10, inserito dall'articolo 3, comma 8, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, e all'articolo 3, commi 9, 10 e 11, della legge regionale 13/2000.

L'importo coprirà sia l'esaurimento della graduatoria riferita alle spese sostenute dalle famiglie nell'anno 1999, sia la nuova graduatoria, riferita alle domande di contributo che verranno presentate a fronte delle spese sostenute nell'anno 2000. La quantificazione rispecchia i dati relativi agli interventi contributivi degli anni passati.

D) Interventi affidati direttamente all'Amministrazione regionale.

A seguito di numerose segnalazioni pervenute all'Amministrazione regionale di interventi finanziari a valere sul Fondo, appare opportuno, per le motivazioni indicate al paragrafo 2, che la stessa Amministrazione regionale definisca un programma d'interventi che, nel rispondere alle esigenze segnalate, compongano un quadro progettuale intersettoriale.

Per l'attuazione delle singole iniziative del suddetto programma verranno definiti specifici progetti operativi e/o la esatta determinazione dei costi e della loro quota a carico del Fondo concordati tra i soggetti interessati e il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, gestore del Fondo, quale soggetto attuatore del programma.

AGRICOLTURA

D.1. «Valorizzazione e certificazione della carne prodotta nel comprensorio della Comunità montana Canal del Ferro-Val Canale», lire 150.000.000.

La Comunità montana Canal del Ferro-Val Canale ha delineato le linee progettuali per una iniziativa che ha lo scopo di valorizzare la produzione locale di carne,

assicurandone un elevato livello di qualità, attraverso l'attivazione di servizi di assistenza tecnica e controllo, nonché attraverso un'opera di sensibilizzazione e promozione sui fini dell'iniziativa e sulle soluzioni concretamente adottate per conseguirli.

Per la suddetta finalità, è autorizzata la spesa di lire 150.000.000 a favore della Comunità montana.

D.2. «Sostegno agli allevatori per la selezione della razza bovina 'brunà', lire 170.000.000.

L'Associazione Allevatori del Friuli-Venezia Giulia ha evidenziato il problema della selezione dei bovini appartenenti alla razza bruna, che costituiscono la gran parte dei capi allevati nella montagna friulana. Nello specifico, è stata fatta presente la necessità di assicurare la conservazione del patrimonio bovino rappresentato da tale razza alpina, evitando il ricorso degli allevatori a riproduttori di altre razze e sviluppando un'attività di selezione in Regione.

A tal fine si ipotizza l'erogazione di aiuti sulla base di un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento per la gestione del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 dicembre 2000, n. 0477/Pres., definito tecnicamente dalla Direzione regionale dell'agricoltura, e notificato alla Commissione Europea se il medesimo comporta l'istituzione di un nuovo regime di aiuti.

Inoltre, il suddetto regolamento definirà le modalità attraverso le quali, in coerenza con le disposizioni normative attinenti il Fondo, gli uffici della Direzione regionale dell'agricoltura riceveranno e instruiranno le domande di contributo.

Per l'intervento in parola è autorizzata la spesa di lire 170.000.000.

D.3. «Sistemazione strada di accesso a Malga Grantagar in Comune di Tarvisio», lire 250.000.000.

L'Amministrazione comunale di Tarvisio si propone di sistemare la strada di accesso alla malga Grantagar, in Comune di Tarvisio, ubicata alle pendici meridionali del gruppo alpino del Jof Fuart.

L'intervento si inserisce in un'iniziativa di recupero del complesso malghivo, effettuato con il fine di affiancare all'attività di allevamento e trasformazione del latte, un'attività di tipo agrituristico. L'intervento si rende necessario, perché la strada è diventata impraticabile a causa di recenti avversità atmosferiche.

Per tale intervento è autorizzata la spesa di lire 250.000.000 a favore del Comune di Tarvisio.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE NEL SETTORE SECON-DARIO

D.4. «Progetto integrato di sviluppo a sostegno del-

le attività produttive dell'asse Cavazzo Carnico - Tolmezzo - Cercivento», lire 750.000.000.

L'indirizzo programmatico del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna per l'anno 2000 disponeva a favore del CO.S.IN.T. (Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo) un finanziamento di lire 350.000.000 per la realizzazione del «Progetto tessile Alto-Friuli».

Considerato che il «progetto tessile», nato nei primi mesi del 1999, dopo quasi due anni è venuto meno perché i laboratori interessati hanno dimostrato di non voler proseguire nel programma a suo tempo definito, anche per le sopravvenute modifiche nei rapporti con la committenza, il CO.S.IN.T., in qualità di capofila dell'originaria istanza di finanziamento, ha chiesto che il progetto suddetto sia sostituito dall'iniziativa descritta in seguito, rispondente alle finalità e allo spirito di intersectorialità richiamati dall'articolo 4 della legge regionale 10/1997.

L'iniziativa consiste in interventi nelle aree produttive dei Comuni di Cavazzo Carnico, Cercivento e Tolmezzo, intesi a realizzare e completare le infrastrutture primarie.

In particolare, gli investimenti in Comune di Cavazzo Carnico riguardano l'urbanizzazione del P.I.P. (primo lotto), collocato in prossimità dell'area industriale di Amaro, di cui può costituire una naturale area di espansione, per un costo previsto di lire 345.000.000. Il CO.S.IN.T. valuta in 35 unità l'effetto occupazionale derivante dai nuovi insediamenti produttivi (rottamazione PC, componentistica elettronica, lavorazioni meccaniche).

Anche gli investimenti in Comune di Cercivento riguardano l'urbanizzazione del P.I.P. (primo comparto di quattro lotti), per rispondere a richieste delle aziende per le quali l'area esistente è inadeguata. Il costo previsto ammonta a lire 500.000.000. Il CO.S.IN.T. valuta in 65 unità l'effetto occupazionale derivante dai nuovi insediamenti produttivi (settore legno, lavorazioni meccaniche, tessile, stampaggio plastica).

Per quanto riguarda l'intervento in Comune di Tolmezzo, si tratta del completamento definitivo e funzionale di un capannone sito nei pressi dello scalo ferroviario in zona industriale, di proprietà del Consorzio. Il costo previsto ammonta a lire 350.000.000. Il CO.S.IN.T. valuta in 17 unità l'effetto occupazionale, da valutare in rapporto ad una realtà occupazionale consistente in 98 addetti (area produttiva attrezzata).

Pertanto, la spesa complessiva ammonta a lire 1.195.000.000, da coprire parzialmente con le risorse del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna.

A tal fine, viene utilizzato l'importo di lire 350.000.000 già riservato al progetto D.2, «Progetto Tessile Alto Friuli», della programmazione per l'anno

2000, approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 1968 del 2000. Tale importo viene incrementato di lire 750.000.000, a valere sulle risorse di cui al paragrafo 1 del presente documento. Per una spesa complessiva, a carico del Fondo, e a favore del CO.S.IN.T., di lire 1.100.000.000.

D.5. «Insediamento di attività produttive in località Aones in Comune di Paularo», lire 400.000.000.

Il Comune di Paularo ha segnalato che l'area per attività produttive in località Aones potrebbe rispondere alle esigenze di delocalizzazione di un'azienda tessile di un importante gruppo industriale italiano, con un effetto occupazionale di 50/60 unità.

Intenzione dell'Amministrazione comunale è realizzare un primo lotto funzionale per l'apprestamento dell'area individuata (acquisto dei terreni, realizzazione di infrastrutture primarie), per un investimento stimato in 400.000.000 di lire.

Per il progetto è autorizzata la spesa di lire 400.000.000 a favore del Comune di Paularo.

D.6. «Completamento dell'urbanizzazione della nuova area artigianale ed industriale in Comune di Rigolato», lire 250.000.000.

La nuova area artigianale ed industriale di Rigolato ha attratto diverse aziende dei comparti metalmeccanico, edile, componentistico e termoidraulico, e si prospetta un notevole espansione insediativa. E' però necessario completarne l'urbanizzazione (fognatura, depuratore, viabilità interna, acquedotto). Il Comune di Rigolato ha quantificato in lire 500.000.000 l'investimento.

Per i lavori previsti, è autorizzata la spesa di lire 250.000.000 a favore del Comune di Rigolato.

D.7. «Adeguamento dell'acquedotto comunale con potenziamento della sorgente Ambiesta in Comune di Verzegnis», lire 350.000.000.

L'Amministrazione comunale di Verzegnis ha evidenziato l'urgenza di dare attuazione ai lavori di adeguamento dell'acquedotto comunale con potenziamento della sorgente Ambiesta, già previsti nel Piano generale degli acquedotti del Comune, approvato dal C.T.R. (Comitato Tecnico Regionale).

I lavori sono necessari per assicurare l'approvvigionamento idrico delle aziende insediatasi nella zona artigianale, specie nel periodo estivo, quando la carenza d'acqua si manifesta in maniera più grave.

L'intervento segnalato consiste: nella radicale manutenzione dell'opera di presa della sorgente Ambiesta (dalla quale si registrano numerose e diffuse perdite), nell'ampliamento della stessa per rendere possibile l'aumento della captazione, nell'esecuzione di un idoneo sistema di filtraggio-depurazione; nel raddoppio della condotta adduttrice; nella realizzazione di una va-

sca di accumulo e di un impianto di sollevamento completo delle apparecchiature di pompaggio. Per un costo previsto in lire 450.000.000.

Quale concorso del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna sull'investimento sostenuto dal Comune di Verzegnis, è autorizzata la spesa di lire 350.000.000.

D.8. «Opere di urbanizzazione in area produttiva n. 3 posta lungo la S.S. n. 13 Pontebbana in Comune di Magnano in Riviera», lire 400.000.000.

L'Amministrazione comunale di Magnano in Riviera ha segnalato che l'area produttiva n. 3, dislocata a confine con la frazione di Collalto del Comune di Tarcento, necessita di un intervento prioritario che consenta la realizzazione, con modifiche delle attuali realtà catastali, della strada di penetrazione perpendicolare alla S.S. n. 13 Pontebbana, a servizio delle esigenze immediate delle ditte già insediate e dell'immobile di apprezzabile dimensioni, tuttora dismesso, dell'ex ditta Comello.

I lavori comprendono le infrastrutture di urbanizzazione primaria, e almeno, la predisposizione di quelle secondarie, per un costo di lire 400.000.000.

Per la finalità suddetta si autorizza la spesa di lire 400.000.000 a favore del Comune di Magnano in Riviera.

TURISMO

D.9. «Animazione, promozione di un marchio unico dell'Albergo diffuso Carnia'», lire 250.000.000.

Con il progetto «Sauris» e con interventi successivi (Obiettivo 5b e iniziativa Leader II) si sono creati a Sauris, Ovaro, Sutrio, Prato Carnico e Comeglians circa 350 posti letto extra-alberghieri, attraverso il recupero di vecchi immobili.

Si tratta ora di organizzare un programma unico di promozione, nonché di sostenere un programma di informatizzazione e di loro messa in rete. In particolare, è opportuno intervenire per:

- a) acquisizione delle attrezzature destinate al supportare la messa in rete di servizi di «albergo diffuso» (pagina web, ecc.);
- b) creazione di un «logo» distintivo per ogni «albergo diffuso» e di un «logo» generale, nonché identificazione del centro di prenotazione/reception e dei siti periferici;
- c) realizzazione di materiale promozionale;
- d) creazione di pacchetti-offerta.

Capofila del programma è il Comune di Sauris, a favore del quale è autorizzata la spesa di lire 250.000.000.

D.10. «Carnia: promozione e commercializzazione del prodotto integrato», lire 250.000.000.

Sempre più evidente appare, agli occhi degli operatori, l'insufficienza di una promozione turistica slegata dal complesso delle attività economiche, sportive, culturali, ecc. che possono concorrere a costituire l'«attrattività» di un territorio. D'altra parte, la utilità di una promozione territoriale appare sempre più evidente anche agli operatori di settori diversi da quello turistico, specie a chi opera in settori quali l'agricoltura, l'agroalimentare, l'artigianato tipico, e anche alle amministrazioni pubbliche che sostengono iniziative culturali (raccolte museali, biblioteche, ecc.) che da un flusso turistico possono trarre vantaggi sia in termini economici che in termini di «qualità».

In Carnia si sta cercando di operare secondo un simile indirizzo, perseguito dall'A.P.T. e da Carnia Welcome, che riunisce tutti i consorzi turistici carnici; indirizzo, che si presenta come promozione di un prodotto «Carnia».

Per coinvolgere maggiormente i soggetti economici e istituzionali che, con gli operatori turistici, sono interessati alla promozione territoriale, l'A.P.T. della Carnia ha proposto un progetto articolato di promozione rivolto sia alla domanda interna che alla domanda esterna all'area, che si snodi attraverso vari momenti: realizzazione di catalogo delle offerte; realizzazione di specifici veicoli promozionali; partecipazione a fiere nazionali; presentazione sul territorio nazionale del prodotto «Carnia»; azioni di marketing all'interno dell'area, per operatori potenzialmente interessati all'offerta turistica carnica, ecc. Al progetto hanno aderito numerose aziende dei settori non turistici sopra ricordati.

Per l'attuazione del suddetto progetto, da definirsi operativamente secondo quanto specificato in premessa all'elencazione degli interventi del gruppo D del presente documento, è autorizzata la spesa di lire 250.000.000 a favore dell'A.P.T. della Carnia.

D.11. «Progetto integrato di sviluppo turistico in Comune di Cercivento nelle località «Chiandelin-Vidal-Costa» e «Chiavrias»», lire 300.000.000.

La frazione dei Casali in Comune di Cercivento, composta dai nuclei abitati Chiandelin, Vidal e Costa e dagli insediamenti agricoli in località Chiavrias si presta per la sua conformazione ed ubicazione ad essere valorizzata in prospettiva turistica, pur mantenendo una caratterizzazione di tipo agricolo. Del resto, la località Vidal è già interessata da una importante iniziativa privata (azienda agrituristica) che può avere ulteriori sviluppi, oltre a quelli collegati agli investimenti in corso. E nella frazione (località «Chiavrias») il Comune possiede terreni e un fabbricato che possono essere utilizzati nel quadro di un recupero significativo, dal punto di vista agricolo e turistico, del patrimonio edilizio esistente.

Un ostacolo, tuttavia, alla valorizzazione di tipo agrituristico della frazione viene dall'insufficiente ap-

provvisionamento idrico, per tutti gli usi alimentari ed igienico-sanitari che deriverebbero dagli insediamenti agricoli e agrituristici previsti.

Perciò, il Comune di Cercivento ha adottato un progetto preliminare per «Lavori di potenziamento acquedotto comunale a supporto della zona agrituristica dei Casali», comportante un investimento di lire 380.000.000.

Per la realizzazione del suddetto progetto, è autorizzata la spesa di lire 300.000.000.

SERVIZI A SUPPORTO DELLO SVILUPPO SOCIALE

D.12. «Centro sociale polivalente in Comune di Arba», lire 990.000.000.

Il Comune di Arba intende utilizzare un immobile di proprietà di una fondazione, che ospitava un convitto a servizio di un centro di formazione professionale, per destinarlo a centro polivalente, sfruttando anche la possibilità che l'immobile offre di gestire un servizio mensa e una foresteria.

Per l'adeguamento dell'immobile alla nuova funzione si rendono necessari lavori per i quali il Comune richiede un finanziamento, che si ritiene di poter assegnare in lire 990.000.000.

D.13. «Realizzazione polo bibliotecario (Comuni montani della Provincia di Pordenone)», lire 50.000.000.

La Comunità montana Meduna-Cellina gestisce dal 1995, su delega dei Comuni di Vivaro, Arba, Erto e Casso, Cimolais, Claut, Fanna, Cavasso Nuovo, Vajont, Montereale Valcellina, Maniago, Andreis, Frisanco, Barcis, Budoia e Polcenigo, un «polo bibliotecario» che comprende le biblioteche comunali.

La Comunità montana funge da centro sistema del polo. In tale veste, ha segnalato la necessità di adeguare la dotazione di attrezzature informatiche alle esigenze della catalogazione e dei servizi bibliotecari supportati via internet, di costituire presso tutto le biblioteche del polo la «sezione ragazzi» e di migliorare il servizio bibliotecario connesso a tale «sezione», di acquisire produzioni editoriali su formato elettronico.

Per il suddetto progetto è autorizzata la spesa di lire 50.000.000.

D.14. «'Progetto Giovani' della Comunità montana Meduna-Cellina», lire 130.000.000.

La Comunità montana Meduna-Cellina intende attuare un «Progetto Giovani» in collaborazione con i Comuni del territorio della Comunità. Il progetto si articola nella costituzione di centri di aggregazione giovanile e laboratori modellati su attività diversificate, nella gestione di uno sportello «Informagiovani» e sportelli informativi periferici, nello svolgimento di at-

tività culturali ed educative (visite guidate, soggiorni, rassegne musicali e teatrali, concorsi).

Per il progetto, che comporta, oltre alle spese di gestione per i collaboratori e per l'acquisizione di servizi, anche spese per attrezzature, arredi e materiali, si autorizza la spesa di lire 130.000.000 a favore della Comunità montana Meduna-Cellina.

D.15. «Sostegno ai servizi scolastici (Comune di Tolmezzo)», lire 50.000.000.

Il Comune di Tolmezzo chiede un finanziamento straordinario di lire 50.000.000 per far fronte a oneri aggiuntivi, non correnti, che l'Amministrazione comunale deve assumere a favore degli alunni della scuola media (servizio mensa, attività integrative, sostegno scolastico, acquisto di attrezzature e materiale didattico).

Per tale finalità è autorizzata la spesa di lire 50.000.000.

E) Valutazione degli interventi finanziati con il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna.

E.1. «Valutazione degli interventi finanziati con il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna», lire 100.000.000.

Come si è detto nel paragrafo 2, appare opportuno che si valuti l'azione complessiva del Fondo. Perciò, appare opportuno autorizzare la spesa di lire 100.000.000 per l'affidamento di un incarico di studio a società, istituti o esperti specializzati nella ricerca socio-economica.

PARTE II

DIRETTIVE GENERALI E ATTI DI INDIRIZZO AMMINISTRATIVO

Ai sensi di quanto stabilito al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 10/1997, sostituito dal comma 211 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2000, di seguito vengono dettate le direttive generali e gli atti di indirizzo amministrativo necessari a definire le modalità attuative del programma sopra esposto.

All'attuazione degli interventi si seguiranno le disposizioni recate dal regolamento per la gestione del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 dicembre 2000, n. 0477/Pres.

Per gli interventi di rifinanziamento e completamento (B.1, B.3, B.4) si seguono i regolamenti in vigore e le direttive d'attuazione precedentemente adottate e seguite. Solo per l'intervento A.4 si provvede assegnando le risorse secondo quanto indicato nella Parte I del presente documento.

Inoltre, in rapporto alla specificità degli interventi, si rende necessario che il Servizio autonomo per lo

sviluppo della montagna si attenga anche alle seguenti direttive.

Interventi A.1, A.3, B.2, D.2.

Gli interventi sono disciplinati da appositi regolamenti, da adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del regolamento per la gestione del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0477/Pres. del 2000, tenendo conto delle indicazioni già espresse nella Parte I del presente documento.

Intervento A.2.

Per la attuazione dell'intervento si opera secondo quanto previsto dalla relativa disposizione normativa (articolo 16 della legge regionale 13/2001).

Lo schema del protocollo d'intesa previsto dal comma 3 dell'articolo citato è approvato dalla Giunta regionale.

Intervento C.1.

L'intervento è disciplinato dall'apposito regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge regionale 13/2000.

Interventi D.1, D.3, D.4, D.5, D.6, D.7, D.8, D.9, D.10, D.11, D.12, D.13, D.14, D.15.

Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, soggetto attuatore del programma d'interventi, concorderà con i proponenti delle singole iniziative specifici progetti operativi e/o la esatta determinazione dei costi e della loro quota a carico del Fondo. Nel caso di opere e lavori è richiesta l'adozione, da parte del beneficiario, del progetto esecutivo.

Sulla base dei suddetti documenti, il Servizio autonomo trasferirà ai beneficiari dei finanziamenti le risorse nei limiti e secondo le modalità indicati nel regolamento per la gestione del Fondo.

Intervento E.1.

Si provvederà all'affidamento dell'incarico di valutazione a trattativa privata, previo plurimo interpello, con non meno di tre richieste di offerta.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Bagnaria Arsa, variante n. 2c al Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Regione di introduzione di modifica e di

conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 11/2001.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 0216/Pres. del 6 giugno 2001, il Presidente della Regione ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 11 del 12 marzo 2001, con cui il Comune di Bagnaria Arsa ha approvato la variante n. 2c al Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, della modifica indispensabile al totale superamento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 121 del 19 gennaio 2001.

La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Comune di Codroipo. Avviso di approvazione della variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 12 del 26 febbraio 2001 il Comune di Codroipo ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni.

Comune di Cormons. Avviso di approvazione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale (articolo 127, legge regionale 52/1991).

Con deliberazione consiliare n. 223 del 10 aprile 2001 il Comune di Cormons ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni.

Comune di Porcia. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «Ambito Villa Correr-Dolfin».

Con deliberazione consiliare n. 30 del 18 maggio 2001, il Comune di Porcia ha preso atto della mancata

presentazione di osservazioni ed opposizioni al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «Ambito Villa Correr-Dolfin», nonché del parere favorevole espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali, ed ha approvato il piano medesimo, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Precenico. Avviso di approvazione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 26 del 27 aprile 2001 il Comune di Precenico ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di San Dorligo della Valle. Avviso di adozione della variante n. 17 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 5/c del 18 aprile 2001 il Comune di San Dorligo della Valle ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 17 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 17 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di San Vito al Tagliamento. Avviso di approvazione della variante n. 3 al P.I.P. relativo alla Zona Industriale Ponte Rosso e alla Zona Artigianale di via Zuccherificio.

Con deliberazione consiliare n. 26 del 23 aprile 2001 il Comune di San Vito al Tagliamento ha respinto

le osservazioni alla variante n. 3 al P.I.P. relativo alla Zona Industriale Ponte Rosso e alla Zona Artigianale di via Zuccherificio, ha fatto proprio il parere vincolante espresso dal Comitato tecnico regionale n. 42/1-T/01 del 26 febbraio 2001 ed ha approvato la variante medesima, modificata di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di San Vito al Tagliamento. Avviso di approvazione della variante n. 4 al P.I.P. relativo alla Zona Industriale Ponte Rosso e alla Zona Artigianale di via Zuccherificio.

Con deliberazione consiliare n. 27 del 23 aprile 2001 il Comune di San Vito al Tagliamento ha preso atto che il Comitato tecnico regionale ha espresso parere favorevole in ordine alla variante n. 4 al P.I.P. relativo alla Zona Industriale Ponte Rosso e alla Zona Artigianale di via Zuccherificio ed ha approvato la variante stessa, modificata di conseguenza dell'accoglimento dell'osservazione ad essa presentata, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Sesto al Reghena. Avviso di adozione della variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 31 del 25 maggio 2001 il Comune di Sesto al Reghena ha adottato la variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Tarvisio. Avviso di adozione della variante n. 30 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 18 del 29 marzo 2001 il

Comune di Tarvisio ha adottato la variante n. 30 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 30 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Torviscosa. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 16 del 3 maggio 2001 il Comune di Torviscosa ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Udine. Avviso di approvazione della variante n. 110 al Piano regolatore generale.

Con deliberazione consiliare n. 50 del 30 marzo 2001 il Comune di Udine ha approvato la variante n. 110 al Piano regolatore generale, modificata a seguito della revoca degli aspetti connessi con la realizzazione di una piazzola ecologica in via Cormor Alto, e respingendo l'osservazione presentata.

SERVIZIO AUTONOMO PER LA GESTIONE
FAUNISTICA E VENATORIA

Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, articolo 14: comunicazione di avvio procedimento amministrativo per l'autorizzazione all'istituzione di aziende faunistico-venatorie.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, si comunica l'avvio del procedimento amministrativo della Regione Friuli-Venezia Giulia relativo alla richiesta di autorizzazione all'istituzione di aziende faunistico-venatorie come

previsto dall'articolo 40, comma 7, della legge regionale 30/1999, delle seguenti ditte:

N.	Denominazione	Comuni
1	Isola di Sant' Andrea	Marano Lagunare
2	Consorzio per l' Az.F.-V. Pradiziolo UD86	Cervignano dei Friuli
3	Cà Leoni	Aquileia
4	Belvedere Pineta UD76	Aquileia
5	La Farella	Aquileia
6	Cà Aussa	Terzo di Aquileia
7	Ai Boschi G01	S.Canzian d'isonzo, Staranzano
8	Valle Panera Rio D' Ara	Grado
9	Vai Noghera GO 20	Grado
10	Isola di Morgo	Grado
11	Isola Dossi	Grado
12	La Marcorina	S.Canzian d'isonzo
13	Giarine	Fogliano di Redipuglia
14	Colle Fortino G03	Farra d'isonzo
15	Torrata Pizzarelle	Chions, San Vito al Tagliamento
16	S. Lucia PN 10	Aviano, Budoia, Fontanafredda
17	Az.F.V. Cà Tullio	Aquileia
18	La Muzzanella	Carlino, Muzzana, Marano Lagunare
19	Saciletto	Ruda
20	Az.F.V. di Pozzuolo dei Friuli	Pozzuolo, Mortegliano, Pavia
21	Le Mura	Bagnaria Arsa
22	Madrisio di Varmo UD 28	Varmo
23	Ariis UD 2	Rivignano, Pocenia
24	AZ. F. V. Villa Bruna	Carlino, Muzzana, Marano Lagunare
25	San Gallo UD 34	Cervignano, Bagnaria Arsa
26	Chiarmacis UD 55	Teor, Pocenia
27	Angoris	Cormons
28	1 Braidacurti	Sesto al Reghena
29	Annia Malisana	Torviscosa
30	Commenda	Villa Vicentina, Ruda
31	Roncada	Capriva, Cormons
32	Az. F.V. di Boscat	Grado
33	AZ.F.V. Bonifica dei Pantani	Latisana

Si comunicano altresì i seguenti elementi informativi

- *Struttura competente:* Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria.
- *Responsabile del procedimento:* dott. Carlo Fabbro.
- *Responsabile dell'istruttoria:* dott. Giorgio Peresson.

Gli interessati potranno far pervenire al responsabile del procedimento eventuali memorie scritte o documenti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b) della legge regionale 7/2000, entro il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. Carlo Fabbro

ERRATA CORRIGE

Bollettino Ufficiale della Regione n. 23 del 6 giugno 2001 (data frontespizio).

Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 23 del 6 giugno 2001, in copertina è stata riportata erroneamente la data del 6 maggio 2001.

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

COMUNE DI FORGARIA NEL FRIULI
(Udine)

Avviso di asta pubblica per la vendita di un terreno di proprietà comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

RENDE NOTO

che per il giorno 7 luglio 2001 alle ore 12.00 presso la sede di questo Comune, avanti al Responsabile del servizio tecnico, avrà luogo un'asta pubblica ad unico e definitivo incanto, per la vendita di un terreno di proprietà comunale sito in Comune di Forgaria nel Friuli - frazione Cornino - catastalmente distinto al NCT Partita 1036 foglio 36, mappale 64 di mq. 6320 - Prato 3^A R.D. 22.120 - R.A. 22.120.

L'asta si terrà con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta di lire 22.120.000 (ventiduemilioncentoventimila) ai sensi dell'articolo 73, lettera c), del Regolamento generale

dello Stato, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Non sono ammesse offerte inferiori al prezzo d'asta.

I soggetti interessati a partecipare all'asta, dovranno far pervenire all'Ufficio segreteria comunale non più tardi delle ore 10.00 del giorno 7 luglio 2001 i documenti indicati sull'avviso pubblicato all'Albo pretorio del Comune.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi all'Ufficio tecnico comunale - tel. 0427 808137.

Forgaria nel Friuli, 6 giugno 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
p.i. Pietro De Nardo

COMUNE DI GRADO
(Gorizia)

Avviso di gara esperita per il servizio di lavaggio, stiratura e noleggio di biancheria piana per Strutture Residenziali Protette del Comune di Grado per il periodo 1 giugno 2001-31 dicembre 2004.

A seguito di asta pubblica con il metodo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 157/1995, esperita in data 25 maggio 2001, è stato aggiudicato il servizio di lavaggio, stiratura e noleggio di biancheria piana per Strutture Residenziali Protette del Comune di Grado per il periodo 1 giugno 2001-31 dicembre 2004.

Ditte partecipanti: 1.

Ditta aggiudicataria: Lavanderia Adriatica S.r.l. di Torviscosa per l'importo di lire 280.250.000 (euro 144.737,05), I.V.A. esclusa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
rag. Enzo Olivotto

COMUNE DI MANZANO
(Udine)

Avviso di asta pubblica per l'affidamento della fornitura di composter in due lotti.

E' indetta, presso questo Comune, una gara d'appalto per l'affidamento della fornitura composter in due lotti: il 30% della somma a base d'asta (al netto dell'I.V.A.) sarà destinata per l'acquisto di composter con un volume compreso tra 500 e 700 litri circa (con uno scarto sugli estremi di 15%) mentre il 70% della

medesima somma sarà destinata per composte con volume compreso tra 900 e 1000 litri (scarto sugli estremi del 15%); mediante asta pubblica in base al Regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, articoli 73 e 76, lettera c) e dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 luglio 1992, n. 358.

Ente appaltante: Comune di Manzano (Udine), via Natisone n. 34, c.a.p. 33044, telefono 0432-740355, fax 0432-740515.

Fornitura oggetto dell'appalto:

Fornitura di composte: il 30% della somma a base d'asta (al netto dell'I.V.A.) sarà destinata per l'acquisto di composte con un volume compreso tra 500 e 700 litri circa (con uno scarto sugli estremi di 15%) mentre il 70% della medesima somma sarà destinata per composte con volume compreso tra 900 e 1000 litri (scarto sugli estremi del 15%).

Importo lavori a base di gara: l'importo complessivo dei lavori posto a base d'asta ammonta a lire 110.000.000 (euro 56.810,26) oneri fiscali, I.V.A. al 20%, esclusi.

Termini ricezione offerta: per prendere parte alla gara, le Ditte dovranno far pervenire la propria offerta a questa Amministrazione comunale entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 9 luglio 2001 pena di esclusione.

Modalità di aggiudicazione: l'asta pubblica sarà presieduta dal Responsabile del Servizio Patrimonio. Per la procedura di aggiudicazione verrà adottato il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione e consegna, il costo dell'utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica, come specificato alla lettera b) dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 luglio 1992, n. 358.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Copia integrale del bando di gara è disponibile presso l'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici - Settore Patrimonio negli orari d'Ufficio, tel. 0432/740355, fax 0432/740515.

Manzano, 11 giugno 2001

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
SETTORE PATRIMONIO:
geom. Paolo Nardin

COMUNE DI SEDEGLIANO

(Udine)

Estratto dell'avviso di gara per la fornitura di compostiere ad uso domestico.

Si rende noto che questo Comune ha indetto un'asta pubblica per la fornitura di compostiere ad uso domestico - importo a base d'asta lire 33.000.000, escluso I.V.A. (pari a euro 17.043,08).

Termine di presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 14 luglio 2001.

Procedura di aggiudicazione: con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 8, primo comma del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573 e articolo 16, primo comma, lettera b) del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.

Copia del bando integrale e del capitolato speciale d'appalto potrà essere ritirata presso l'Ufficio Tecnico comunale (tel. 0432/916520).

Sedegliano, 13 giugno 2001

IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI TECNICI:
p.i.e. Aldo Di Stefano

COMUNE DI TRIESTE

Struttura operativa Grande Viabilità Triestina

Bando di gara mediante licitazione privata per l'appalto dei lavori di costruzione del II stralcio del III lotto (tratto Cattinara-Padriciano) della Grande Viabilità di Trieste.

1. *Stazione appaltante:* Comune di Trieste - Servizio Contratti e Grandi Opere - piazza dell'Unità d'Italia, n. 4, c.a.p. 34121 - Trieste (Italia); tel. 39 040/6754930; fax. 39 040/6754932; www.comune.trieste.it - Toniatiw@comune.trieste.it.

2. *Procedura di gara:* licitazione privata ai sensi dell'articolo 73, lettera c) e 89 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e dell'articolo 21, I comma, lettera c), nonché dell'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 30 della Direttiva 93/37CEE del 14 giugno 1993.

3. *Luogo, descrizione, importo dei lavori e modalità di pagamento delle prestazioni:*

3.1. Luogo di esecuzione: Provincia di Trieste (Italia)

3.2. Descrizione: l'appalto comprende tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie alla realizzazione del terzo lotto, secondo stralcio, della Grande Viabilità Triestina, strada extraurbana di collegamento tra l'Autostrada Venezia-Trieste (A4) ed il Porto Nuovo di Trieste, nel tratto da Padriciano a Cattinara, incluso lo spostamento dei servizi ed impianti interferenti (oleodotti, metanodotti, gasdotti, rete elettrica, idrica, ecc.).

3.3. Importo complessivo dell'appalto (al netto degli oneri per la sicurezza): lire 234.359.176.437 (euro 121.036.413,54) di cui:

- a corpo lire 163.484.027.279 (euro 84.432.453,78) oltre a lire 10.049.393.606 (euro 5.190.078,66) per lo spostamento degli impianti interferenti;
- a misura lire 60.825.755.552 (euro 31.413.881,10).

La categoria prevalente è la OG4 «Opere d'arte nel sottosuolo» per lire 114.594.005.302, pari ad euro 59.182.864,63, (inclusi gli oneri generali per l'attuazione dei piani di sicurezza), classifica VIII.

3.4. Gli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso sono i seguenti:

- lire 7.945.399.123 (euro 4.103.456,19) di costi generali per l'attuazione dei piani dell'appalto principale;
- lire 1.200.075.000 (euro 619.787,01) di costi specifici per l'attuazione dei piani di sicurezza dell'appalto principale;
- lire 418.724.733 (euro 216.253,28) di costi per l'attuazione dei piani di sicurezza per l'appalto integrato finalizzato allo spostamento degli impianti interferenti.

3.5. Lavorazioni di cui si compone l'intervento (inclusi i costi generali per l'attuazione dei piani di sicurezza):

Cat.	Descrizione	Preval Scorp.
OG4	Opere d'arte nel sottosuolo	Preval.
OG3	Strade, ponti, ecc.	Scorp.
OG13	Opere di ing. naturalistica	Scorp.
OG1	Edifici (e demolizioni)	Scorp.
OG11	Impianti tecnologici	Scorp.
OS1	Lavori in terra	Scorp.
OS9	Imp.segnalet. luminosa e sicurezza	Scorp.
OS10	Segnaletica stradale non luminosa	Scorp.
OS11	Apparecchiature strutturali speciali	Scorp.
OS12	Barriere e protezioni stradali	Scorp.
OS34	Barriere fonoassorbenti	Scorp.
OS21	Opere strutturali speciali	Scorp.
OG6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, ecc.	Scorp.

Cat.	Importo complessivo dei lavori		incid %
	lire	euro	
OG4	114.594.005.302	59.182.864,63	47,20
OG3	51.944.036.258	26.826.855,89	21,40
OG13	2.204.418.097	1.138.486,93	0,91
OG1	907.172.946	468.515,73	0,37
OG11	27.925.996.200	14.422.573,40	11,50
OS1	10.647.964.338	5.499.214,64	4,39
OS9	539.197.500	278.472,27	0,22
OS10	1.451.275.837	749.521,42	0,60
OS11	695.801.696	359.351,59	0,29
OS12	3.794.469.634	1.959.680,02	1,56
OS34	4.406.244.702	2.275.635,48	1,81
OS21	13.209.074.594	6.821.917,70	5,44
OG6	10.468.118.339	5.406.331,94	4,31

3.6. Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ed a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19 e 21 della legge 109/1994 e successive modificazioni;

3.7. Categorie a qualificazione obbligatoria: ai sensi degli articoli 72, 4° comma, 74 del D.P.R. n. 554/1999 e dell'articolo 13, 7° comma, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, le categorie OG11, OS11 e OS21 sono subappaltabili a qualificazione obbligatoria.

4. *Termine di esecuzione:* giorni 1.570 (millecinquecentosettanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori;

5. *Soggetti ammessi alla gara:* concorrenti di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 109/1994 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b) e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d), e) ed e-bis, ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 13, comma 5 della legge 109/1994 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea ovvero nei Paesi aderenti agli accordi O.M.S., alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000. Per le Associazioni di Imprese di tipo orizzontale, ai sensi dell'articolo 95, 2° comma, del D.P.R. n. 554/1999, il requisito minimo per le mandanti relativamente alla categoria prevalente è la classe IV, mentre per la Capogruppo il requisito minimo per detta categoria è la classe VI.

6. *Domanda di partecipazione:* la domanda di partecipazione deve essere inviata, con qualsiasi mezzo idoneo, all'indirizzo di cui al punto 1) del presente bando, tramite il Protocollo Generale del Comune e pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 5 settembre 2001. Sull'esterno della busta dovrà essere riportata l'indicazione del mittente nonché la dicitura «Richiesta di invito alla licitazione privata per i lavori di realizzazione

del II stralcio del III lotto (tratto Cattinara-Padriciano) della Grande Viabilità di Trieste». La domanda deve essere sottoscritta da persona abilitata ad impegnare il concorrente e deve riportare l'indirizzo di spedizione, il codice fiscale e/o partita IVA, (ove trattasi di Imprese con sede in Italia), il numero del telefono e del fax. In caso di associazione temporanea, GEIE o consorzio già costituito, alla domanda deve essere allegato, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o l'atto costitutivo del consorzio; in mancanza la domanda deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutte le imprese associate o consorziate ovvero da associarsi o consorziarsi. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

Alla domanda va acclusa, a pena di esclusione:

- 1) una dichiarazione da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante del concorrente assumendosene la piena responsabilità:
 - a. certifica, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 75, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), e h) del D.P.R. n. 554/1999 e successive modificazioni;
 - b. dichiara di essere in possesso dell'attestazione rilasciata da una SOA per la qualificazione nella categoria OG4 in classifica VIII;
 - c. di aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, una cifra d'affari in lavori non inferiore a 3 volte l'importo complessivo a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza e quindi, a lire 703.077.529.311 (euro 363.109.240,61);
 - d. elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova in situazioni di controllo o come controllante o come controllato ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
 - e. dichiara la regolarità rispetto alle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- 2) dichiarazione con cui si indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

7. *Termine di spedizione degli inviti:* l'invito a presentare offerta contenente le norme per la partecipazio-

ne alla gara e per l'aggiudicazione dell'appalto sarà inviato ai concorrenti qualificati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza del termine per il pervenimento delle richieste di partecipazione.

8. *Garanzie:* l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori e forniture a base di gara, pari a lire 4.687.183.529 (euro 2.420.728,27).

Il massimale della polizza di assicurazione che l'aggiudicatario è obbligato a produrre a copertura dei danni subiti dal Comune nel corso dell'esecuzione dei lavori non dovrà essere inferiore a lire 58.088.100.000, euro 30.000.000.

9. *Finanziamento:* l'opera è finanziata con fondi statali e regionali.

10. *Criterio di aggiudicazione:* massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara; il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'articolo 21, commi 1 e 1-bis, della citata legge n. 109/1994 e successive modificazioni; l'offerta a prezzi unitari deve essere compilata secondo le norme e con le modalità previste nella lettera di invito; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando. L'appalto è strutturato nelle seguenti tre distinte componenti economiche:

- A.1) Lavori dell'appalto principale in parte a corpo ed in parte a misura
- A.2) Lavori dell'appalto integrato per lo spostamento degli impianti a corpo
- C) Scomputo per la cessione del materiale arido riutilizzabile prodotto dagli scavi delle gallerie.

Pertanto l'aggiudicazione sarà disposta in base al seguente criterio:

$$\text{Tot. Offerta} = \text{Prezzo per A.1} + \text{Prezzo per A.2} - \text{Prezzo per C}$$

L'offerta così calcolata verrà quindi confrontata con il prezzo posto a base della gara e l'appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà proposto il maggior ribasso complessivamente inteso. Resta inteso che per le voci A.1 e A.2 non sono ammesse offerte in aumento.

11. *Varianti:* non sono ammesse offerte in varianti.

12. *Altre informazioni:*

- a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 75 del D.P.R. n. 554/1999 e successive modificazioni e di cui alla legge n. 68/1999;
- b) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'articolo

- 21, comma 1-bis, della legge 109/1994 e successive modificazioni; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse;
- c) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
- d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
- e) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 30, comma 2, della legge 109/1994 e successive modificazioni;
- f) si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, comma 11-quater, della legge 109/1994 e successive modificazioni;
- g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- h) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/1994 e successive modificazioni i requisiti tecnici ed economici (qualificazioni e cifra d'affari in lavori) del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all'articolo 95, comma 2, del D.P.R. 554/1999 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all'articolo 95, comma 3 del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
- i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in lire italiane adottando il valore dell'euro;
- j) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dagli articoli 18 e 19 del capitolato speciale d'appalto;
- k) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate al relativo prezzo offerto e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari contrattuali; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando detraendo, per ciascun SAL gli importi connessi alla cessione in quota proporzionale del materiale arido come da offerta dell'aggiudicatario; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall'articolo 18 del capitolato speciale d'appalto;
- l) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni;
- m) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario, che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;
- n) la stazione appaltante applicherà le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1/ter, della legge 109/1994 e successive modificazioni;
- o) è esclusa la competenza arbitrale;
- p) il responsabile del procedimento è il dott. ing. Giampietro Tevini - Direttore del servizio sviluppo del patrimonio del Comune; via Procureria n. 2; tel. 39 040/6754579; fax 39 040/6754932; e-mail: Tevini@comune.trieste.it
- q) copia del progetto è visionabile presso la Struttura operativa Grande Viabilità del Comune di Trieste, via Procureria, 2, tel. 39 040/6758005, fax. n. 39 040/6754932 ove sono acquistabili anche i relativi elaborati su supporto informatico;
- r) per eventuali informazioni di carattere tecnico gli interessati possono rivolgersi al responsabile del procedimento all'indirizzo e recapito indicati sub p), mentre per eventuali informazioni di carattere amministrativo gli interessati possono rivolgersi presso gli Uffici della struttura operativa dianzi citata tel. 39 040/6754668 o 39 040/6754930; fax 39 040/6754932; e-mail: Giannini@comune.trieste.it o Toniatiw@comune.trieste.it.
13. *Avviso di preinformazione nella G.U.C.E.*: l'avviso di pre-informazione è stato pubblicato in G.U.C.E. in data 21 febbraio 2001.
14. *Data di spedizione del bando di gara alla CEE*: 8 giugno 2001.
- Trieste, 8 giugno 2001
- IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. Walter Toniati
-
- CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DEL FRIULI CENTRALE
UDINE
- Estratto di bando di gara per l'appalto dei lavori di ampliamento e rinnovamento degli impianti ferroviari a servizio dello scalo ferroviario del Consorzio ZIU.**

1) *Stazione appaltante*: Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale, via Dante 16; 33100 - Udine; tel. 432.506285, fax 432.510392.

2) *Procedura di gara*: pubblico incanto, da esperirsi con l'offerta a prezzi unitari delle categorie a corpo e misura poste a base di gara.

3) *Oggetto dell'appalto*: lavori di ampliamento e rinnovamento degli impianti ferroviari a servizio dello scalo ferroviario del Consorzio ZIU.

4) *Importo a base d'asta*: lire 4.439.128.395 (euro 2.292.618,48) di cui lire 56.862.500 (euro 29.367,03) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

5) *Categoria di lavorazione*: (unica) OS29 - Arma-mento ferroviario.

6) *Luogo di esecuzione dei lavori*: Comuni di Udine e Pozzuolo.

7) *Termine presentazione offerte*: entro le ore 12.00 di venerdì 10 agosto 2001.

8) *Disponibilità degli atti*: il bando integrale, il disciplinare di gara, nonché gli elaborati grafici, il capitolato speciale di appalto e tutti gli atti che compongono il progetto esecutivo, compreso il computo metrico, sono disponibili presso l'ufficio tecnico della stazione appaltante, nei giorni da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

9) *Responsabile del procedimento*: ing. Massimiliano Zanet.

Udine, 7 giugno 2001.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
ing. Massimiliano Zanet

COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI
(Udine)

Avviso di pubblicazione e di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Lottizzazione Arco».

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTA la deliberazione consiliare n. 13 del 28 maggio 2001 di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Lottizzazione Arco» in zona commerciale e artigianale-industriale, esecutiva ai sensi del 5° comma, articolo 29 della legge regionale 49/1991 come modificata dalla legge regionale 23/1997;

VISTO l'articolo 49, punto 1 della legge regionale 52/1991;

VISTO l'articolo 45, punto 2 della legge regionale 52/1991;

RENDE NOTO

che presso la Segreteria comunale sono stati depositati a libera visione di tutti i cittadini, per la durata di giorni 30 (trenta) effettivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, gli elaborati di progetto relativi il P.R.P.C. in questione.

INVITA

chi abbia interesse a prendere visione degli elaborati progettuali durante il suddetto periodo nelle ore di ufficio.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni al P.R.P.C.; entro il medesimo termine, i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. potranno presentare opposizioni in carta legale.

Aiello del Friuli, lì 6 giugno 2001

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dott. Flavio Seculin

COMUNE DI BRUGNERA
(Pordenone)

Avviso di deposito della delibera di adozione della variante n. 1 (aggiornamento) al P.R.P.C. - di iniziativa privata - zona industriale e artigianale del Camol.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA
EDILIZIA PRIVATA

VISTA la deliberazione consiliare n. 47 in data 15 maggio 2001 di adozione del variante n. 1 (aggiornamento) al P.R.P.C. - di iniziativa privata - zona industriale e artigianale del Camol;

VISTO l'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52;

RENDE NOTO

Il suddetto Piano è depositato presso la Segreteria comunale per la durata di 30 giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sul Bollettino Ufficiale della Regione, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C. e nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni.

Le osservazioni e le opposizioni potranno essere inoltrate con esposto al Sindaco redatto su carta legale.

Brugnera, 6 giugno 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA:
arch. Maurilio Verardo

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
(Udine)

Avviso di sottoscrizione dell'Accordo di programma per il triennio 2001-2003 previsto dalla legge 285/1997 a favore dell'infanzia e dell'adolescenza.

Si rende noto che nell'anno duemila uno, addì ventinove del mese di maggio, è stato sottoscritto l'Accordo di programma per l'attuazione del secondo piano triennale degli interventi previsti dalla legge n. 285/1997 a favore dell'infanzia e dell'adolescenza - triennio 2001-2003.

L'originale dell'atto è depositato presso l'Ufficio assistenza del comune di Cervignano del Friuli, piazza Indipendenza n. 1 - Cervignano del Friuli - Udine.

Cervignano del Friuli, 11 giugno 2001

IL CAPO SETTORE 3°:
dott.ssa Barbara Muz

COMUNE DI CODROIPO
(Udine)

Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano di recupero, di iniziativa pubblica, del Centro storico del capoluogo - 2^a fase (Codroipo Est).

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2, della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 26 febbraio 2001 divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la variante n. 1 al P.d.R., di iniziativa pubblica, del Centro storico del capoluogo - 2^a fase (Codroipo Est).

La stessa variante al P.d.R. è depositata presso la Segreteria comunale (Ufficio Tecnico), in tutti i suoi elementi, per 30 giorni effettivi dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni od opposizioni in carta

legale, da indirizzare al Sindaco e da depositare presso l'Ufficio Protocollo del Comune.

Codroipo, 15 giugno 2001

IL DIRIGENTE
DEI SERVIZI TECNICI:
arch. Maurizio Gobbato

COMUNE DI FIUME VENETO
(Pordenone)

Avviso di riadozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «della Statale 13».

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 45 e 46 della legge regionale n. 52/1991, modificata dalla legge regionale n. 34/1997, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 13 del 3 maggio 2001 il Consiglio comunale di Fiume Veneto ha riadottato il Piano regolatore particolareggiato comunale, di iniziativa pubblica, denominato «della Statale 13».

Contemporaneamente alla presente pubblicazione il Piano regolatore particolareggiato comunale sarà depositato presso l'Ufficio segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune le proprie osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati potranno presentare opposizioni sulle quali il Comune si pronuncerà specificatamente.

Fiume Veneto, lì 6 giugno 2001

IL SINDACO:
Lorenzo Cella

COMUNE DI MOGGIO UDINESE
(Udine)

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata in località Bersaglio (lottizzazione Tessitori).

IL SINDACO

VISTO l'articolo 45, 2° comma, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni

RENDE NOTO

CHE con deliberazione n. 15 del 26 aprile 2001,

eseguita a norma di legge, il Consiglio comunale ha adottato il P.R.P.C. (Piano regolatore particolareggiato comunale) di iniziativa privata in località Bersaglio (lottizzazione Tessitori);

CHE la delibera di adozione con i relativi elaborati è depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi dal 27 giugno 2001 al 7 agosto 2001;

CHE entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune di Moggio Udinese osservazioni al P.R.P.C.;

CHE decorsi i predetti termini il Consiglio comunale si pronuncia sulle opposizioni ed osservazioni presentate.

Moggio Udinese, lì 13 giugno 2001

IL SINDACO:
Ezio De Toni

COMUNE DI MUGGIA
(Trieste)

Statuto comunale.

SOMMARIO

Introduzione storica

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Autonomia del Comune
- Art. 2 - Finalità e funzioni
- Art. 3 - Territorio e Sede comunale
- Art. 4 - Stemma e Gonfalone
- Art. 5 - Programmazione e Cooperazione
- Art. 6 - Statuto comunale
- Art. 7 - Regolamenti
- Art. 8 - Albo Pretorio

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I

GLI ORGANI ISTITUZIONALI

- Art. 9 - Organi
- Art. 10 - Deliberazioni degli Organi collegiali

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 11 - Attribuzioni e funzioni

- Art. 12 - Elezione, composizione e durata
- Art. 13 - Sessioni e convocazione
- Art. 14 - Prima seduta del Consiglio
- Art. 15 - Linee programmatiche dell'azione di governo dell'Ente
- Art. 16 - Funzionamento ed adunanze del Consiglio
- Art. 17 - Commissioni consiliari permanenti
- Art. 18 - Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali
- Art. 19 - I Consiglieri: status, funzioni, diritti e doveri
- Art. 20 - I Gruppi consiliari
- Art. 21 - Prerogative delle minoranze consiliari

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

- Art. 22 - Attribuzioni, funzioni e competenze
- Art. 23 - Composizione, nomina, revoca e durata in carica
- Art. 24 - Funzionamento

CAPO IV

IL SINDACO

- Art. 25 - Elezione, funzioni e competenze
- Art. 26 - Attribuzioni di amministrazione, vigilanza ed organizzazione
- Art. 27 - Attribuzioni del Sindaco quale Presidente del Consiglio
- Art. 28 - Il Vice-Sindaco
- Art. 29 - Deleghe ed incarichi
- Art. 30 - Cessazione dalla carica di Sindaco

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 31 - Mozione di sfiducia
- Art. 32 - Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione
- Art. 33 - Pubblicità delle spese elettorali

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I

PARTECIPAZIONE E DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

- Art. 34 - Partecipazione popolare
- Art. 35 - Associazioni e volontariato
- Art. 36 - Consulte tecniche di settore
- Art. 37 - Consultazioni
- Art. 38 - Petizioni
- Art. 39 - Proposte di iniziativa popolare
- Art. 40 - Referendum comunali
- Art. 41 - Diritto di partecipazione e d'accesso

- Art. 42 - Diritto di informazione
Art. 43 - Istanze

CAPO II

IL DIFENSORE CIVICO

- Art. 44 - Funzioni
Art. 45 - Facoltà e prerogative
Art. 46 - Requisiti, nomina e durata in carica

CAPO III

PARI OPPORTUNITA'

- Art. 47 - Commissione per le pari opportunità

CAPO IV

OSSERVATORIO

- Art. 48 - Osservatorio

TITOLO IV

I SERVIZI

CAPO I

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

- Art. 49 - Finalità

CAPO II

I SERVIZI

- Art. 50 - Servizi pubblici locali
Art. 51 - Forme di gestione
Art. 52 - Aziende speciali: modalità di nomina e revoca degli Amministratori
Art. 53 - Istituzioni: modalità di nomina e revoca degli Amministratori, ordinamento e funzionamento
Art. 54 - Società per azioni o a responsabilità limitata
Art. 55 - Gestione dei servizi in forma associata

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

CAPO I

ORDINAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI

- Art. 56 - Principi strutturali ed organizzativi
Art. 57 - Organizzazione dei servizi, degli uffici e del personale
Art. 58 - Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio comunale
Art. 59 - Atti regolamentari sull'ordinamento dei Servizi e degli Uffici
Art. 60 - Diritti e doveri dei dipendenti
Art. 61 - Il Direttore Generale
Art. 62 - Il Segretario generale

- Art. 63 - Il Vice Segretario

- Art. 64 - I Dirigenti (ove esistano) e i Responsabili dei servizi e degli uffici

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITA'

- Art. 65 - Autonomia finanziaria
Art. 66 - Contabilità e bilancio
Art. 67 - Demanio e patrimonio
Art. 68 - Revisione economico finanziaria
Art. 69 - Controllo di gestione

TITOLO VII

SPONSORIZZAZIONI E COLLABORAZIONI

- Art. 70 - Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 71 - Efficacia norme statutarie
Art. 72 - Disciplina transitoria
Art. 73 - Disposizioni finali

FONDAMENTI STORICI

A Muggia la storia politica da un lato, ed il sito dall'altro, hanno un rapporto esemplare di relazioni circolari che si rafforzano e si spiegano a vicenda. La storia prende l'avvio dal castelliere preistorico e poi dall'insediamento romano, posti sul colle dominante il mare, nel luogo detto «Muggia Vecchia» dove, fra tracce archeologiche cospicue, ancora si eleva la chiesa paleocristiana dedicata a S. Maria Assunta (VI - VII sec.). Il consolidamento e sviluppo del borgo a mare o «Borgolauro», l'attuale centro storico, con la funzione portuale, e l'impianto delle «saline», componenti essenziali entrambe dell'economia e della speciale attenzione riservata al nuovo insediamento va collocato nel periodo successivo al 931, quando Muggia entra a far parte dei territori del patriarcato di Aquileia.

L'8 luglio 1420 il doge Tommaso Mocenigo sottoscrive, in palazzo Ducale, il patto di dedizione di Muggia a Venezia, dando l'avvio ad una vicenda politica e culturale destinata a durare fino alla caduta della Serenissima Repubblica, nel 1797, ed a segnare, in modo ancor perfettamente percepibile, lo spazio, l'immagine urbana, l'architettura, la struttura culturale e molte delle vicende economiche e sociali della comunità muggesana.

Dopo l'annessione all'Austria (con la parentesi francese tra Austerlitz ed il congresso di Vienna), la storia di Muggia si intreccia con l'ascesa di Trieste e lo

sviluppo degli interessi strategici, commerciali e industriali dell'impero asburgico che ne privilegiano lo sviluppo. Ha inizio la storia cantieristica moderna, con lo «squero dei cadetti», il cantiere Tonello e, soprattutto, il cantiere di S. Rocco (inaugurato nel 1857), attività che continuerà, con intensità e vicende diverse, fino ad anni recenti. Sarà, dunque, la vicenda industriale-cantieristica a segnare, la storia economica e sociale della popolazione muggesana nell'arco degli ultimi centocinquanta anni.

Nel 1921 l'annessione all'Italia. Infine, la dolorosa esperienza conseguente alla seconda guerra mondiale, che ha portato alla mutilazione di una parte rilevante del territorio amministrativo comunale, e pesanti condizionamenti territoriali imposti dall'essere a presidio di un difficile confine nazionale.

Le prospettive appaiono, ora, in rapida evoluzione per l'avvio di un processo di cambiamenti politici radicali nel campo delle relazioni internazionali. L'ipotesi di ingresso della Slovenia in Europa, con una conseguente modificazione della natura delle relazioni fra gli spazi e le popolazioni confinanti rimuoverà molti dei vincoli ereditati dal dopoguerra.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Autonomia del Comune

Il Comune di Muggia è l'ente espressione della comunità locale, dotato di autonomia costituzionalmente garantita.

Rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, nel rispetto della Costituzione, delle leggi e secondo i principi dell'ordinamento della Repubblica Italiana.

Rappresenta la comunità muggesana nei rapporti con lo Stato, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.

E' ente democratico, con caratteristiche particolari dovute alla posizione geografica, al passato storico e culturale ed alla convivenza tra la comunità italiana e le altre etnie presenti sul territorio, che crede nei principi europeistici della pace e della solidarietà.

Il Comune di Muggia ha autonomia statutaria, normativa, finanziaria, impositiva, organizzativa ed amministrativa.

E' titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e

dalla Regione. Concorre, inoltre, al processo di riconoscimento agli enti locali di uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse, nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo cui l'attribuzione di responsabilità pubbliche compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini, anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale.

Svolge le proprie funzioni anche attraverso l'attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale. Favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative; riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e confronto su temi d'interesse della comunità locale. Assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull'attività dell'ente ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione ed alla nazionalità.

Il Comune di Muggia valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali, promuovendo la conoscenza e l'attuazione della Carta Europea dell'autonomia locale, nonché il processo di trasformazione dei poteri locali, secondo il principio di autogoverno locale.

Art. 2

Finalità e funzioni

Il Comune di Muggia esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità locale, non attribuiti espressamente per legge allo Stato, alla Regione ed alla Provincia.

Concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione provinciale, regionale e statale.

Attua forme di cooperazione tra enti per l'esercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dell'omogeneità delle funzioni, dell'economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell'adeguatezza organizzativa.

Ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa, organizzativa, politica, economica e sociale dell'ente, sostenendo e valorizzando a tal fine l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni, nonché garantendo l'accessibilità alle informa-

zioni relative l'attività svolta o quella cui esso comunque prende parte.

Il Comune di Muggia valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità locale, sostenendo la compartecipazione dell'iniziativa imprenditoriale privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, compatibilmente con le risorse ambientali. Promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali ed internazionali, alla riduzione dell'inquinamento anche in considerazione della vocazione turistica della cittadina.

Tutela la salute e la sicurezza dei cittadini e si adopera per salvaguardare, altresì, la coesistenza delle diverse specie viventi.

Finalizza la propria azione alla rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui ed alla promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale, favorendo il rispetto e la tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza, l'instaurazione di rapporti di gemellaggio con Comuni esteri e la partecipazione ad associazioni perseguenti tali finalità.

Il Comune riconosce e tutela le esigenze della comunità slovena e delle altre comunità storicamente esistenti sul territorio, rispettandone le peculiarità religiose e culturali, a tal fine promuovendo iniziative o, comunque, collaborando con la Regione e gli altri enti locali.

Il Comune di Muggia ispira, altresì, la propria azione al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, paesaggistico-ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
- b) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale, anche mediante l'adozione di provvedimenti atti a prevenire e/o combattere il verificarsi di fenomeni di degrado sociale;
- c) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale, in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione ed in coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia di diritti dei bambini e dei giovani;
- d) attuazione coordinata con lo Stato e la Regione di iniziative e di interventi in materia di assistenza, integrazione sociale e tutela delle persone portatrici

di handicap, in attuazione del principio di valorizzazione della persona umana;

- e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali;
- f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana, nonché valorizzazione delle risorse e delle attività culturali, formative e di ricerca e promozione, nel rispetto delle diverse autonomie, delle più ampie collaborazioni con l'Università degli Studi di Trieste, il Provveditorato agli Studi di Trieste e le istituzioni culturali statali, regionali e locali;
- g) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, in particolare nei settori del turismo, dell'artigianato, della piccola industria, della pesca e della maricoltura;
- h) promozione di iniziative atte a favorire l'accesso al lavoro, soprattutto da parte dei giovani, creando basi di contatto, incentivando ed incoraggiando rapporti con le realtà economico-imprenditoriali.

Art. 3

Territorio e sede comunale

Il territorio del Comune di Muggia si estende per 13,44 kmq, confina a nord e ad ovest con il mare Adriatico, ad est con i Comuni di Trieste e San Dorligo della Valle ed a sud con la Repubblica di Slovenia.

Il Comune di Muggia ha sede nel palazzo di piazza Marconi n. 1. Possono essere istituiti uffici comunali distaccati in altre zone o frazioni del Comune.

Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

Art. 4

Stemma e gonfalone

Il Comune di Muggia ha un proprio stemma, quello storicamente in uso e riconosciuto ufficialmente con Regio decreto del 22 settembre 1939, costituito da una cinta murata a tre torri di colore rosso in campo oro, sormontato da una corona argentata a nove punte merlate.

Il Comune di Muggia ha, altresì, un proprio gonfalone, costituito da un drappo azzurro con la rappresentazione dello stemma circondato da un ramo di alloro ed uno di quercia.

Nelle cerimonie ufficiali, nelle altre pubbliche ri-

correnze ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente ad una particolare iniziativa il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune, il quale è accompagnato dal Sindaco che indossa la fascia tricolore ed è scortato dai vigili urbani in alta uniforme.

Sono vietati l'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone del Comune per fini diversi da quelli istituzionali, salvo espressa autorizzazione della Giunta comunale per pubblico interesse.

Il Comune di Muggia è decorato con la medaglia d'argento al valor militare per attività partigiane e con la medaglia di bronzo al valore civile.

Art. 5

Programmazione e cooperazione

Il Comune di Muggia persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

Il Comune di Muggia ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Trieste, con la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e con quelle di Alpe Adria.

Art. 6

Statuto comunale

Il Comune di Muggia determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.

Lo Statuto è adottato, modificato ed abrogato in tutto o in parte dal Consiglio comunale con le maggioranze e secondo le procedure stabilite dalla legge.

La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto. In ogni caso l'efficacia della deliberazione di abrogazione sarà subordinata a quella di adozione del nuovo Statuto.

Le proposte di modifica o abrogazione respinte dal Consiglio comunale, non possono essere ripresentate se non dopo che siano decorsi almeno 18 mesi dalla data di adozione della relativa deliberazione.

Lo Statuto e le sue eventuali successive modifiche ed integrazioni entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio successiva all'esame dell'organo di controllo.

Lo Statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la Sede Comunale e viene portato a

conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione.

Art. 7

Regolamenti

Il Comune di Muggia ha potestà regolamentare in ordine alle materie e funzioni di propria competenza, che esercita nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.

I regolamenti relativi la disciplina dei tributi comunali e gli strumenti di pianificazione e le relative norme di attuazione ed in genere tutti i regolamenti soggetti ad approvazione del Consiglio comunale entrano in vigore, se non diversamente disposto dalla legge, decorsi dieci giorni dal deposito presso la Segreteria comunale, da effettuarsi successivamente all'esecutività delle relative deliberazioni di approvazione. Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione di avviso all'albo pretorio.

I regolamenti previsti dalla legge e dallo Statuto saranno adeguati entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente atto.

I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione.

Art. 8

Albo Pretorio

Nella sede comunale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge o per Statuto a tale adempimento.

Il Segretario generale cura, avvalendosi dei Messi Comunali, la tenuta dell'Albo Pretorio e l'affissione degli atti soggetti a pubblicazione.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I

GLI ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 9

Organi

Sono organi del Comune il Consiglio comunale, la Giunta e il Sindaco e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo.

La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministra-

zione del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

Il Sindaco è il legale rappresentante del Comune ed è responsabile dell'amministrazione; esercita, inoltre, le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri comunali nell'esercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.

Art. 10

Deliberazioni degli Organi collegiali

Le deliberazioni degli Organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti le persone, nel caso in cui si debba procedere all'apprezzamento delle qualità soggettive o alla valutazione dell'azione svolta.

All'istruttoria ed alla predisposizione della documentazione delle proposte di deliberazione provvedono i Dirigenti (ove esistano), i Responsabili dei servizi (o degli uffici) conformemente a quanto stabilito nel vigente Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici.

Il Segretario generale cura la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Il Segretario generale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità o di conflittualità di interessi: in tal caso è sostituito dal Vicesegretario o, in via temporanea e per la sola verbalizzazione, dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Sindaco (o Vice-Sindaco).

I verbali delle sedute della Giunta e del Consiglio sono firmati dal Sindaco (Presidente) e dal Segretario generale.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11

Attribuzioni e funzioni

Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua attuazione.

Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco o, in caso di sua assenza od impedimento, dal consigliere anziano.

Esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi hanno validità temporale limitata al mandato politico-amministrativo dell'Organo consiliare.

Il Consiglio comunale conforma la propria azione ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, al fine di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di buona amministrazione.

Art. 12

Elezione, composizione e durata

Il Consiglio comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e dal numero di Consiglieri stabilito dalla legge.

L'elezione, la durata in carica e lo scioglimento del Consiglio comunale, la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolati dalla legge.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio o ad un numero di sedute superiore al 70% di quelle svoltesi durante l'anno solare.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio secondo i termini e le modalità previsti dal presente Statuto.

Art. 13

Sessioni e convocazione

L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

I termini, le modalità e le forme per la convocazione e l'integrazione dell'ordine del giorno delle sedute con-

siliari sono disciplinati dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 14

Prima seduta del Consiglio

La prima convocazione del Consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

E' presieduta dal consigliere anziano o, in caso di sua assenza, impedimento o altri casi simili, dal consigliere consenziente che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.

Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto l'assemblea procede alla convalida dei consiglieri eletti e del Sindaco.

La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, il quale entra immediatamente nell'esercizio delle sue funzioni di Presidente dell'assemblea e con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta, la costituzione e nomina delle Commissioni consiliari permanenti e, quindi, con la trattazione degli eventuali altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 15

Linee programmatiche dell'azione di governo dell'Ente

Il Sindaco, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il proprio mandato politico-amministrativo.

Ciascun Consigliere può intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale, eventuali integrazioni, adeguamenti e modifiche.

La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo, qualora si renda necessario integrare e/o aggiornare in maniera sostanziale l'azione di governo inizialmente definita ed approvata, anche in relazione ad eventuali esigenze e problematiche emerse in ambito locale.

Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la presentazione in Consiglio comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con unica votazione per appello nominale.

Il documento presentato in Consiglio comunale co-

stituisce il principale atto di indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo del Consiglio.

Al termine del mandato politico amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione sullo stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche per la relativa approvazione.

Art. 16

Funzionamento ed adunanze del Consiglio

Il Consiglio disciplina con proprio Regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle Commissioni permanenti, straordinarie, temporanee e speciali.

Il Regolamento disciplina, altresì, l'esercizio delle potestà e delle funzioni dei Consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale.

Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari prevede in particolare:

- a) i termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei consiglieri;
- b) le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;
- c) il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute e per quella delle deliberazioni;
- d) la formazione dei gruppi consiliari e l'istituzione della conferenza dei capigruppo con funzioni consultive, non vincolanti, di coordinamento dei lavori del Consiglio;
- e) le modalità di esercizio della funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo, nonché il funzionamento delle Commissioni consiliari.

Al Consiglio è assicurata dal Regolamento una sufficiente dotazione di risorse finanziarie e di mezzi per il funzionamento, che ne disciplina, altresì, la gestione e le modalità di impiego.

Il Regolamento disciplina le modalità di utilizzo delle risorse necessarie al funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il Regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.

Art. 17

Commissioni consiliari permanenti

Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni si articola in Commissioni consiliari permanenti, la cui composizione, nel rispetto del principio di proporzionalità fra maggioranza e minoranze, le modalità di nomina o elezione, il funzionamento, il numero e le attribuzioni sono determinati dal Regolamento di cui all'articolo precedente.

Le Commissioni hanno poteri consultivi in ordine a tutti gli atti generali e le materie di competenza del Consiglio.

Art. 18

Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali

Il Consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, Commissioni consiliari straordinarie, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta e/o di studio. Dette Commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzione di controllo e/o di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione e la relativa designazione viene effettuata secondo le modalità stabilite nel Regolamento del Consiglio comunale.

Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni sono disciplinati dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

La deliberazione di istituzione deve essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 19

I consiglieri: status, funzioni, diritti e doveri

I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.

Lo stato giuridico, le prerogative, i diritti, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto la maggior cifra individuale. A parità di cifra sono esercitate dal più anziano di età.

I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni materia di competenza del Consiglio.

I consiglieri hanno potere di controllo sull'attività della Giunta e dei Servizi ed Uffici dell'Ente, che esercitano in forma organica attraverso le Commissioni

consiliari e singolarmente mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e del potere di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

I consiglieri comunali, per l'esercizio delle proprie attribuzioni e nei limiti e con le forme stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale, hanno diritto di visionare e di ottenere copia degli atti e documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa, fermo restando, tuttavia, l'obbligo a loro carico di mantenere il segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Essi hanno, inoltre, diritto di ottenere da parte del Sindaco un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo consiliare, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo articolo 20 del presente Statuto.

Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale o a dichiarare eventualmente il recapito fax o l'indirizzo di posta elettronica presso i quali verranno recapitati, trasmessi o inviati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 20

I Gruppi consiliari

I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo le forme e le modalità stabilite nel Regolamento del Consiglio comunale.

Qualora non esercitino tale facoltà o nelle more della costituzione, i gruppi sono considerati corrispondenti alle liste che si sono presentate alle elezioni e relativi capigruppo i consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che hanno riportato il maggior numero di preferenze.

I consiglieri comunali, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal Regolamento del Consiglio comunale, possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti.

Presso il Comune di Muggia è istituita la conferenza dei capigruppo, al fine di dare completa e puntuale attuazione al principio di necessaria, preventiva ed adeguata informazione dei gruppi consiliari e dei singoli Consiglieri in ordine alle questioni sottoposte al Consiglio.

La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni della conferenza dei capigruppo sono stabiliti dal Regolamento del Consiglio comunale.

Art. 21

Prerogative delle minoranze consiliari

Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale disciplina le modalità di esercizio da parte dei Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari dei poteri ispettivi, di controllo e di informazione loro riconosciuti dalla legge e dal presente Statuto.

Spetta, altresì, ai gruppi di minoranza la designazione di loro rappresentanti per la nomina negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune, nonché in tutte le Commissioni, anche a carattere consultivo, nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti.

Le modalità e le forme di designazione e di nomina sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio comunale.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 22

Attribuzioni, funzioni e competenze

La Giunta è organo di impulso e collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune per l'attuazione degli indirizzi generali di governo ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

La Giunta svolge funzioni propositive e di impulso nei confronti del Consiglio ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, che, in base alle norme di legge o del presente Statuto, non siano riservati o rientrino nelle competenze di altri organi o soggetti. Verifica, inoltre, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

La Giunta, inoltre, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

- a) propone al Consiglio gli atti di natura regolamentare;
- b) elabora le linee di indirizzo e promuove le proposte di provvedimenti da sottoporre alla disamina ed alla decisione del Consiglio;
- c) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati da norme legislative o regolamentari ai responsabili dei servizi del Comune;
- d) svolge attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organismi di partecipazione;

- e) modifica le tariffe vigenti ed elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
- f) determina i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone fisiche;
- g) approva i Regolamenti sull'ordinamento dei servizi e degli uffici nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti testamentari e donazioni;
- i) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- l) decide la costituzione in giudizio dell'Ente e la proposizione o la definizione delle liti, salvo che ricorra l'ipotesi di cui al successivo articolo 26, comma 4;
- m) svolge ogni altra attività ed elabora, determina od approva ogni altro atto non rientrante tra le competenze od attribuzioni di altri organi o soggetti.

La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività.

Art. 23

Composizione, nomina, revoca e durata in carica

La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori comunque non superiore a quello massimo previsto dalla legge, compreso il Vice-Sindaco.

Il Sindaco determina il numero degli Assessori di cui intende avvalersi nel corso del mandato, nomina il Vice-Sindaco e gli Assessori prima dell'insediamento del Consiglio comunale e li presenta nella prima seduta consiliare successiva alle elezioni.

Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono, tuttavia, essere nominati anche non più di tre Assessori esterni al Consiglio, purché in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale e dotati di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può rideterminare il numero degli Assessori e revocare dall'incarico uno o più Assessori, provvedendo contestualmente alla nomina dei sostituti e dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile. La rideeterminazione e la revoca sono sinteticamente motivate.

Il Sindaco provvede, inoltre, alla sostituzione degli Assessori dimissionari entro 20 giorni dalla presentazione delle dimissioni.

Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

I soggetti che a norma di legge non possono far parte della Giunta comunale non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni ed organismi esterni od interni all'ente, fatta eccezione per i casi espressamente previsti dalla legge e quelli in cui ciò compete loro per effetto della carica rivestita.

La Giunta all'atto dell'insediamento verifica la sussistenza in capo ai propri componenti dei requisiti di cui al precedente comma 3).

Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute ed ai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari ed intervenire nelle discussioni, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno diritto, inoltre, di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato.

Gli Assessori comunque nominati non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

La Giunta rimane in carica sino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale, fatta eccezione per i casi di revoca da parte del Sindaco.

Art. 24

Funzionamento

La Giunta svolge la propria attività in modo collegiale.

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che ne stabilisce l'ordine del giorno, anche tenendo conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori, dirige e coordina i lavori, assicurando l'unità di indirizzo politico degli Assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.

Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

Per la validità delle sedute della Giunta è richiesta la presenza della metà dei suoi componenti.

La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Il Sindaco può disporre la partecipazione di funzionari del Comune, cittadini, autorità, professionisti o funzionari esterni all'Ente ai lavori della Giunta, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso rinvio alle norme regolamentari sul funzionamento del Consiglio, in quanto compatibili.

CAPO IV

IL SINDACO

Art. 25

Elezione, funzioni e competenze

Il Sindaco è eletto democraticamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge, che disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale ed è responsabile dell'amministrazione dell'ente. Ha la rappresentanza generale del Comune e può delegare alcune delle proprie funzioni o parte di esse ai singoli Assessori. Sovrintende all'andamento generale dell'ente, provvede a dare impulso all'attività degli altri organi comunali e ne coordina l'attività. Impartisce direttive in forma scritta o verbale al Direttore generale (ove esista), al Segretario generale, ai dirigenti (ove esistano), ed ai responsabili dei servizi e degli uffici per l'attuazione degli indirizzi di governo.

Dirige i lavori della Giunta comunale ed ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo in ordine all'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite o delegate al Comune.

Relaziona al Consiglio comunale, all'inizio di ogni quadrimestre, sull'attività generale dell'Amministrazione comunale, sull'andamento dei servizi e uffici e sull'operato del Direttore generale ove esista.

Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio comunale nella prima adunanza dopo la convalida degli eletti, pronunciando la seguente formula: «*Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini*».

Art. 26

Attribuzioni di amministrazione, vigilanza ed organizzazione

Il Sindaco convoca e presiede la Giunta comunale e ne fissa l'ordine del giorno secondo le modalità stabilite nel presente Statuto, nel Regolamento sul funzionamento del Consiglio e/o determinate informalmente dalla Giunta stessa.

Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.

Ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di

qualunque natura, salvo che non sia diversamente stabilito da norme legislative o regolamentari.

In caso di necessità ed urgenza il Sindaco decide con proprio atto la costituzione in giudizio dell'Ente e la proposizione delle liti.

Informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile, avvalendosi di ogni mezzo idoneo.

Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni acquisisce direttamente presso tutti i servizi e gli uffici comunali le informazioni e gli atti, anche riservati.

Compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Direttore generale (ove esista) o del Segretario generale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

Esercita poteri di polizia nelle adunanze degli organismi pubblici di partecipazione popolare che presiede, nei limiti previsti dalle leggi.

Art. 27

Attribuzioni del Sindaco quale Presidente del Consiglio

Il Sindaco quale Presidente del Consiglio:

- a) rappresenta il Consiglio comunale;
- b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
- c) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali, salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
- d) esercita poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari, nei limiti previsti dalle leggi;
- e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario generale;
- f) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
- g) insedia le Commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
- h) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
- i) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti del Comune.

Il Sindaco quale Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità e nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.

Art. 28

Il Vice-Sindaco

Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione, svolgendo le relative funzioni, competenze ed attribuzioni.

In caso di assenza o impedimento anche del Vice-Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano d'età.

Art. 29

Deleghe ed incarichi

Il Sindaco può assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.

Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'Amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.

La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.

L'atto di delega deve essere rilasciato in forma scritta a pena di nullità ed indicare l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti e contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.

La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce.

La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.

La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento con l'osservanza delle modalità stabilite per il conferimento.

Il conferimento e la revoca delle deleghe sono portati a conoscenza dei Consiglieri e dei cittadini con mezzi idonei.

Il Sindaco può attribuire ad Assessori e consiglieri l'incarico di svolgere attività di istruzione e studio o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione. Tali incarichi non costituiscono delega di funzioni o di competenze e non consentono in alcun modo l'adozione di atti amministrativi ad efficacia esterna.

Non è consentita la mera delega di firma.

Art. 30

Cessazione dalla carica di Sindaco

I casi di cessazione dalla carica di Sindaco ed i loro effetti sono previsti e disciplinati dalla legge.

Ogni qualvolta alla cessazione del Sindaco dalla propria carica conseguano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio, il Segretario generale è tenuto ad effettuare le comunicazioni di rito, affinché possano essere adottati tempestivamente i provvedimenti relativi e si possa dar corso alla nomina del commissario ai sensi delle leggi vigenti.

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 31

Mozione di sfiducia

Nel caso in cui il Consiglio approvi una mozione di sfiducia secondo le procedure stabilite dalla legge, il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica ed il Segretario generale è tenuto ad effettuare le comunicazioni di rito, affinché possano essere adottati tempestivamente i provvedimenti relativi e si possa dar corso alla nomina del commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 32

Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

Al Sindaco, agli Assessori ed ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso, salvo che si tratti di incarichi funzionalmente connessi alla carica ricoperta.

Al Sindaco, agli Assessori ed ai consiglieri comunali è fatto, altresì, divieto di effettuare a favore del Comune donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.

Gli Assessori aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia pubblica e privata nell'ambito del territorio comunale.

Il Sindaco, gli Assessori ed i consiglieri comunali hanno, altresì, l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni nei casi e modi previsti dalla legge.

Art. 33

Pubblicità delle spese elettorali

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di proclamazione degli eletti, il Sindaco, i candidati Sindaci nominati consiglieri, i consiglieri comunali ed i rappresentanti delle liste presentano al Segretario generale il rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale indicando anche le relative fonti di finanziamento, affinché se ne possa fornire adeguata pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per la durata di trenta giorni consecutivi. Successivamente alla pubblicazione i rendiconti restano depositati presso la Segreteria generale del Comune per la consultazione.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I

PARTECIPAZIONE E DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

Art. 34

Partecipazione popolare

Il Comune di Muggia promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

La partecipazione popolare è incentivata anche attraverso la promozione ed il sostegno delle forme associative e di volontariato e l'adozione di provvedimenti preordinati a rendere effettivo il diritto dei cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

Art. 35

Associazioni e volontariato

Il Comune di Muggia riconosce e promuove le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio comunale con fini sociali, culturali e sportivi, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità locale.

Il Comune di Muggia promuove in particolare le forme di volontariato, al fine di coinvolgere la popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare dei soggetti maggiormente esposti a rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

A tal fine il Comune:

- a) sostiene i programmi e l'attività delle associazioni (e simili) aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità, con esclusione dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali, attraverso l'erogazione di contributi, l'assunzione di iniziative comuni e coordinate, la messa a disposizione di strutture, beni o servizi ed altre forme di incentivazione, secondo le norme del relativo Regolamento;
- b) definisce le forme di partecipazione delle associazioni (e simili) all'attività di programmazione dell'Ente e di rappresentanza negli organismi consultivi istituiti;
- c) può affidare alle associazioni (e simili) regolarmente costituite l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative ed in generale di interesse pubblico da gestire in forma coordinata con l'Ente o in sostituzione ad esso;
- d) coinvolge le associazioni (e simili) nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali, culturali e sportive;
- e) può attivare con le associazioni (e simili) forme di collaborazione per l'attuazione di progetti, studi e simili.

Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione con esso, le associazioni (e simili) devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste nel presente Statuto e nel Regolamento relativo, garantire la libertà d'iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.

Le associazioni (e simili) operanti nel Comune, in possesso dei requisiti suindicati, possono essere iscritte, su istanza e previo deposito dello Statuto e dell'Atto costitutivo e comunicazione della sede e del nominativo del legale rappresentante, in apposito registro delle associazioni tenuto presso la sede comunale.

Non è ammessa l'iscrizione di associazioni (e simili) segrete o aventi caratteristiche contrastanti con i principi stabiliti dalla Costituzione, dalle disposizioni legislative e normative vigenti e dal presente Statuto.

Art. 36

Consulte tecniche di settore

Il Comune può promuovere ed istituire, disciplinandone con apposito atto la composizione, le funzioni e l'attività, consulte permanenti o temporanee delle associazioni (e simili), al fine di garantire all'amministrazione il supporto tecnico e propositivo nei principali settori di attività.

Art. 37

Consultazioni

Il Comune può indire consultazioni della popolazione su determinati argomenti, anche attraverso inchieste o sondaggi d'opinione, assicurando la più ampia e libera partecipazione dei cittadini interessati.

Le forme e le modalità di tali consultazioni sono stabilite in apposito Regolamento.

Art. 38

Petizioni

Qualunque soggetto portatore di interessi collettivi o diffusi, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi singolarmente o in forma collettiva agli organi dell'Amministrazione comunale per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

La petizione deve essere indirizzata al Sindaco e consegnata all'Ufficio Protocollo del Comune.

Il Sindaco provvede con tempestività a trasmettere copia della petizione ai capigruppo consiliari ed a sottoporre la stessa alla disamina del soggetto competente entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento, affinché possa pronunciarsi in merito.

La decisione dell'Organo competente è recepita in apposito provvedimento deliberativo o determinativo, il quale, unitamente al testo della petizione, è reso pubblico mediante affissione all'Albo pretorio, nei termini e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e normative.

Art. 39

Proposte di iniziativa popolare

Gli elettori del Comune in numero non inferiore a 1/6 possono presentare al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza degli organi dell'Ente, con esclusione di quelli riguardanti le seguenti materie:

- a) tariffe, tributi, contribuzioni e bilancio;
- b) Statuti dell'Ente e delle aziende speciali, regolamenti e criteri generali in materia di ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le dotazioni organiche e le relative variazioni;
- d) espropriazioni per pubblica utilità;
- e) indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consi-

glio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;

- f) materie nelle quali l'Amministrazione deve esprimersi a norma ed entro termini di legge;
- g) strumenti di pianificazione;
- h) altri atti specificatamente esclusi della legge.

Le procedure e le modalità di presentazione delle proposte di iniziativa popolare, gli elementi essenziali di cui le stesse debbono essere corredate, compresa l'indicazione dei mezzi di copertura della spesa nei casi in cui ciò si renda necessario, nonché i termini, le modalità e le procedure di disamina da parte degli organi competenti sono disciplinati dal Regolamento sulla consultazione popolare e referendum.

Art. 40

Referendum comunali

Con apposito Regolamento vengono disciplinate le modalità e le procedure di indizione di referendum consultivi in ordine a materie di competenza comunale, allo scopo di acquisire il parere della popolazione.

Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di contribuzioni e di bilancio, di attività amministrative vincolate da Leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum negli ultimi 2 (due) anni.

Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti e criteri generali in materia di ordinamento dei servizi e degli uffici;
- b) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
- c) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, dotazioni organiche e relative variazioni;
- d) espropriazioni per pubblica utilità;
- e) indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
- f) materie nelle quali l'Amministrazione deve esprimersi a norma ed entro termini di legge;
- g) strumenti di pianificazione;
- h) altri atti specificatamente esclusi della legge.

Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

Art. 41

Diritto di partecipazione e d'accesso

I cittadini, singoli o associati, hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi.

I portatori di un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che incidono su loro situazioni giuridiche soggettive ed hanno diritto di accesso agli atti amministrativi.

I diritti di cui al presente articolo si esercitano nei limiti, tempi e modalità previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia.

Art. 42

Diritto di informazione

Gli atti dell'Amministrazione, salve le ipotesi previste dalla legge e dai regolamenti, sono pubblici e devono essere idoneamente pubblicizzati mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, ovvero, se aventi destinatario determinato, mediante notifica o altro mezzo idoneo a garantirne la conoscenza.

L'affissione viene curata dal Segretario generale che si avvale dei Messi comunali, mentre alla notifica o alla comunicazione all'interessato, provvede il responsabile del relativo procedimento.

Art. 43

Istanze

Qualsiasi soggetto, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa, consegnando apposita richiesta scritta all'Ufficio Protocollo.

Il Sindaco è tenuto a rispondere entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'interrogazione.

CAPO II

IL DIFENSORE CIVICO

Art. 44

Funzioni

E' istituito l'ufficio del Difensore civico per le finalità di cui alle vigenti norme di legge.

Il Difensore civico assolve al ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività dell'amministrazione, secondo le norme dell'apposito Regolamento.

Il Difensore civico opera in condizioni di piena autonomia organizzativa e funzionale, nell'esclusivo interesse dei cittadini, delle associazioni, organismi ed

enti titolari di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti ed ha il compito di intervenire presso gli organi, i servizi e gli uffici del Comune, di propria iniziativa o su istanza di parte, allo scopo di garantire l'osservanza delle leggi, del presente Statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini, nel caso gli stessi siano stati violati.

Il Difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga al suo ufficio e deve garantire l'apertura dell'Ufficio al pubblico almeno per un giorno alla settimana.

Il Difensore civico prima di assumere le funzioni presta giuramento innanzi al Sindaco con la seguente formula: «*Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto della Costituzione, delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti del Comune*».

Art. 45

Facoltà e prerogative

L'ufficio del Difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, unitamente ai servizi ed alle attrezzature necessari allo svolgimento dell'incarico.

Il Difensore civico ha diritto di consultare e di ottenere senza formalità dal Segretario generale, dai Dirigenti (ove esistano) e dai Responsabili dei servizi e degli uffici copia di tutti gli atti e documenti, nonché ogni notizia, ancorché coperta da segreto, utile per l'espletamento dell'incarico.

Il Difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio e riveste nell'esercizio delle proprie funzioni la qualifica di pubblico ufficiale.

Il Difensore civico riferisce l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al soggetto che ne ha richiesto l'intervento entro trenta giorni dalla richiesta. Riferisce, altresì, periodicamente e comunque almeno una volta all'anno entro il mese di giugno al Consiglio comunale sull'attività svolta, illustrando i casi seguiti, indicando gli interventi effettuati, segnalando le disfunzioni, le omissioni, i ritardi e le illegittimità dell'Amministrazione, dei servizi e degli uffici nei confronti dei cittadini e suggerendo l'adozione da parte dell'Organo o del soggetto comunale competente degli atti che ritiene più opportuni al fine di ovviare agli inconvenienti riscontrati.

Il Sindaco deve iscrivere la relazione del Difensore civico all'ordine del giorno dei lavori consiliari entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Difensore civico, ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità, può segnalare al Sindaco singoli casi o questioni, affinché vengano iscritti all'ordine del giorno dei lavori consiliari entro 30 giorni dalla segnalazione.

Il Difensore civico può presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle Commissioni di gara e concorso. A tal fine deve essere informato in ordine alle date di svolgimento.

Al Difensore civico compete un'indennità mensile di funzione il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio comunale in misura non superiore a quella assegnata agli Assessori.

Art. 46

Requisiti, nomina e durata in carica

All'Ufficio di Difensore civico deve essere preposta persona in possesso dei seguenti requisiti, pena la nullità della nomina:

- a) diploma di laurea in giurisprudenza o altro equipollente;
- b) idonea preparazione ed esperienza, debitamente documentate, in grado di dare ampie garanzie di indipendenza, probità, competenza giuridico-amministrativa ed obiettività di giudizio.

Non può ricoprire la carica di Difensore civico colui che:

- a) si trova in una delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri ed i funzionari degli organi regionali di controllo, i ministri di culto ed in genere tutti coloro che nel quinquennio precedente abbiano ricoperto cariche in partiti o movimenti politici o organizzazioni sindacali a qualsiasi livello o siano stati candidati nelle precedenti elezioni politiche od amministrative locali, provinciali o regionali;
- c) il Segretario generale, i dipendenti ed i collaboratori del Comune;
- d) il coniuge o il convivente more uxorio, i parenti e affini, in linea retta o collaterale, sino al 4° grado e eventuali affiliati del Sindaco, degli Assessori, dei consiglieri, del Segretario generale e dei dipendenti del Comune.

Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale a scrutinio segreto, con il voto favorevole dei 2/3 (due/terzi) dei consiglieri assegnati.

Su conforme deliberazione del Consiglio comunale, il Comune può aderire ad iniziative per la costituzione in forma convenzionata con altri Comuni o con la Provincia di Trieste dell'Ufficio del Difensore civico ovvero può avvalersi dell'Ufficio operante presso altri Comuni.

Il Difensore civico dura in carica tre anni decorrenti dalla data del giuramento e non può essere nominato per più di due volte consecutive.

Nel caso in cui alla scadenza dell'incarico non ven-

ga tempestivamente nominato il nuovo Difensore civico, continua ad esercitare la funzioni sino alla data del giuramento da parte del successore.

Il Consiglio comunale può pronunciare in qualunque tempo la decadenza del Difensore civico dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina, secondo le modalità e procedure stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento del Consiglio comunale per la decadenza dei Consiglieri comunali.

Il Difensore civico può essere revocato dall'incarico prima della sua naturale scadenza per gravi violazioni di legge, con deliberazione motivata del Consiglio comunale, adottata in seduta segreta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

CAPO III PARI OPPORTUNITA'

Art. 47

Commissione per le pari opportunità

La Commissione pari opportunità del Comune di Muggia viene nominata secondo le modalità e le procedure stabilite in apposito Regolamento, per garantire, nell'ambito territoriale, l'effettiva attuazione dei principi di eguaglianza e di parità tra i generi, in conformità ai principi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

La Commissione pari opportunità può svolgere funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio e della Giunta comunale.

La Commissione pari opportunità rimane in carica per la durata del mandato del Consiglio comunale.

E' composta da soggetti appartenenti ad associazioni e movimenti delle donne di riconosciuta rappresentatività sul territorio e da esperti di accertata competenza nei settori sociosanitario, culturale, educativo, economico e del lavoro e di quanto abbia attinenza con la condizione della donna, per un totale di 6 componenti. Fanno parte di diritto della Commissione pari opportunità le Consiglieri comunali in carica.

Il funzionamento della Commissione pari opportunità è disciplinato da apposito Regolamento.

CAPO IV OSSERVATORIO

Art. 48

Osservatorio

Viene istituito un Osservatorio, con funzioni consultive, sulle problematiche sociali.

Esso avrà il compito di monitorare qualsiasi stato di

disagio meritevole di essere valutato dall'Amministrazione comunale.

L'Osservatorio è composto da tre membri, nominati tra coloro che abbiano una comprovata esperienza professionale acquisita presso Associazioni ed organismi operanti nel settore.

Viene demandato ad apposito Regolamento il funzionamento del predetto organismo.

TITOLO IV

I SERVIZI

CAPO I

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 49

Finalità

Il Comune di Muggia informa la propria attività amministrativa ai principi di imparzialità, trasparenza, efficienza, efficacia, economicità, semplicità delle procedure e partecipazione.

Gli organi istituzionali ed i funzionari del Comune sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di attuazione.

Il Comune di Muggia, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dalla legge e dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia di Trieste.

CAPO II

I SERVIZI

Art. 50

Servizi pubblici locali

Il Comune di Muggia provvede, a norma e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e dal presente Statuto, all'istituzione ed alla gestione dei servizi che abbiano per oggetto la produzione di beni e all'esercizio delle attività rivolte a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della Comunità locale.

Il Comune di Muggia eroga i servizi pubblici agli utenti ed esercita le attività socio/economiche secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.

I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 51

Forme di gestione

L'Organo comunale competente individua la forma di gestione dei servizi e/o di esercizio di attività socio/economiche più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e dell'attività e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.

La gestione dei servizi e l'esercizio delle attività può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in Consorzio con altri enti pubblici.

Il Comune di Muggia può, altresì, dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali, secondo le modalità e con gli strumenti di diritto comune.

Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione dei servizi di propria competenza il Comune di Muggia applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.

La compartecipazione alla spesa da parte degli utenti per l'erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli stessi, applicando - ove opportuno - agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale. Anche in tali ipotesi, tuttavia, il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate.

Il Sindaco riferisce al Consiglio comunale sull'attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta all'anno, in occasione dell'approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificarne l'economicità della gestione e la rispondenza dell'attività alle esigenze dei cittadini.

I diritti ed i poteri, ad eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini rispetto agli atti del Comune di Muggia sono estesi anche a quelli degli enti e soggetti dipendenti o ai quali il Comune partecipa per le finalità di cui al presente Capo.

Art. 52

Aziende speciali: modalità di nomina e revoca degli Amministratori

Organi dell'Azienda sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

Il Presidente ed i Componenti del Consiglio d'amministrazione dell'Azienda sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consi-

liari, fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale e documentata esperienza e competenza tecnica ed amministrativa per formazione culturale e professionale o per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti preferibilmente nello stesso settore di attività dell'Azienda.

Il Sindaco può revocare dall'incarico il Presidente ed i componenti del Consiglio d'amministrazione, anche singolarmente, prima della scadenza del mandato, per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o inosservanza degli indirizzi e delle finalità determinati dal Consiglio comunale, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.

La nomina, conferma e revoca del direttore competono al Consiglio di amministrazione dell'Azienda.

I revisori dei conti dell'Azienda sono nominati dal Consiglio comunale con modalità che assicurino la presenza nel collegio di almeno un componente di designazione della minoranza.

Art. 53

Istituzioni: modalità di nomina e revoca degli amministratori, ordinamento e funzionamento

Organi dell'Istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

Gli organi dell'Istituzione sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, e restano in carica per l'intero periodo del mandato amministrativo del Sindaco, salvo il caso di revoca anticipata per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o inosservanza degli indirizzi e delle finalità determinati dal Consiglio comunale.

Il Consiglio comunale disciplina in apposito Regolamento le finalità dell'Istituzione, l'ordinamento ed il funzionamento interno, le prestazioni all'utenza e le modalità di finanziamento dei servizi gestiti.

I bilanci preventivi e consuntivi dell'Istituzione sono allegati ai relativi bilanci comunali.

Art. 54

Società per azioni o a responsabilità limitata

Il Comune può gestire i servizi pubblici locali attraverso la costituzione o la partecipazione a società a responsabilità limitata o società per azioni, a prevalente capitale pubblico locale, aperte all'apporto di soggetti privati che offrano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.

Il Comune può, altresì, costituire società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria,

ai sensi della normativa vigente, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico che non rientrino nelle competenze istituzionali di altri enti. In tali casi la scelta dei soci privati e l'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato sono effettuate con procedure di evidenza pubblica.

L'atto costitutivo, lo statuto, l'acquisto di quote o azioni delle società di cui al presente articolo, devono essere approvati dall'Organo comunale competente a norma delle vigenti disposizioni di legge. Deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

Il Comune di Muggia sceglie i propri rappresentanti tra soggetti in possesso di specifica competenza tecnica e professionale e, nel concorrere agli atti gestionali, tiene conto degli interessi degli utenti.

I consiglieri comunali non possono essere nominati nei Consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 55

Gestione dei servizi in forma associata

Il Comune di Muggia ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.

Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.

Il Comune di Muggia può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a Comuni contermini l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un'efficiente erogazione dei servizi.

I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici sono regolati da apposita convenzione.

Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura debbono essere previsti strumenti in grado di assicurare effettive funzioni di indirizzo e di controllo agli enti aderenti.

L'Organo comunale competente a norma delle vigenti disposizioni di legge provvede all'approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate.

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

CAPO I

ORDINAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI

Art. 56

Principi strutturali ed organizzativi

Il Comune di Muggia impronta la propria attività amministrativa ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) individuazione, analisi e valutazione dei carichi di lavoro, della produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun dipendente;
- c) riconoscimento di responsabilità strettamente e direttamente correlata all'ambito di autonomia decisionale di ciascun dipendente;
- d) superamento della rigida separazione delle competenze nell'assegnazione e nello svolgimento del lavoro e perseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra i servizi e gli uffici.

Art. 57

Organizzazione dei servizi, degli uffici e del personale

L'organizzazione dei servizi e degli uffici, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego ed in genere tutto quanto attiene il personale sono disciplinati in uno o più atti a natura regolamentare, in conformità alle disposizioni di legge, del presente Statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi di lavoro per il personale degli enti locali.

Gli atti regolamentari sull'ordinamento dei servizi e degli uffici di cui al precedente comma sono adottati dalla Giunta comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio comunale.

Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge al

Consiglio comunale o alla contrattazione collettiva anche decentrata.

L'organizzazione dei servizi e degli uffici è improntata a criteri di autonomia operativa, trasparenza, efficienza, funzionalità, flessibilità ed economicità di gestione, risponde a principi di professionalità e responsabilità e persegue l'obiettivo della piena integrazione e complementarità tra i vari settori di attività dell'Ente.

I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi erogati, nonché verificandone la rispondenza e economicità.

Gli orari degli uffici aperti al pubblico sono preordinati al miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

La struttura organizzativa si articola in unità operative (uffici) aggregate, secondo criteri di omogeneità e/o affinità di materie trattate, in ambiti progressivamente più ampi (servizi), in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee o connesse.

La dotazione organica e l'organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune di Muggia ed alle disponibilità finanziarie dell'Ente.

Il Comune di Muggia può associarsi con altri enti locali per l'esercizio in comune di funzioni amministrative o per l'espletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato.

Art. 58

Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio comunale

Il Consiglio comunale determina nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e nell'ambito dei principi stabiliti dallo Statuto gli indirizzi ed i criteri direttivi cui la Giunta uniformerà i contenuti degli atti a natura regolamentare sull'ordinamento dei servizi e degli uffici.

Nell'esercizio di tale attribuzione il Consiglio comunale provvede in particolare a definire le linee essenziali dell'organizzazione dell'Ente, nonché i criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e della attuazione del programma politico-amministrativo.

Gli atti di indirizzo in materia di personale fanno parte necessariamente del documento contenente le linee programmatiche dell'Amministrazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale entro ses-

santa giorni dal suo insediamento a norma dell'articolo 15 del presente Statuto.

Nel corso del mandato amministrativo il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, ha facoltà di adeguare i criteri e gli indirizzi di politica del personale in relazione al divenire delle esigenze organizzative, alla programmazione delle risorse umane e finanziarie ed al fabbisogno di personale.

Art. 59

Atti regolamentari sull'ordinamento dei Servizi e degli Uffici

Il Comune di Muggia attraverso i regolamenti di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi e degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità dei dirigenti (ove esistano) e funzionari ad essi preposti, del Segretario generale e del Direttore generale (ove esista), nonché i rapporti tra questi soggetti e gli organi amministrativi, anche per quanto attiene le modalità di nomina e revoca e la durata delle funzioni assegnate.

I Regolamenti si uniformano al principio secondo il quale agli organi di governo è attribuita la funzione politica e di controllo, intesa quale autonoma potestà di determinare obiettivi, finalità e priorità dell'azione amministrativa e di verificarne il conseguimento, mentre al Direttore generale (ove esista), al Segretario generale ed ai funzionari compete individuare e stabilire, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e normative e compatibilmente con i fini istituzionali, le modalità operative e gestionali più idonee dal punto di vista amministrativo, tecnico e contabile e secondo principi di professionalità e responsabilità per il perseguimento degli obiettivi assegnati.

Art. 60

Diritti e doveri dei dipendenti

I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi di comparto, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dell'Amministrazione e dei cittadini.

Ogni dipendente è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi servizi e uffici e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a contribuire al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Ogni dipendente è, altresì, direttamente responsabile nei confronti dell'Amministrazione, del Direttore generale (ove esista), del Segretario generale, dei Dirigenti (ove esistano) e dei responsabili dei servizi e degli uffici degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 61

Il Direttore generale

Il Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici può prevedere il conferimento, a norma delle vigenti disposizioni di legge, dell'incarico di direzione della struttura operativa dell'Ente a persona di comprovata professionalità ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e per un periodo di tempo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco, ovvero, nel caso di non avvenuto conferimento di detto incarico, l'attribuzione in tutto o in parte delle relative funzioni al Segretario generale per l'intero periodo del mandato amministrativo.

Il Regolamento disciplina le modalità di nomina del Direttore, i requisiti richiesti, i compiti, le cause di cessazione anticipata dall'incarico e quant'altro necessario a disciplinare il rapporto di lavoro e le prestazioni, regolando nel contempo le competenze del Segretario generale, dei dirigenti (ove esistano) e dei funzionari responsabili dei servizi e degli uffici.

Il Direttore generale risponde del proprio operato direttamente al Sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per l'attuazione degli obiettivi e del programma dell'Amministrazione.

Art. 62

Il Segretario generale

Il Comune ha un Segretario generale che svolge i compiti e le funzioni attribuitigli dalle vigenti disposizioni legislative e normative o conferitigli dal Sindaco.

Le modalità di nomina, di revoca e di conferma in servizio, la durata in carica ed il trattamento economico del Segretario generale sono stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il Segretario generale per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi, degli uffici e del personale dell'Ente.

Art. 63

Il Vice Segretario

Il Comune ha un Vice Segretario che svolge funzioni vicarie del Segretario generale e lo coadiuva o sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Le modalità di nomina e di revoca, i requisiti, la durata in carica ed il trattamento economico sono stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e normative.

Art. 64

I Dirigenti (ove esistano) e i Responsabili dei servizi e degli uffici

I Dirigenti (ove esistano) e i Responsabili dei servizi e degli uffici sono preposti al coordinamento ed alla gestione rispettivamente dei settori (ove esistano), dei servizi e degli uffici e sono responsabili dell'attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture cui sono preposti.

Le modalità di nomina e di revoca, i requisiti, le funzioni, i compiti, le attribuzioni ed il trattamento economico sono stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e normative, nonché da quelle contrattuali di comparto.

In caso di inerzia o ritardo nell'assunzione di atti dovuti di competenza dei dirigenti (ove esistano), dei responsabili dei servizi o loro sostituti, il Sindaco assegna ove possibile un termine per l'adempimento e, qualora l'inerzia permanga ulteriormente, conferisce l'incarico di provvedere ad altro soggetto idoneo che agisce quale commissario ad acta.

E' in ogni caso fatta salva la facoltà di adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti del soggetto inadempiente e, qualora ne ricorrano i presupposti, di revocare l'incarico conferitogli.

Fermo restando quanto previsto al comma che precede, il Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici detta ulteriori disposizioni atte a conseguire l'efficacia dell'azione amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai dirigenti (ove esistano) o ai responsabili dei servizi o loro sostituti per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o altra causa.

A norma delle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto delle norme di cui al Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, ai responsabili dei servizi e degli uffici possono essere conferite le funzioni dirigenziali.

Ai Dirigenti (ove esistano) ed ai Responsabili dei servizi e degli uffici cui siano state conferite le funzioni dirigenziali compete la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Gli atti dei Dirigenti (ove esistano) e dei Responsabili dei servizi e degli uffici cui siano state conferite le funzioni dirigenziali, non diversamente disciplinati da altre disposizioni legislative o regolamentari, assumono la denominazione di «determinazioni».

Le determinazioni sono esecutive dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comportino impegni di spesa, da quello di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Vengono numerate e classificate unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l'ufficio di provenienza, pubblicate all'Albo Pretorio e

depositate in copia presso la Segreteria comunale, con modalità analoghe a quelle stabilite dalla legge per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 65

Autonomia finanziaria

Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Gli uffici competenti assicurano la completa e agevole conoscenza delle disposizioni vigenti in materia tributaria ed improntano i rapporti con i contribuenti ai principi della collaborazione e della buona fede.

I regolamenti e gli atti amministrativi si conformano alle disposizioni vigenti in materia di diritti del contribuente.

Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale che garantisce l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

Il Comune determina per i servizi di propria competenza tariffe e corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato, ma che tendano ad un'effettiva e consapevole compartecipazione alle spese.

Il Comune esercita le funzioni trasferite o delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia soltanto quando sia assicurata la totale copertura finanziaria degli oneri necessari.

Art. 66

Contabilità e bilancio

L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge.

Entro il termine stabilito dalla legge il Consiglio comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.

Il bilancio è corredato della relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale, redatti secondo i principi, le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge.

Nel corso dell'esercizio l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento

dell'equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate e all'andamento della spesa.

I risultati della gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del Regolamento di contabilità.

Entro il termine stabilito dalla legge il Consiglio comunale delibera in ordine al conto consuntivo.

I contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale sono resi noti ai cittadini ed agli organismi di partecipazione con adeguati mezzi informativi.

Art. 67

Demanio e patrimonio

I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura e alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.

La gestione dei beni comunali si ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.

I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'Ente e non strumentali alla erogazione dei servizi sono dati di norma in uso, secondo le forme giuridiche compatibili con la loro natura, a canoni tali da garantire un'adeguata redditività.

I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario, da redigere ed aggiornare, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale.

Art. 68

Revisione economico finanziaria

Il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, esercita a norma delle vigenti disposizioni di legge la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione e svolge un servizio di assistenza e consulenza nelle stesse materie agli organi dell'Amministrazione comunale.

Le modalità di nomina e di revoca, la durata in carica, le attribuzioni e le prerogative del Collegio dei revisori dei conti sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

Il Collegio è nominato dal Consiglio comunale a scrutinio segreto.

Il Regolamento di contabilità può attribuire al Collegio ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all'attività degli organi amministrativi dell'Ente.

Il Regolamento di contabilità disciplina, altresì, l'organizzazione ed il funzionamento del Collegio, le modalità di presentazione al Consiglio comunale del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del Collegio con gli organi elettivi e burocratici.

Il Comune mette a disposizione del Collegio le strutture logistiche ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

Art. 69

Controllo di gestione

Al fine di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, è istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate nel Regolamento di contabilità.

Per l'esercizio del controllo di gestione il Comune può avvalersi di professionalità esterne all'Ente o di società ed organismi specializzati.

TITOLO VII

SPONSORIZZAZIONI E COLLABORAZIONI

Art. 70

Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione

Per l'attuazione di interventi, servizi, iniziative ed attività previsti nei piani programmatici annuali e pluriennali il Comune può stipulare con soggetti terzi contratti di sponsorizzazione e/o accordi di collaborazione.

I contratti di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione debbono in ogni caso essere preordinati al perseguimento di interessi pubblici ed al miglioramento della qualità dei servizi erogati dall'Ente, nonché consentire il conseguimento di risparmi di spesa ed evitare il verificarsi di conflitti tra interessi pubblici e privati.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 71

Efficacia norme statutarie

Lo Statuto abroga tutte le altre norme regolamentari del Comune non compatibili o in contrasto con i principi e le norme in esso contenuti.

Art. 72

Disciplina transitoria

Sino all'entrata in vigore dei nuovi Regolamenti di

cui alle leggi ed al presente Statuto continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti, purché non espressamente in contrasto con le disposizioni della legge o del presente Statuto.

Art. 73

Disposizioni finali

La Giunta comunale stabilisce le modalità per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini che risiedono nel Comune e degli Enti e delle persone giuridiche che vi hanno sede.

(approvato con deliberazione comunale 21 febbraio 2001, n. 21, ravvisata legittima dal CO.RE.CO. nella seduta del 28 maggio 2001 al n. 22687 di prot. e n. 2076 di Reg. C.C.C.)

COMUNE DI RUDA

(Udine)

Avviso di deposito e di adozione di un Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata, per la realizzazione di strutture ricreative di interesse pubblico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE

Ai sensi e per gli effetti del secondo e terzo comma dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni.

RENDE NOTO

che con deliberazione consigliere n. 29 del 31 maggio 2001, esecutiva ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 49/1991, è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata, finalizzato alla realizzazione di strutture ricreative di interesse pubblico in Ruda Capoluogo, presentato dalla Parrocchia di S. Stefano Protomartire con sede a Ruda (Udine).

Detta deliberazione con i relativi elaborati è depositata presso la segreteria comunale, per la durata di trenta giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare a questo Comune osservazioni.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni.

Ruda, lì 11 giugno 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
geom. Evaristo Cian

COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI
(Udine)

Avviso di sottoscrizione dell'Accordo di programma previsto dalla legge n. 285/1997 per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza nell'ambito socio-assistenziale del Sandanielese - triennio 2000-2002.

Con la presente si rende nota l'avvenuta sottoscrizione in data 25 maggio 2001 dell'«Accordo di programma per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, nell'ambito socio-assistenziale del Sandanielese, previsto dalla legge 28 agosto 1997 n. 285 - 2° piano triennale - triennio 2000-2002».

I soggetti firmatari dell'Accordo sono:

Comuni di: Buia, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna, Treppo Grande - Provincia di Udine - Provveditorato agli Studi Udine - A.S.S. n. 4 «Medio Friuli» - Ufficio Servizio Sociale Minorenni - Istituto Comprensivo di: Buia, Fagagna, Majano, Pagnacco, San Daniele del Friuli, Sedegliano, Tricesimo - Direzione Didattica di San Daniele del Friuli.

Si precisa che tale Accordo di programma è depositato in visione presso l'Ufficio di Segreteria del Comune di San Daniele del Friuli sito in via Garibaldi n. 23.

Per ogni ulteriore informazione ci si può rivolgere all'Istruttore direttivo sig.ra Giovanna Iesse (telefono 0432 946511).

San Daniele del Friuli, 5 giugno 2001

IL REFERENTE TECNICO AMMINISTRATIVO:
dr. Luigi Ciaccio

COMUNE DI SPILIMBERGO
(Pordenone)

Avviso di deposito delle varianti n. 1 ai P.R.P.C. degli ambiti funzionali 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B e 5B, nonché della variante n. 2 al P.R.P.C. n. 5A, del Centro storico.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991 si rende noto che a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso e per la durata di trenta giorni effettivi, sono depositate presso il Settore urbanistica comunale le deliberazioni consiliari dal n. 32 al 39, dal 31 maggio 2001, di adozione delle varianti ai P.R.P.C. di iniziativa pubblica relativi agli ambiti funzionali 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A e 5B del Centro storico, unitamente ai rispettivi elaborati tecnici.

Tali varianti riguardano alcune modifiche alle norme di attuazione degli stessi piani, al fine di conseguire una omogeneizzazione della normativa tecnica operante nell'intero Centro storico, nonché di normare la possibilità di effettuare manutenzioni straordinarie su edifici ricadenti in ambito di ristrutturazione urbanistica.

Durante i trenta giorni di deposito chiunque ha facoltà di prendere visione, nel normale orario d'ufficio, di tutti i documenti in questione.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni alle varianti ai P.R.P.C. sopra indicate, con esposto rivolto al Sindaco e redatto su carta bollata da lire 20.000.

Nel medesimo termine e con le stesse modalità, i proprietari dei beni immobili vincolati dagli strumenti urbanistici adottati, potranno presentare opposizione.

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA:
ing. Luciano Davanzo

COMUNE DI TRIESTE
Area Pianificazione Territoriale
Servizio Coordinamento Amministrativo

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa pubblica della zona «BOB» di Opicina.

Come previsto dalla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 si informa che con deliberazione consiliare n. 51 dell'11 aprile 2001 è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa pubblica della zona «BOB» di Opicina.

La relativa documentazione viene depositata presso l'Albo pretorio di via Malcanton n. 2 per 30 (trenta) giorni effettivi e consecutivi a decorrere dal 28 giugno 2001 e sino a tutto il 28 luglio 2001; durante tale periodo chiunque abbia interesse può prenderne visione dalle ore 8.00 alle ore 14.00 nei giorni feriali e dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nei giorni festivi.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni mentre i proprietari di im-

mobili vincolati dai Piani possono presentare opposizioni e osservazioni.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO:
Walter Cossutta

PROVINCIA DI PORDENONE

Determinazione dirigenziale 5 giugno 2001, n. 1052. Ditta Fornaci Ermacora S.r.l. di Arzene. Sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di incenerimento rifiuti, di cui alla determinazione dirigenziale n. 2000/1283 esecutiva in data 2 agosto 2000.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la Ditta Fornaci Ermacora S.p.A. di Arzene presso il proprio stabilimento sito in via Grava n. 16, svolge l'attività di termodistruzione di rifiuti speciali non pericolosi per l'alimentazione delle fornaci di produzione della calce, per un quantitativo massimo annuo di 5.562,3 tonnellate di rifiuti di terzi, provenienti dall'industria del mobile, dell'arredamento e della lavorazione del legno;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 28 del 4 maggio 1990, con il quale è stato approvato il progetto di adeguamento ed è stata autorizzata la Ditta Fornaci Ermacora Luigi & c. S.a.s., di Arzene, a gestire n. 3 fornaci di calce per lo smaltimento di rifiuti speciali non tossici e nocivi;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 56 del 12 aprile 1991, con il quale è stata approvata una variante realizzativa a favore della predetta Ditta;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 54 del 6 settembre 1993, con il quale le autorizzazioni di cui ai decreti n. 28/1990 e n. 56/1991 sono state volturate a favore della Ditta Fornaci Ermacora S.r.l. di Arzene;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 113 del 29 dicembre 1993, con il quale è stata autorizzata la modifica della composizione della miscela combustibile e l'aumento della quantità dei rifiuti da incenerire;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 142 del 2 novembre 1994, con il quale è stata approvata una variante realizzativa;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 57 del 21 aprile 1995, con il quale è stata rinnovata l'autorizzazione di cui al decreto n. 28/1990, per ulteriori cinque anni;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 141 del 10 settembre 1995, con il quale è stata approvata una variante relativa alla sostituzione del mulino e l'installazione di un separatore inerziale;

VISTA la deliberazione di G.P. della Provincia di Pordenone n. 66 del 9 marzo 2000, con la quale è stata approvata una variante di modifica sia del sistema di alimentazione della fornace, sia della tettoia adibita a stoccaggio e dato atto che la ditta Fornaci Ermacora S.r.l. ha modificato la propria ragione sociale in Fornaci Ermacora S.p.A.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 165 dell'1 febbraio 2000, di autorizzazione alla continuazione delle emissioni in atmosfera in deroga a quanto previsto dal D.M. 503/1997, allegato 1;

VISTA la determinazione dirigenziale num. reg. gen. 2000/1283 esecutiva il 2 agosto 2000, con la quale è stata rinnovata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto fino al 4 maggio 2002 alla ditta Fornaci Ermacora S.p.A.;

RILEVATO che il punto 4 della predetta determinazione Dirigenziale num. reg. gen. 2000/1283 esecutiva il 2 agosto 2000, prevede che la ditta doveva presentare entro il 31 gennaio 2001 un progetto definitivo di variante, soggetto all'approvazione ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 22/1997 e del decreto del Presidente della Giunta regionale 1/1998, per la ristrutturazione dell'impianto con i necessari ammodernamenti tecnologici e infrastrutturali;

RILEVATO, altresì, che il disposto del predetto punto 4 è stato previsto atteso che l'istruttoria per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio ha evidenziato la generale obsolescenza dell'impianto e delle infrastrutture di servizio. Tale situazione è stata anche evidenziata nelle osservazioni rese dall'A.S.S. n. 6 con nota prot. 12342/ISP del 6 giugno 2000 e dall'A.R.P.A. Dipartimento di Pordenone con nota prot. n. 975/DP-PN/00 del 12 luglio 2000;

RILEVATO che la ditta Fornaci Ermacora S.r.l., in data 31 gennaio 2001 ha presentato il predetto progetto di variante;

RILEVATO quindi che il progetto di variante risulta carente ed incompleto e pertanto il Servizio Tutela Ambientale della Provincia con nota prot. 10136 del 19 febbraio 2001 ha chiesto alla ditta l'invio, entro 45 giorni dal ricevimento della stessa, di integrazioni progettuali al fine di avviare il procedimento secondo le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Giunta regionale 01/1998;

CONSIDERATO che il predetto termine è scaduto il 5 aprile 2001 e la ditta Fornaci Ermacora S.r.l. non ha inviato quanto richiesto, il Servizio Tutela Ambientale della Provincia con nota prot. 10136 del 17 aprile 2001 ha provveduto a:

- contestare l'irregolarità per il mancato invio delle integrazioni;
- diffidare formalmente la ditta ad inviare quanto richiesto entro 15 giorni dal ricevimento;
- informare la ditta dell'avvio del procedimento di sospensione dell'autorizzazione all'esercizio che si sarebbe concluso entro il termine indicato nella nota stessa;

PRESO ATTO che la ditta Fornaci Ermacora ha comunicato l'interruzione dell'attività, per effettuare lavori di manutenzione, con le comunicazioni del 7 aprile 2000 per la fornace n. 1, dell'11 ottobre 2000 per la fornace n. 3 e del 24 aprile 2001 per la fornace n. 2.

RILEVATO che l'attività della ditta risulta sospesa, come accertato anche nel corso del sopralluogo effettuato dal Servizio Tutela Ambientale in data 28 maggio 2001.

VISTO l'articolo 17, comma 2° della legge regionale n. 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO di quanto disposto dell'articolo 28, comma 4° del decreto legislativo n. 22/1997 ovvero, «qualora a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti questi non risultino conformi all'autorizzazione, o non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti, quest'ultima è sospesa, previa diffida»;

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 2, comma 2° del decreto legislativo n. 22/1997 i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente;

CONSIDERATO che nella Regione Friuli-Venezia Giulia le competenze autorizzatorie previste dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997 sono demandate alle Provincie ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01/1998, come riconfermato dall'articolo 5, comma 8° della legge regionale n. 13/1998;

CONSIDERATO che le irregolarità riscontrate permangono, per cui ai sensi della normativa sopraccitata si rende necessaria la sospensione dell'autorizzazione n. 2000/1283 per un periodo di tre mesi dalla data di esecutività della presente;

RILEVATO infine che, qualora la ditta non ottemperasse a quanto richiesto entro i termini della sospensione e cioè non inviasse le integrazioni progettuali sopra richiamate, si procederà alla revoca dell'autorizzazione, senza ulteriori comunicazioni;

RILEVATO, altresì, che dagli atti del Servizio Tutela Ambientale della Provincia, la ditta Fornaci Ermacora S.p.A. pare aver modificato la propria ragione

sociale in Fornaci Ermacora S.r.l., senza presentare i documenti di rito, che sono stati chiesti alla ditta;

PRESO ATTO della visura camerale acquisita in data 12 aprile 2001 in cui si certifica che la ditta è una Società per Azioni;

DETERMINA

1. La sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio di cui alla determina dirigenziale num. reg. gen. 2000/1283 esecutiva in data 2 agosto 2000, relativa all'impianto di incenerimento per rifiuti speciali, sito in Comune di Arzene, rilasciata alla ditta Fornaci Ermacora S.p.A., per tre mesi dalla data di esecutività della presente, in detto periodo la Ditta non potrà né ricevere né smaltire rifiuti nell'impianto.

2. Qualora la ditta non ottemperasse a quanto richiesto entro i termini della sospensione e cioè non inviasse le integrazioni progettuali sopra richiamate, senza ulteriori comunicazioni, si procederà alla revoca dell'autorizzazione, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 22, 4° comma del decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

3. La ditta, durante il periodo di sospensione, dovrà adottare tutte le misure di sicurezza necessarie al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche, in particolare per quanto concerne l'articolo 2. Potrà, qualora lo ritenga opportuno, smaltire i rifiuti in giacenza, presso altri impianti autorizzati.

4. Di stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo V del decreto legislativo 22/1997.

5. Di stabilire che il presente atto verrà trasmesso alla ditta Fornaci Ermacora S.p.A. di Arzene, al Comune di Arzene, al Dipartimento di Prevenzione della A.S.S. n. 6 «Friuli Occidentale», al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Pordenone, al Servizio della Tutela dall'Inquinamento Atmosferico della Direzione Regionale dell'Ambiente e al gestore dell'impianto dr. Giancarlo Chiaradia residente in via Cavarserani, n. 3 a Caneva.

6. Di stabilire che copia integrale del presente provvedimento viene trasmessa al Bollettino Ufficiale della Regionale per la sua pubblicazione integrale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 30/1987 e che la relativa spesa è già stata assunta con determinazione Dirigenziale n. 2001/105 esecutiva il 17 gennaio 2001.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge n. 241/1990, si precisa che il soggetto destinatario dell'atto può ricorrere contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 gior-

ni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

IL DIRIGENTE:
Sergio Cristante

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 1 «TRIESTINA»
TRIESTE

**Graduatoria di merito del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per n. 7 posti di tecnico dell'edu-
cazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale.**

In ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 18, comma 6, del D.P.R. n. 483/1997, si provvede alla pubblicazione della graduatoria di merito, approvata con delibera del Direttore generale n. 421 del 20 aprile 2001, relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 7 posti di tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale:

<i>Candidato</i>	<i>Titoli</i>	<i>Prova scritta</i>	<i>Prova pratica</i>	<i>Totale</i>
1 Furlan Morena	5,165	25	25	55,165
2 Sindici Cristiana	6,220	25	23	54,220
3 Strain Raffaella	4,530	24	23	51,530
4 Rossi Maurizio	7,430	23	21	51,430
5 Cernecca Enrico	6,239	21	21	48,239
6 Battiston Claudia	2,550	23	21	46,550
7 Schifilliti Carmen	0,223	13,500	21,500	35,223
8 Mancuso Giusy	0,300	13,500	21	34,800
9 Chiarandà Claudia	1,000	13,500	18	32,500

Trieste, 6 giugno 2001

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
OPERATIVA DEL PERSONALE:
dott. Fulvio Franza

**Graduatoria di merito del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti di
operatore professionale sanitario - infermiere.**

Si rende nota la seguente graduatoria di merito, approvata con deliberazione n. 442 del 27 aprile 2001, relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti d'operatore professionale sanitario - infermiere:

<i>Candidato</i>	<i>Titoli</i>	<i>Prova scritta</i>	<i>Prova pratica</i>	<i>Totale</i>
Lenardon Bianca	27,119	24,00	19,000	70,119
Radanich Carmen	25,015	24,00	20,000	69,015
Posso Manuela	25,000	21,50	22,000	68,500
Sisto Marzia	25,074	24,00	18,000	67,074
Rumiz Paolo	26,016	22,00	19,000	67,016
Montanari Paolo	24,293	24,00	18,000	66,293
Semeria Nicoletta	24,227	22,00	20,000	66,227
Sanson Sara	23,500	22,00	20,000	65,500
Giorgini Monica	22,100	23,75	18,000	63,850
CortesE)Dario	25,640	23,75	13,500	62,890
Cesca Umberto	18,625	22,00	22,000	62,625
Ballarin Monica Mary	18,304	23,00	18,000	59,304
Cosetti Pietro	21,702	22,75	13,500	57,952
Stefani Sabrina	22,350	22,00	13,500	57,850
Serra Teresa Luisa	12,561	22,00	22,000	56,561
Sartorio Elena	13,265	22,00	20,000	55,265
Limbeck Ivana	13,400	21,00	16,000	50,400
Grisan Stefano	10,351	22,00	18,000	50,351
Reggente Mojca	11,300	21,00	18,000	50,300
Capitanio Marzia	12,815	22,00	15,000	49,815
Marotta Martina	11,809	21,00	17,000	49,809
Tenze Maja	3,359	23,75	22,000	49,109
Cavalera Elenio	6,941	23,00	19,000	48,941
Zanetti Sonia	10,601	22,75	15,000	48,351
Machnich Dolores	1,236	21,75	25,000	47,986
Pellegrini Daniela	3,806	22,00	22,000	47,806
Orsini Pasquale	6,301	22,00	18,000	46,301
Casson Michela	1,000	23,00	22,000	46,000
Risca Andrea	2,932	23,75	19,000	45,682
Gatti Laura	7,507	22,75	15,000	45,257
Stemberger Vanessa	8,720	23,00	13,500	45,220
De Filippi Micaela	6,151	23,00	15,000	44,151
Valencich Monica	6,454	23,75	13,500	43,704
Cicero Simona	6,703	21,75	15,000	43,453
Andreassich Valentina	1,058	23,00	19,000	43,058
Sigmund Marinella	1,000	24,00	18,000	43,000
Piscitelli Angelo	6,100	16,75	20,000	42,850
Borghetti Mariapaola	1,000	22,75	19,000	42,750
Roi Tatiana	5,499	23,00	14,000	42,499
Valente Rossana	0,500	22,75	19,000	42,250
Samsa Martina	4,200	23,00	15,000	42,200
Baskar Barbara	5,502	23,00	13,500	42,002
Chmet Giorgia	0,000	24,00	18,000	42,000
Cerutti Elena	2,201	23,00	16,000	41,201
Sbaffo Francesca	0,500	21,75	18,000	40,250
Pacileo Ida Eva	0,907	24,00	15,000	39,907
Passantino Giusy	3,654	22,75	13,500	39,904
Martinelli Sara	1,900	23,00	15,000	39,900
Franceschini Gabriella	4,762	19,00	16,000	39,762
Raddavero Carla	1,130	20,50	18,000	39,630
Zavadlal Sara	2,600	20,75	15,000	38,350

<i>Candidato</i>	<i>Titoli</i>	<i>Prova scritta</i>	<i>Prova pratica</i>	<i>Totale</i>
Di Rosa Giulia	1,950	22,75	13,500	38,200
Mosna Coroline	0,900	23,00	14,000	37,900
Zanuttin Danja	0,880	21,00	15,000	36,880
D'errico Rocco	1,705	18,75	13,500	33,955
Mellini Elena	14,910	18,75	17,000	32,712

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA OPERATIVA
DEL PERSONALE:
dott. Fulvio Franza

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 5
«BASSA FRIULANA»
PALMANOVA
(Udine)

**Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 2 posti di dirigente psicologo.**

In attuazione dell'ordinanza del Dirigente S.O. «Politiche del Personale» n. 466 del 14 maggio 2001, esecutiva ai sensi di legge, è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente psicologo.

Ruolo: sanitario

Profilo professionale: psicologo

Posizione funzionale: dirigente psicologo

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia, subordinatamente alla eventuale preventiva autorizzazione regionale.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. n. 761/1979 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 9 maggio 1994, n. 487, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 1998 e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

Per i requisiti di ammissione al concorso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 401.

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché quelle

contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

A norma di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, della legge 29 dicembre 2000, n. 401, vale la riserva fino al 50 per cento dei posti a favore del personale cui sia stato conferito un incarico provvisorio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 207/1985.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

**REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E
PROVE D'ESAME**

Requisiti specifici di ammissione:

- a) diploma di laurea in psicologia;
- b) specializzazione nella disciplina di psicologia clinica o, in alternativa, il titolo di specializzazione in psicoterapia, riconosciuto ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;
- c) iscrizione all'albo dell'ordine professionale attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Ai sensi dell'articolo 56 del D.P.R. 483/1997, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, fermo restando quanto previsto all'articolo 56, comma 2, per il personale di ruolo, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine. Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale. Le discipline affini sono quelle individuate con provvedimento ministeriale.

Prove d'esame

Prova scritta: - impostazione di un piano di lavoro su di un caso psico-patologico presentato dalla commissione sotto forma di storia psico-clinica scritta o di colloquio registrato e proposte per gli interventi ritenuti necessari o soluzione di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina a concorso.

Prova pratica: - esame di un soggetto, raccolta della anamnesi e discussione sul caso, ovvero: esame dei risultati di tests diagnostici e diagnosi psicologica: La prova pratica deve essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

Prova orale: - sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Conferimento dei posti ed utilizzazione della graduatoria.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente responsabile della struttura operativa politiche del personale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini (legge 20 settembre 1980, n. 574 e similari).

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con ordinanza del Dirigente responsabile della struttura operativa politiche del personale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi (o nei termini previsti dalle vigenti disposizioni) dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

2 - Requisiti generali di ammissione.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- b) idoneità fisica all'impiego.

- l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda per i servizi sanitari, prima dell'immissione in servizio;
- il personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente da Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

- c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;
- d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3 - Domanda di ammissione.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana» di Palmanova e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
- b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/79. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);
- c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) le eventuali condanne penali riportate;

- e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
- f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- h) il domicilio presso il quale deve essere loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);
- i) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996) con l'eventuale indicazione di dati che non ritengano doversi pubblicizzare.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver procedimenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

4 - Documenti da allegare alla domanda.

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7.500, in nessun caso rimborsabile (rif. punto 5);
- certificato attestante l'iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dalla legge 15 aprile 1968, n. 15 e dalla circolare del Ministero per la Funzione Pubblica 20 dicembre 1988, n. 26779.

I candidati di cui al 2° comma dell'articolo 56 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, dovranno inoltre allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.

I candidati di cui all'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, dovranno documentare formalmente i diritti ivi previsti.

Alla domanda di partecipazione al concorso i con-

correnti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice datato e firmato e debitamente documentato, ovvero possono avvalersi dell'autocertificazione.

Nel caso in cui il candidato autocertifichi servizi svolti, lo stesso dovrà specificare:

- periodo completo con data di inizio e fine rapporto di lavoro;
- posizione funzionale e figura professionale;
- tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, libero professionista, socio lavoratore, etc.);
- impegno orario settimanale.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione relativa ai servizi presso le Aziende per i Servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misurazione della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli articoli 11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'articolo 43.

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- a) 20 punti per i titoli,

- b) 80 punti per le prove d'esame.
2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta,
 - 30 punti per la prova pratica,
 - 20 punti per la prova orale.
- 3) I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera: 10,
 - titoli accademici e di studio: 3,
 - pubblicazioni e titoli scientifici: 3,
 - curriculum formativo e professionale: 4.
4. Titoli di carriera:
- servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitarie Locali o le Aziende Ospedaliere e servizi equipolenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
 - servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno
 - servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
 - servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
 - servizio di ruolo quale psicologo presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.
5. Titoli accademici e di studio:
- specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
 - specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
 - specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
 - altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
 - altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
7. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11 del D.P.R. 483/1997.
- Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21 D.P.R. 10 dicembre

1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze Armate e nell'Arma dei Carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare o dello stato di servizio ai fini delle valutazioni dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 370/1988 non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il diritto del candidato a comprovare con dichiarazioni fatti, stati e qualità, oltre a quelli indicati dall'articolo 2 della legge 15/1968, è esercitato con le modalità stabilite dal regolamento dell'Azienda, in materia e dalle norme in vigore.

Il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda presentata, di presentare dichiarazioni temporaneamente sostitutive ed autenticate con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15/1968.

Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione cui si riferiscono. La mancanza, anche parziale, di tali elementi preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.

La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata, se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.

Le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante incorre nelle sanzioni richiamate dall'articolo 26 della citata legge n. 15/1968 oltre alla decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.

L'Azienda si riserva la facoltà di controllare la veri-

dicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.

L'Amministrazione si riserva, altresì, di controllare anche a campione quanto certificato.

Il candidato dovrà prestare particolare attenzione che nell'attestato di conseguimento della specializzazione nella disciplina risulti formalmente certificato che la stessa è stata conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 e che sia specificata la durata legale del corso.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, alle precedenze ed alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5 - Modalità di versamento della tassa di concorso

(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

- versamento con vaglia postale o con versamento sul conto corrente postale n. 10153336, o con versamento diretto, intestato al Servizio di tesoreria dell'Azienda per i Servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana» di Palmanova - Banca Popolare Friuladria - Borgo Cividale n. 16 - Palmanova.

6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

Le domande e la documentazione ad esse allegate:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda per i Servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana» - via Natisone - frazione Jalmicco - 33057 Palmanova;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana») direttamente all'Ufficio protocollo generale - via Natisone - Palmanova, nelle ore di ufficio (dal lunedì al venerdì ore 8.30/14.00).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblica-

zione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La data di scadenza è quella riportata sul frontespizio del presente bando.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio di documenti è priva di effetto.

7 - Ammissione al concorso

L'ammissione al concorso è deliberata dal Dirigente responsabile della Struttura Operativa politiche del personale.

8 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Dirigente responsabile della struttura operativa politiche del personale, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

9 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti all'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

10 - Convocazione candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli

candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

11 - Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore.

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

La graduatoria sarà approvata, contestualmente alla nomina dei vincitori, dal Dirigente responsabile della struttura operativa politiche del personale.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

12 - Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda per i Servizi sanitari, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

- a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
- b) certificato generale del casellario giudiziale;
- c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione;

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 14 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996 e successiva integrazione, la stipulazione del contratto individuale per l'ammissione in servizio sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

13 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le

normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

Nel contratto individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

- a) tipologia del rapporto;
- b) data di inizio del rapporto di lavoro;
- c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonché relativo trattamento economico;
- d) durata del periodo di prova;
- e) sede di prima destinazione.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda, prima di procedere all'assunzione, mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

La presente disposizione entra in vigore dopo la stipulazione del C.C.N.L.

Da tale data per i candidati da assumere il contratto individuale di cui al comma 1 sostituisce i provvedimenti di nomina e ne produce i medesimi effetti. Dalla stessa data sono disapplicati l'articolo 18 del D.M. 30 gennaio 1982 e l'articolo 18, comma 1 punto f) del decreto legislativo 502/1992 ed in quanto applicabile, il D.P.C.M. del 21 aprile 1994, n. 439, per la parte afferente ai provvedimenti di nomina.

14 - Decadenza della nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente Organo.

15 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996.

16 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

17 - Trattamento personale dei dati.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, verranno utilizzati per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile dell'U.O. concorsi ed assunzioni, del Responsabile dell'U.O. trattamento giuridico e del Responsabile dell'U.O. trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

18 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, le leggi e le disposizioni vigenti in materia.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 8.30 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) alla Struttura operativa politiche del personale - Ufficio concorsi - (tel. 0432/921453) - via Natisone - frazione Jalmicco - Palmanova.

IL DIRIGENTE POLITICHE DEL PERSONALE:
dr. Claudio Contiero

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale
dell'A.S.S. N. 5 «Bassa Friulana»
via Natisone
33057 Palmanova

...l... sottoscritt.....

CHIEDE

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. posti di
..... bandito il n.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- di essere nat..... a il
- di risiedere a, via, n.
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana);
- di essere iscritt..... nelle liste elettorali del Comune di
(ovvero: di non essere iscritt.. nelle liste elettorali per il seguente motivo);
- di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna indicazione;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma di laurea):
conseguito il presso (Università):
- di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data (o sessione)
presso (Università)
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
 - iscritt..... all'albo professionale di
 - specializzazione nella disciplina di
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (per i candidati maschi):
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sottoindicate pubbliche amministrazioni:
- di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o servizio dell'A.S.S N. 5 «Bassa Friulana» di Palmanova;
- di avere diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo:
(allegare documentazione probatoria);
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11, legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione (o indicare eventualmente i dati che non ritenga doversi pubblicizzare);

- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:

- sig.

Via/piazza n.

telefono n.

c.a.p. n..... città

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

DICHIARA INOLTRE

(*) Che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

Di essere consapevole della veridicità della presente domanda e che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

data,

(firma autografa non autenticata)

.....

* N.B.: In questo caso, i candidati che presentano domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un valido documento di riconoscimento dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data e il numero dello stesso.

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 6 «FRIULI OCCIDENTALE»
PORDENONE

Graduatorie di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di assistente specializzato per il D.S.S.

Si riporta, a seguito dell'espletamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di assistente specializzato per il D.S.S., la graduatoria di merito approvata con deliberazione n. 749 in data 9 novembre 2000 del Direttore generale:

1) Marinutti Paola	p. 73,200
2) Piasentier Daniela	p. 72,770
3) Pegolo Antonella	p. 70,040
4) Visentin Odette	p. 66,860
5) Venier Luisa	p. 66,670
6) Budai Lucia	p. 65,940
7) Accalai Loredana	p. 65,550
8) Piccinin Gianna	p. 64,180
9) Brumat Paolo	p. 63,340
10) Toscan Annalia	p. 59,180
11) Morgillo Assunta	p. 59,130
12) Latorraca Daniela	p. 57,600
13) Pascolo Vanda	p. 57,250
14) Danelon Eleonora	p. 56,000
15) Casanova Cabarè Lucia	p. 55,250
16) Tomba Mariolina	p. 55,150
17) Roman Del Prete Silvana	p. 51,010
18) Tecchio Guendalina	p. 51,000
19) Casto Annarita	p. 50,750
20) Tognini Laura	p. 48,610

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Gianbattista Baratti

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di avvocato dirigente.

Si riporta, a seguito dell'espletamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di avvocato dirigente, la graduatoria di merito approvata con deliberazione n. 786 in data 28 novembre 2000 del Direttore generale:

1) Colò Vittorina	p. 74,243
2) Botteon Franco	p. 71,525
3) Colussa Valter	p. 68,558

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Gianbattista Baratti

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di operatore professionale sanitario - terapeuta della riabilitazione.

Si riporta, a seguito dell'espletamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di operatore professionale sanitario - terapeuta della riabilitazione, la graduatoria di merito approvata con deliberazione n. 18 in data 15 gennaio 2001 del Direttore generale:

1) Peroncini Elena	p. 52,080
2) Favret Elisabetta	p. 49,900
3) Fachin Debora	p. 48,402
4) Gasparotto Barbara	p. 46,865
5) Toffoli Clara	p. 42,320
6) Cetrangolo Elsa	p. 27,390

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Gianbattista Baratti

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 7 posti di operatore professionale sanitario - infermiere.

Si riporta, a seguito dell'espletamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 7 posti di operatore professionale sanitario - infermiere, la graduatoria di merito approvata con deliberazione n. 203 in data 26 marzo 2001 del Direttore generale:

1) Del Puppo Simonetta	p. 73,050
2) Cordazzo Marilena	p. 72,370
3) Fedele Paola	p. 66,700
4) Pavanella Martina	p. 61,920
5) Manicone Marina	p. 59,720
6) Martinella Grazia	p. 58,060
7) Caccamo Elena	p. 56,860
8) Rampon Catia	p. 55,250
9) Nardozi Floriana	p. 55,000
10) Castellan Diana	p. 53,250
11) Battistella Francesca	p. 51,690
12) Pasquon Lucia	p. 51,520
13) Da Pieve Daniela	p. 50,800
14) Rienzi Claudia	p. 49,790
15) Zaccarin Michela	p. 49,460
16) Castellarin Elena	p. 49,038
17) Francescon Cristina	p. 48,775
18) Martinuzzi Monica	p. 47,950
19) Bernardon Cristina	p. 47,500
20) Pilan Francesca	p. 47,000
21) Rupil Claudia	p. 46,500
22) Pascutto Mariangela	p. 44,820
23) Nocente Mara	p. 44,510

24) Cont Marzia Eleonora	p. 43,010
25) Brusutti Lara	p. 41,000
26) Gava Cristina	p. 38,575
27) Marino Davide	p. 34,120
28) Ciuffreda Pasqua	p. 33,500

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Gianbattista Baratti

COMUNE DI GORIZIA

Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria per l'assunzione di funzionari di VIII q.f. con competenze amministrativo-programmatico-contabili.

E' indetta la selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria finalizzata ad assunzioni a tempo determinato di funzionari di VIII q.f. con competenze amministrativo-programmatico-contabili.

Le domande di ammissione devono pervenire entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Per ulteriori informazioni e/o richieste di copia di bandi rivolgersi all'Ufficio Personale del Comune di Gorizia, piazza Municipio n. 1, telefono 0481383380.

IL DIRIGENTE:
Rosamaria Olivo

COMUNE DI MUGGIA (Trieste)

Avviso di selezione, per titoli ed esami, per l'affidamento di n. 8 incarichi professionali di educatore per minori di cui n. 1 riservato a candidati con adeguata conoscenza della lingua slovena.

Il Responsabile del Servizio sociale rende noto che, in esecuzione alla propria determinazione n. 545 del 14 giugno 2001, è indetta la seguente selezione per titoli ed esami per l'affidamento di n. 8 incarichi professionali di educatore per minori di cui n. 1 riservato a candidati con adeguata conoscenza della lingua slovena.

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore.

Prove d'esame: una prova orale.

La prova si svolgerà presso la Sala convegni del

Centro culturale «G. Millo» di Muggia - piazza della Repubblica n. 4 - Muggia (Trieste).

Il calendario delle giornate di prova verrà affisso all'albo comunale ed alla bacheca del Centro culturale «G. Millo» nella giornata dell'1 agosto 2001.

La prima giornata di prova è fissata per il giorno 8 agosto 2001.

Termine di presentazione delle domande: 11 luglio 2001.

Per informazioni, copia integrale del bando e domanda di ammissione rivolgersi all'Ufficio del personale del Comune di Muggia (Trieste), tel. 040/3360241/242.

Gli interessati aventi indirizzo di posta elettronica potranno, altresì, ottenere copia integrale del bando e della domanda di ammissione anche inoltrando apposita richiesta al seguente indirizzo:

personale@com-muggia.regione.fvg.it.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI:
dott.ssa E. Rosset

COMUNE DI SAN DORLIGO DELLA VALLE (Trieste)

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, VII q.f., area economico-finanziaria.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto a tempo indeterminato ed a tempo pieno di istruttore direttivo contabile, VII q.f., area economico-finanziaria.

Titolo di studio e requisiti richiesti: diploma di laurea in economia e commercio o equipollenti. Conoscenza della lingua slovena.

Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale (n. 48 del 19 giugno 2001).

Prima prova scritta: 6 agosto 2001, ore 9.00;

seconda prova scritta: 7 agosto 2001, ore 9.00,

prova orale: 29 agosto 2001, ore 15.00.

Le prove si terranno presso la sala del Consiglio del Comune in località San Dorligo della Valle-Dolina n. 270.

La presente pubblicazione contenente il diario delle prove concorsuali ha il valore di notifica a tutti gli effetti, senza ulteriore obbligo di comunicazione da parte dell'Amministrazione comunale.

I candidati, ai quali non venga comunicata l'esclusione dal concorso, dovranno presentarsi nell'ora, data e luogo di cui sopra, muniti di un valido documento di riconoscimento.

Informazioni presso l'Ufficio di Segreteria del Comune di San Dorligo della Valle-Dolina (Trieste) - tel. 040-8329242.

Il responsabile dell'Ufficio del personale: Raseni.

San Dorligo della Valle, 14 giugno 2001

IL RESPONSABILE:
dott. Gabriele Raseni
